ALLEGATO A

Regg. (UE) 1306/2013 – 640/2014 – 809/2014

CONDIZIONALITA'
Specifiche tecniche e strumenti di controllo anno 2022

A) PREMESSA

Il presente documento definisce le modalità operative e gli strumenti di verifica per il controllo secondo l'ambito di applicazione della condizionalità stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento, dalle disposizioni nazionali e regionali.

Regolamentazione comunitaria

La normativa unionale relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Il regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 ha stabilito che il quadro normativo sopra descritto si mantenga stabile fino al 31 dicembre 2022, termine del cosiddetto periodo transitorio o di estensione. Per l'anno 2022, quindi, si applica il medesimo sistema di requisiti e controlli vigente fino al 2020.

Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce i dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:

- norme sul preavviso;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi dei Titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall'art. 29 (Agricoltura biologica), dall'art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'art. 33 (Benessere degli animali) e dall'art. 34 (Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v)

per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.
I controlli e le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Sulla base di quest'ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo concesso.

Recepimento nazionale e regionale

In coerenza con le decisioni a livello Unionale, il MiPAAF ha esteso a tutto il 2022 la validità del DM del 10 marzo 2020, protocollato con il n. 2588/2020 (nel seguito DM 2588) e pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

L'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020, protocollato con il n. 2588/2020 (nel seguito DM 2588) e pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

In relazione alla condizionalità, il DM 2588 contiene, tra gli altri, i seguenti allegati:

a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10 dello stesso decreto;
c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità.

Al contempo il DM 2588 prevede che le Regioni specifichino con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale.
La Regione dell'Emilia-Romagna con delibera di giunta regionale n. 430 del 21 marzo 2022 ha definito gli impegni di condizionalità in vigore dal 1° gennaio 2022 sul territorio di competenza.

AGEA Coordinamento ha approvato la circolare prot. n. 55930 del 19 luglio 2022 (di seguito 55930/2022), in cui vengono definiti i criteri generali di analisi del rischio finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del D.M. condizionalità, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni, che consentono:

a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti tenute al rispetto della condizionalità;
b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo al beneficiario;
c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento di cui all'articolo 23 del DM 2588.

La circolare di AGEA Coordinamento è recepita in questo documento, che specifica inoltre gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i Criteri e le Norme recepite integralmente a livello di Regione Emilia-Romagna.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dettagliati nel presente documento:

- **portata** di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- **gravità** di un'inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienza agli obblighi di condizionalità, inserito nel presente documento, è coerente con quanto disciplinato dalla Circolare di AGEA Coordinamento e dal DM 2588.

Il 5 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto 2423, "Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità." Nel decreto sono stabilite le procedure amministrative legate al recepimento dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché le modalità di utilizzo delle risorse accantonate.

B) SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il documento si compone dei seguenti capitoli:

1. Glossario;
2. Settori di condizionalità;
3. Soggetti coinvolti;
4. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio;
5. Aspetti generali del controllo in azienda;
6. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.

I seguenti Allegati completano la definizione del sistema di controllo della condizionalità:

Allegato 1 - Criteri di rischio
Allegato 2 - Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP
Allegato 3 - Schema di classificazione delle aziende zootecniche
Allegato 4 - Capacità di stoccaggio degli effluenti espressa in giorni
Allegato 5 - Limiti di Massima Applicazione Standard (MAS)
Allegato 6 - Corsi d'acqua superficiali dell'Emilia-Romagna soggetti all'impegno BCAA1
Allegato 7 - Zone umide dell'Emilia-Romagna
Allegato 8 - Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE.
Allegato 9 - Specifici divieti e regolamentazione delle attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura nei siti Natura 2000
Allegato 10 - Controlli territoriali per i Criteri ambientali – Tabella di corrispondenza tra impegni relativi ai CGO 2 e 3 e risultati dei controlli territoriali
Allegato 11 - Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 4)
Allegato 12 - Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Allegato 13 - Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità
Allegato 14 - Procedura per il calcolo dell'aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell'ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni
Allegato 15 - Linee guida relative all'attività di monitoraggio svolta dagli OP sull'attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari nell'ambito del Protocollo d'intesa del maggio 2012.
Allegato 16 - Linee guida relative all'applicazione dell'allerta tempestiva ed al trattamento delle infrazioni riscontrate nel biennio successivo.
Allegato 17 – Relazioni di controllo, relazione di ispezione e check list

1. Glossario

Ai fini del presente documento sono definiti i termini relativi all'applicazione della condizionalità:

a. **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)**: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 del DM 2588;
b. **Norma (BCAA)**: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM 2588;
c. **Condizionalità**: i CGO e le BCAA di cui alle lettere a) e b);
d. **Settore di condizionalità**: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare riferito a:
 i. Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del Terreno;
 ii. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
 iii. Benessere degli animali.
e. **Organismo di controllo specializzato**: ogni competente autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
f. **Beneficiario**: il soggetto che:
 i. richiede gli aiuti elencati al primo capoverso dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (esclusi gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori e il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
 ii. richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
 iii. ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino);
g. **Azienda**: l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario definito alla lettera f), situate all'interno del territorio nazionale;
h. **Applicabilità**: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
i. **Inadempienza**: l'inosservanza di uno o più requisiti relativi alla Condizionalità. I termini: "Infrazione", "Violazione" e "Non conformità" si considerano sinonimi;
j. **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
k. **Gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
l. **Durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
m. **Pagamento ammesso**: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
n. **Superficie agricola**: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;

o. **Agricoltore**: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
p. **Attività agricola**: una delle seguenti attività:
 i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con DM 7 giugno 2018 n. 5465;
 iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita con DM 7 giugno 2018 n. 5465 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
q. **Cessione**: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
r. **Seminativo**: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
s. **Colture permanenti**: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
t. **Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente**: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014, individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente;
u. **Erba o altre piante erbacee da foraggio**: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
v. **Allerta tempestiva o allerta precoce**: la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
w. **Inadempienza di importanza minore**: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'*azione correttiva*, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del DM 2588, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
x. **Azione correttiva**: azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli

effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza;

y. **Sanzione amministrativa**: ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
z. **Impegno di ripristino**: intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza.
aa. **Reiterazione (Ripetizione)**: di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
bb. **Negligenza:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
cc. **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
 - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.
dd. **Intenzionalità estrema:** in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario;
ee. **Asservimento dei terreni**: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;
ff. **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
gg. **Capi conformi**: in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7, 8) il n° di Capi conformi è uguale al n° di Capi Totali presenti in azienda al momento del controllo meno il n° di Capi non conformi. Nel caso in cui il controllo avvenga su un campione dei capi presenti, il numero dei capi selezionati nel campione di controllo equivale al numero dei Capi Totali e il numero dei capi conformi è uguale al n° di capi selezionati per il controllo meno il n° di capi non conformi. In caso di presenza di non conformità, il rapporto calcolato sulla base del campione dei capi presenti è esteso all'intera consistenza dell'allevamento (per ottenere il numero di capi non conformi presenti in allevamento) oppure il controllo è esteso a tutti i capi presenti in allevamento;
hh. **Fasce tampone**: per quanto attiene all'applicazione della BCAA 1, si hanno le seguenti definizioni:
 - **Fascia tampone**: porzione di terreno adiacente ai corsi d'acqua, dove vige il divieto di fertilizzazione;
 - **Fascia inerbita**: fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti;
 - **Sponda**: alveo di scorrimento non sommerso;

- **Alveo inciso**: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Ciglio di sponda**: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Argine**: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che esse dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

ii. **Superficie sensibile**: nell'ambito del calcolo del parametro di portata delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, alcuni CGO) è la superficie, intesa come "uso del suolo", su cui è applicabile la Norma o il Criterio oggetto di infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.

jj. **Potatura (BCAA7)**: Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla BCAA 7, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc …), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

2. Settori di Condizionalità

Il regolamento (UE) n. 1306/2013, all'Allegato II, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori.

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

I Settori di condizionalità, rispetto ai quali calcolare le riduzioni, sono quelli definiti dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed elencati all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 809/2014:

Ambiente, cambiamenti climatici e Buone condizioni agronomiche del terreno

- ***Tema Acque***
- ***Tema Suolo e stock di carbonio***
- ***Tema Biodiversità***
- ***Tema Livello minimo di mantenimento di terreni***

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- ***Tema Sicurezza alimentare***
- ***Tema Identificazione e registrazione degli animali***
- ***Tema Malattie degli animali***
- ***Tema Prodotti fitosanitari***

Igiene e benessere degli animali

- ***Tema Benessere degli animali***

Il prospetto che segue riporta l'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, definisce i legami con i requisiti della passata programmazione e le condizioni di applicabilità.

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (DM 2588)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Superfici art. 3 (4) lett. d), ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) A livello aziendale, è sufficiente che una parcella aziendale sia in ZVN perché l'azienda debba rispettare il CGO 1
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		Superfici art. 3 (4) lett. d)
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione		Superfici art. 3 (4) lett. d)
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola		Superfici art. 3 (4) lett. d) Tutte le aziende agricole, anche senza terra
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo – Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno – Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)		Impegno **a)** Superfici art. 3 (4) lett. b) Impegno **b)** Superfici art. 3 (4) lett. d) meno le superfici di cui all'art. 3(4) lettera b)
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione – Impegno a) solchi acquai temporanei		Impegno **a)** Superfici art. 3 (4) lett. a) Impegni **b)** e **c)** Superfici art. 3 (4) lett. d)

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (DM 2588)
			– Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati – Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale		
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante		Superfici art. 3 (4) lett. a)
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	Superfici art. 3 (4) lett. d), comprese le superfici forestali L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Superfici art. 3 (4) lett. d), comprese le superfici forestali, ricadenti nei SIC/ZSC
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive		Superfici art. 3 (4) lett. d)

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (DM 2588)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e	Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (DM 2588)
			64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)		
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e Articolo 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento

N.B.: in relazione alla definizione dell'ambito di applicazione, nei casi in cui nell'allegato 1 del DM 2588 viene richiamato l'articolo 3, comma 4, lettera d) dello stesso decreto, le superfici su cui si applicano i Criteri e le Norme corrispondenti sono intese come **tutte le superfici dell'azienda beneficiaria**, comprese le superfici agricole.

3. Soggetti coinvolti

AGREA è responsabile dell'effettuazione dei controlli di condizionalità e dell'applicazioni delle riduzioni degli aiuti per i beneficiari che hanno presentato domande di aiuto ad AGREA, nonché dei controlli sul rispetto dei vincoli di condizionalità per beneficiari che hanno presentato domande di aiuto ad altri Organismi Pagatori ma con terreni in Regione Emilia-Romagna.

Taluni controlli e attività sono stati delegati o assegnati da AGREA ad altri soggetti, quali:

1. AGEA Coordinamento che svolge le seguenti attività:
 - definizione dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di condizionalità (**Allegato 1**);
 - estrazione del campione di condizionalità delle aziende agricole per il controllo delle BCAA e dei CGO di competenza AGREA;
 - esecuzione dei controlli tramite fotointerpretazione o foto satellitari, controlli in campo e incontro con i produttori, in riferimento al rispetto alle BCAA (con esclusione dei controlli di tipo aziendale previsti per le BCAA1, BCAA2 e BCAA3).
2. Settori Agricoltura Caccia e Pesca (SACP) della Regione Emilia-Romagna che eseguono i controlli relativi al rispetto di:
 - CGO1, CGO2, CGO3, CGO4 (escluso le verifiche specialistiche sulle aziende con animali: farmacosorveglianza, igiene delle produzioni zootecniche e alimentazione animale), CGO10;
 - BCAA1, BCAA2 e BCAA3, BCAA7.
3. Altri Organismi Pagatori che eseguono i controlli nelle aziende di competenza amministrativa di AGREA ma con terreni/unità aziendali fuori regione;
4. Servizi Veterinari che eseguono i controlli, esclusivamente sulle aziende zootecniche, in ambito degli specifici piani di controllo riguardanti la registrazione e identificazione degli animali (CGO6, CGO7 e CGO8), la farmaco-sorveglianza, alimentazione animale e l'igiene degli alimenti (CGO4 e CGO5), la lotta alle malattie trasmissibili (GGO9) e il benessere degli animali (CGO 11, CGO12 e CGO13).

AGREA svolge le seguenti attività:

- coordinamento e standardizzazione delle attività di controllo, nonché supervisione degli enti delegati e dei soggetti incaricati dei controlli;
- estrazione dell'eventuale campione aggiuntivo da sottoporre a controllo in loco;
- predisposizione del manuale operativo e del materiale di supporto dei controlli (check list e relazione di controllo); messa a disposizione di strumenti e banche dati finalizzate all'esecuzione dei controlli (GIS, BDN ecc.);
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti alle aziende di cui ha competenza sul procedimento amministrativo, sulla base di quanto stabilito nella normativa nazionale, nelle presenti disposizioni e nella Circolare di AGEA Coordinamento. Tale attività è svolta anche per le aziende non comprese nel campione condizionalità di cui si acquisisce l'esito del controllo svolto da altre Autorità Competenti.

Nella tabella che segue vengono riportati in sintesi gli atti e le norme di condizionalità, divisi per settore di condizionalità e i soggetti responsabili dell'attività di controllo.

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO			
TEMA: ACQUE	**SACP**	**AGEA**	**SS.VV.**
CGO1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	**X**		
BCAA1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua			
Impegno a - divieto di fertilizzazione	**X**		
Impegno b - mantenimento fascia inerbita	**X**	**X**	
BCAA2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	**X**		
BCAA3 -Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	**X**		
TEMA: SUOLO E STOCK DI CARBONIO			
BCAA4 - Copertura minima del suolo Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)		**X**	
BCAA5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione Impegno a) solchi acquai temporanei Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale		**X**	
BCAA6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante		**X**	
TEMA: BIODIVERSITA'			
CGO2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 1. In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.	**X**		
CGO3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	**X**		

TEMA: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI			
BCAA7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	**X**	**X**	
SETTORE SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE			
TEMA: SICUREZZA ALIMENTARE	**SACP**	**AGEA**	**SS.VV.**
CGO4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla sicurezza alimentare			
Verifica impegni componente vegetale	**X**		
Verifica Impegni componente zootecnica			**X**
CGO5 - Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali			**X**
TEMA: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI			
CGO6 - Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini			**X**
CGO7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini			**X**
CGO8 - Regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini			**X**
TEMA: MALATTIE DEGLI ANIMALI			
CGO9 - Regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili			**X**
TEMA: PRODOTTI FITOSANITARI			
CGO10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	**X**		
SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI			
TEMA: BENESSERE DEGLI ANIMALI			
CGO11 - Direttiva 2008/119/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli			**X**
CGO12 - Direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini			**X**
CGO13 - Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti			**X**

4. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio

In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell'art. 68 del regolamento (UE) n. 809/2014, primo capoverso, la percentuale minima di controlli dell'1% è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente.

Il quarto capoverso dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 809/2014 stabilisce però che nei casi in cui il campione di controllo è stabilito da altra normativa, vale la percentuale indicata in tale normativa. Questa fattispecie si applica ai controlli di identificazione e registrazione per gli allevamenti bovini/bufalini (CGO7) e ovicaprini (CGO8), per cui la percentuale di controllo è fissata al 3%.

In applicazione del Protocollo d' Intesa siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome ed AGEA, il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO4, CGO5, CGO 6, CGO7, CGO8, CGO9) ed al benessere animale (CGO11, CGO 12, CGO13) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.
La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta di norma a livello di ciascun Criterio o gruppo di Criteri.
La percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli di condizionalità è la seguente:

- CGO4 (sicurezza alimentare), CGO5 (sostanze ormonali), CGO6 (identificazione e registrazione dei suini), CGO9 (encefalopatie spongiformi), CGO11 (benessere dei vitelli), CGO12 (benessere dei suini), CGO13 (benessere degli animali in allevamento) – 1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri;
- CGO7 (identificazione e registrazione dei bovini) e CGO 8 (identificazione e registrazione degli ovini e caprini) – 3% dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri.

Ai sensi dell'articolo 69(3) del regolamento (UE) n. 809/2014, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale che va dal 20 al 25% del numero minimo di beneficiari da sottoporre ai controlli indicato all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2013 (1%).
Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%.
La selezione del campione casuale non è necessaria per il CGO7 e il CGO8, i cui regolamenti di base prevedono che il campione sia selezionato con criteri di rischio.

Per quanto riguarda il CGO 5 (sostanze ormonali), ai sensi dell'articolo 68 (1, ultimo capoverso) del regolamento (UE) n. 809/2014, la percentuale minima di controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici Piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della salute. Il Piano di Monitoraggio si articola nelle componenti: "Piano", "Extra piano" e "Sospetto", i cui esiti sono acquisiti e valutati integralmente in termini di condizionalità.
Dato che i controlli relativi all'applicazione del Piano di monitoraggio sono molto numerosi e che sono selezionati integralmente con criteri di rischio, essi non sono considerati per la valutazione dell'incidenza delle infrazioni sul campione casuale rispetto a quella sul campione di rischio

5. Aspetti generali del controllo in azienda

La normativa di riferimento sopra richiamata stabilisce l'obbligo, per gli agricoltori beneficiari di aiuti, di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). Saranno quindi effettuati controlli oggettivi in contraddittorio presso le aziende. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura su base nazionale, basato su analisi dei rischi ai sensi di quanto previsto dal Reg (UE) 809/2014 (art. 69). Il rispetto della percentuale di controlli obbligatori relativamente alla condizionalità di cui all'articolo 68 del Reg. (UE) 809/2014, viene verificato a livello di Organismo Pagatore.
Al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, saranno presi in considerazione anche le segnalazioni di non conformità pervenute da altri Enti specializzati (ARPA, Enti gestori di SIC e ZPS, ecc.) rilevate in ambito dei controlli effettuati nell'anno di domanda.
I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria.
L'agricoltore ha l'obbligo di rispettare gli obblighi di condizionalità, riferiti alla propria situazione aziendale (indirizzo produttivo, situazione strutturale): il numero e la tipologia degli impegni differiscono caso per caso.
Oggetto del controllo è l'attività agricola o zootecnica aziendale, i terreni agricoli, le strutture aziendali e gli allevamenti di animali da reddito.
I controlli consistono in un accertamento relativo agli obblighi aziendali di condizionalità il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione, tramite verifica in loco o visualizzazione della documentazione giustificativa presente in azienda (registri, fatture, ecc.), al fine di rilevare ogni eventuale infrazione.
Ogni controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo (Reg. (UE) 809/2014 art. 72). La relazione deve consentire di riesaminare in modo indipendente il dettaglio dei controlli effettuati.
Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti. La resistenza fornita del beneficiario o da altra persona ad effettuare il controllo in loco è causa del rigetto dell'intervento. Le domande di aiuto in questione sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'imprenditore o al suo rappresentante.
Una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.
Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

Aziende estratte a controllo
Il Settore Tecnico e di Autorizzazione di AGREA provvede a validare il campione delle aziende estratte a controllo per l'esecuzione dei controlli in loco dei CGO e delle BCAA.
Qualora di controllo investisse la competenza territoriale di più Organismi Pagatori, le verifiche in loco dei CGO, dei requisiti minimi aggiuntivi e le eventuali BCAA da controllare, verranno svolte dall'O.P. competente per territorio, individuato in base al centro aziendale, impianti o strutture. Pertanto, in caso di unità produttive ricadenti al di fuori della Regione Emilia-Romagna, AGREA formalizzerà la richiesta di effettuazione dei controlli *in loco* provvedendo all'invio delle domande da controllare all'Organismo Pagatore competente per territorio, che eseguirà i controlli in nome e per conto di AGREA, in regime di totale e reciproca assistenza.
Al contempo, AGREA riceverà dagli altri Organismi Pagatori l'elenco delle aziende da sottoporre al controllo, il cui controllo viene comunque delegato. L'O.P. competente per territorio a seguito dei controlli inoltrerà gli esiti all'O.P. richiedente.

L'esito del controllo e le relative risultanze in termini di Portata, Gravità e Durata e percentuale di sanzione viene comunicato all'Organismo Pagatore competente sul procedimento amministrativo che li fa propri ai fini della valutazione dell'erogazione degli aiuti.
Nella Circolare AGEA Coordinamento sono definite le procedure da seguire per la verifica delle aziende che abbiano terreni o centri aziendali al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'Organismo Pagatore **(Allegato 2).**
Si sottolinea che i controlli dei CGO e delle BCAA delle aziende agricole estratte a controllo dagli organismi delegati per la valutazione di ammissibilità e il rispetto degli impegni ex post sulle Misure 112 e 121 del PSR programmazione 2006/2013, sono svolti dallo stesso Ente delegato che gestisce la domanda.
L'identità dei beneficiari estratti non deve essere in nessun modo divulgata al fine di mantenere l'effettività del controllo.
In merito ai controlli effettuati dai Servizi Veterinari si rimanda alle specifiche disposizioni approvate a livello regionale

Preavviso all'azienda
I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Al riguardo è ammesso un preavviso massimo di 48 ore esclusi il sabato e i giorni festivi. Il preavviso può essere comunicato anche al CAA detentore del fascicolo del produttore, per ottenere assistenza nelle verifiche amministrative e collaborare durante le operazioni di controllo presso l'azienda.
Le modalità di preavviso per le aziende che detengono animali sono fissate nelle procedure del Servizio veterinario.
Il preavviso del controllo può essere effettuato tramite telefonata, PEC, fax o telegramma, la scelta va riportata nella relazione di controllo, unitamente alla data di preavviso; la ricevuta del preavviso, ove presente, deve essere allegata al fascicolo di controllo dell'azienda.
Il controllo, a meno di fondati dubbi sulla possibilità di situazioni illegali o presunte frodi, deve essere eseguito durante il giorno in orari compatibili con la possibile presenza del titolare.
Nel caso in cui non sia stato dato preavviso circa l'esecuzione del controllo e si riscontri l'assenza del titolare o la non disponibilità della documentazione, dopo aver contattato il beneficiario o il personale dell'azienda, sarà concesso un tempo di dilazione per la ripresa delle operazioni di controllo non superiore alle 48 ore massime previste per il preavviso. Resta inteso che, se ci sono le condizioni, il tecnico può comunque procedere alle verifiche previste, prelevando copia di tutta la documentazione e fotografando gli elementi controllati.
L'assenza del titolare o di suo rappresentante, nel caso in cui sia stato preavvisato e non abbia fornito notizia di impedimenti oggettivi, qualora comporti l'impossibilità di accedere all'azienda ed alla documentazione relativa, può essere valutata dal nucleo di controllo anche come "mancata collaborazione" e dare luogo ad un esito negativo, è comunque consigliato, ai fini dell'eventuale contenzioso successivo, che i controllori acquisiscano tutti gli elementi di riscontro della mancata esecuzione del controllo (prove fotografiche, testimoniali, dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale, che riporti la data, l'ora e il luogo, in cui si è verificato il mancato reperimento del titolare dell'azienda). Deve tuttavia essere concesso al titolare di documentare eventuali impedimenti imprevisti, valutati i quali, il nucleo di controllo potrà fissare una nuova data nel più breve tempo possibile.

Predisposizione del materiale
Per l'esecuzione dell'attività di controllo sono disponibili i seguenti strumenti:
- elenco nominativo delle aziende oggetto di controllo;
- relazione di controllo precompilata con anagrafica dell'azienda e gli impegni individuati al momento della presentazione della domanda;
- piani colturali delle aziende oggetto di controllo;

- collegamenti con l'anagrafe delle aziende agricole per la verifica delle consistenze territoriali e visualizzazione del fascicolo aziendale;
- check list relative ai singoli vincoli di condizionalità;
- collegamento al GIS per l'eventuale acquisizione delle foto aree dei terreni da controllare, nonché per la verifica se detti terreni ricadono in aree ZVN, ZPS, SIC oppure verificare la presenza o meno di elementi da rispettare (alberi isolati, in filari, siepi ecc.);
- collegamento alla BDN per la verifica della presenza di allevamenti e acquisizione della consistenza zootecnica.

Metodologia di controllo

Di norma i controlli in loco condizionalità constano di due parti:

- la prima parte riguarda la verifica preliminare dell'applicabilità dei CGO e delle BCAA alle aziende agricole sulla base di quanto dichiarato nelle domande presentate e sottoscritte dal titolare dell'azienda;
- la seconda riguarda la verifica riscontro in azienda del rispetto degli Atti applicabili.
- Durante la visita saranno compilate apposite check list relative ai singoli vincoli di condizionalità.
- Ogni check list illustra nel dettaglio gli elementi di verifica, se rispettati o meno. I casi di non conformità in cui una infrazione è considerata commessa con intenzionalità. Riguardo la quantificazione delle infrazioni in termini di portata, gravità e durata, nel caso di infrazioni imputabili a negligenza, questa saranno verificate da AGREA sulla base delle risultanze dei controlli pervenuti.

Esecuzione dei controlli e notifica esiti

Al fine di eseguire un controllo approfondito del rispetto degli obblighi di condizionalità, i controllori dovranno valutare attentamente gli elementi caratterizzanti la situazione aziendale e territoriale.
In relazioni alle caratteristiche aziendali dovranno essere costituiti nuclei di controllori con competenze tecniche specifiche. Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio. All'incontro presenzieranno il titolare o un suo incaricato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Devono essere sempre registrate le date di inizio e fine controllo e il controllo deve essere ultimato **entro un mese dalla verifica in loco**. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.
La documentazione utilizzata (stampe BDN, registri di stalla, registri trattamenti, foto, fatture di acquisto, modelli 4, ecc.) per lo svolgimento del controllo deve essere allegata in copia alla documentazione di controllo, allo scopo di consentire la "ripercorribilità" dello stesso in occasioni di AUDIT dei Servizi della Commissione Europea o di controlli di II livello da parte di AGREA.
I documenti fotografati o le eventuali foto di situazioni anomale riscontrate in azienda, eseguite con apparecchi digitali devono essere stampate e firmate e datate sul retro.
Nel caso in cui, all'atto del controllo si rilevi un'infrazione che dia luogo a sanzione di condizionalità, l'agricoltore ha la possibilità di eseguire un intervento di ripristino o una azione correttiva, se prevista per lo specifico impegno.
In caso di infrazione verrà quantificato il valore dei parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata).
Per quanto attiene a quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore Medio, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dall'articolo 39 (1) del regolamento (UE) n. 640/2014.
Nelle check list sono anche indicate:

- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali si attiva il sistema di allerta tempestiva e sono previste le azioni correttive, come previsto dall'articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile;

- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

Per quanto attiene alle BCAA:
- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

Per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l'infrazione interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

Si ricorda che, come stabilito dall'articolo 73(3) del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un'inadempienza a questo criterio è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all'interno del settore di condizionalità del criterio.
L'eventuale riscontro che un beneficiario non rispetti le prescrizioni vincolanti in materia di tutela ambientale, sanità e di igiene e benessere degli animali dovrà essere notificato alle Autorità competenti.
Al fine di evitare contestazioni sulle irregolarità riscontrate è necessario che, in caso di infrazione, in sede di controllo vengano verificati tutti gli elementi (documenti, autorizzazioni, registri) ed acquisite fotografie atte a descrivere la situazione riscontrata e documentare gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno. È opportuno che il titolare dell'azienda apponga la firma sul materiale eventualmente prelevato in copia e che il funzionario controllore identifichi con precisione gli elementi oggetto di controllo apponendo la propria firma su documenti e registri visionati indicandone le parti oggetto di controllo.
Qualora il titolare o il rappresentante aziendale si rifiuti di sottoscrivere la relazione di controllo, i tecnici controllori faranno presente che la mancanza della sottoscrizione comporta l'accettazione delle risultanze del controllo e non potranno essere accolte eventuali dichiarazioni formulate dall'azienda.
La documentazione di controllo deve essere conservata per almeno 10 anni a cura del titolare dell'esecuzione dei controlli.
I controlli eseguiti dovranno essere inseriti nel Registro Unico dei Controlli (RUC).
Per i controlli eseguiti dai Servizi Veterinari gli esiti dei controlli dovranno essere caricati nell'applicativo controlli della BDN, contestualmente alla documentazione in cui si rilevano le non conformità rilevate.
AGREA acquisirà la documentazione del controllo, ne valuterà puntualmente gli esiti proposti dai tecnici controllori, in particolare la valutazione dei parametri di portata, durata e gravità
Al temine di tutti i controlli AGREA valuterà nel proprio sistema informativo le risultanze di tutti i controlli svolti nei diversi ambiti di condizionalità, procederà all'applicazione di eventuali infrazioni dovute a negligenza, reiterazione o intenzionalità e notificherà all'azienda agricola il tipo di infrazione riscontrata e la percentuale di decurtazione da applicare agli aiuti spettanti.

Allerta tempestiva e azioni correttive
In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva nei confronti del beneficiario.
L'azione correttiva corrispondente, nei casi previsti, è descritta per ogni Criterio o Norma e per ogni impegno violato.
In caso di assegnazione di una azione correttiva, il controllore dovrà procedere con un secondo sopralluogo in azienda, nel corso della campagna di controllo o al più tardi nel corso della campagna successiva, per verificare la realizzazione delle azioni correttive, redigendo una seconda relazione di controllo, della quale si rilascia copia in azienda, e completando le relative check list per i soli ambiti oggetto di controllo.

Nel caso in cui l'azienda realizzi l'azione correttiva corrispondente entro i termini fissati dall'autorità competente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39(3) del regolamento (UE) n. 640/2014.
Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo (secondo controllo o follow-up) mirato a verificare la correzione dell'inadempienza di natura minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si verifichi che l'azienda non abbia realizzato l'azione correttiva nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.
Nel caso in cui l'azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all'1%, in relazione all'anno della prima constatazione durante l'applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione è considerata ripetuta.
Si possono avere i seguenti casi:

- ***Applicazione ripetuta dell'allerta tempestiva***

Il beneficiario che abbia ricevuto un'allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo compreso l'anno del controllo che ha determinato l'applicazione dell'allerta tempestiva.
Esempio
Inadempienza di importanza minore con allerta tempestiva per la BCAA3 nell'anno 2016. La nuova allerta tempestiva per la stessa Norma potrà essere data a partire dalla campagna controlli 2019.

- ***Rilevazione della nuova inadempienza con correzione della prima***

Può darsi il caso in cui, dopo l'assegnazione di un'allerta tempestiva per un Criterio o una Norma, un nuovo controllo, svolto entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, rilevi a carico di un beneficiario una nuova inadempienza, di qualsiasi entità, per il Criterio o la Norma oggetto di allerta tempestiva, ma sia riscontrata l'avvenuta esecuzione dell'azione correttiva impartita.
Alla nuova inadempienza sarà associata la riduzione calcolata, anche se avesse caratteristiche tali da poter essere considerata d'importanza minore, ma essa non sarà considerata ripetuta, né dovranno essere applicate riduzioni retroattive.
Esempio
Anno 2015 – inadempienza minore con allerta tempestiva per il CGO10;
Anno 2015 – secondo controllo e verifica della corretta attuazione dell'azione correttiva;
Anno 2017 – nuovo controllo per il CGO10 e rilevazione di una infrazione per negligenza con riduzione = 5%. La % è applicata senza triplicazione e senza retroattività dell'inadempienza 2015.

Impegni di ripristino
Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda ha l'obbligo di ripristinare le condizioni di conformità entro tempi fissati.
Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo che avvenga entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino nei termini previsti, l'infrazione sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate

Inadempienze che causino l'emissione di una sentenza di condanna di reati penali
Nella definizione degli esiti derivanti dalle inadempienze commesse dai beneficiari e portate a conoscenza degli OP in qualsiasi modo, oltre alle fattispecie di intenzionalità previste nei capitoli relativi a ciascuna CGO e BCAA della presente documento e nel capitolo 6 "Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed

esclusioni", sarà presa in considerazione l'emissione a carico dei beneficiari di una sentenza penale di condanna di qualsiasi grado connessa al comportamento non conforme.
Nel momento in cui l'OP competente venga a conoscenza dell'avvenuta condanna in via definitiva, la non conformità ad essa collegata è considerata come commessa intenzionalmente e si applicano le relative percentuali di riduzione degli aiuti o l'esclusione da essi, secondo quanto riportato nel capitolo 6 "Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni".

Controlli di Qualità

L'attività dei controlli in ambito di condizionalità sarà oggetto, da parte di funzionari del Settore Tecnico e di Autorizzazione di AGREA, di monitoraggio e verifica.
Il monitoraggio prevede la verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo mediante predisposizione di report periodici.
La verifica comporterà ispezioni in affiancamento ai controllori al fine di verificare il rispetto di quanto disposto nel presente manuale e la standardizzazione delle attività di verifica. Al termine dell'attività saranno verificati i fascicoli di controllo per verificarne la completezza documentale e la corretta interpretazione degli esiti.
Anche sui controlli svolti dai Servizi Veterinari verranno svolti delle verifiche sulla documentazione di controllo elaborata e la congruenza con le informazioni riportate nelle banche dati dei controlli.
I tecnici e gli operatori dovranno collaborare e mettere a disposizione tutti i materiali di controllo.

SPECIFICHE TECNICHE CONTROLLI E MECCANISMO DI VALUTAZIONE DELLE INFRAZIONI

SETTORE 1
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO
SETTORE 1

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento

- ✓ Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
- ✓ Articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili":
 - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
- ✓ Articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":
 - sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A - III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- ✓ D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- ✓ Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati;

Ambito di applicazione

Il presente Atto si applica a tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4 lettera d) del DM 2588, ricadenti totalmente o in parte in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN). Sono designate vulnerabili le zone di cui all'Art. 30 del Titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica" di cui alle norme del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n. 40 del 21 dicembre 2005 (B.U.R n. 20 del 13 febbraio 2006) e Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 21 gennaio 2013 recante "Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione all'articolo 36 comma 7-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 20.

<u>Provvedimenti regionali di approvazione del Programma di Azione nelle zone vulnerabili</u>:

- ✓ Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017, emanato dal Presidente della Giunta regionale con Decreto n. 209 del 31 dicembre 2017, "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" Titolo I, Titolo II recante tra l'altro il Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, Titolo III, Titolo IV e Allegati, compatibili con le previsioni del decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.
- ✓ Determinazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 19993 del 30 novembre 2018: "Regolamento regionale n. 3/2017 – Decorrenza del divieto di utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento; precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento, del digestato e delle acque reflue".

- ✓ Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 619 del 08/06/2020: "Nuova designazione di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, in attuazione della direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole".

Descrizione degli impegni

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione superfici agricole comprese in tutto o in parte nelle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN), in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 3/2017, si distinguono nelle seguenti tipologie: obblighi amministrativi;

A. Obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Sul sistema GIS di AGREA sono caricate le informazioni relative alle superfici agricole che ricadono in ZVN, al momento della compilazione del Piano Colturale se l'agricoltore ha superfici agricole ricadenti in tali aree in automatico si attivano gli impegni previsti per il CGO 1.

Elementi di Verifica

A - Obblighi amministrativi

In Regione Emilia-Romagna chiunque, in zone vulnerabili ai nitrati, produca o utilizzi effluenti di allevamento o digestato deve darne comunicazione all'autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività. La stessa comunicazione è obbligatoria in caso di cessione di effluenti per l'utilizzazione agronomica. L'utilizzatore o il titolare di allevamenti ubicati fuori dal territorio regionale e che distribuisca effluenti o digestati anche nel territorio regionale, deve presentare comunicazione in Emilia-Romagna e allegare gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio regionale.

Le modalità di presentazione, i contenuti e le procedure autorizzative della comunicazione, sono dettagliate agli artt. 23, 24 e 25 del regolamento regionale n. 3/2017.

La comunicazione deve essere integrata dalla documentazione tecnica, da aggiornarsi annualmente, in caso di variazioni, che deve essere conservata presso una sede aziendale da indicarsi ed essere resa disponibile per i controlli. La documentazione è costituita:

- il **Piano di Utilizzazione Annuale** (PUA) ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 3/2017;
- il Registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati oppure le schede di utilizzazione dei fertilizzanti ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 3/2017;
- copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5000 o 1:10000, recante l'individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale;
- eventuale contratto fornitura effluenti

Gli adempimenti amministrativi e di utilizzo per le aziende, previsti dal Regolamento regionale n. 3/2017 e precisati dalla Determina n. 19993/2018 sono semplificati nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI AZIENDA	ZONE VULNERABILI		
	Documentazione da consultare presso l'Autorità Competente	**Documentazione da consultare presso Azienda**	**Condizioni Operative (1)**
Azienda con Allevamento (=< 1.000 kg azoto/anno e con superficie in ZVN =< 6 ha di SAU)). Azienda senza allevamento con superficie in ZVN =< 6 ettari di SAU	Eventuale contratto fornitura effluenti/digestato	Eventuale contratto fornitura effluenti/digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni	N zootecnico 170 kg/ha/anno; MAS
Azienda con Allevamento (> 1.000 e =< 3.000 kg azoto/anno). Impianti =< 3.000 kg azoto/anno	Comunicazione eventuale contratto fornitura effluenti/digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*) Eventuale contratto fornitura effluenti/digestato	N zootecnico 170 kg/ha/anno; MAS
Azienda con Allevamento (> 3.000 kg azoto/anno). Azienda IPPC (D. Lgs. 59/2005). Aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA. Impianti biogas (> 3.000 kg di azoto/anno)	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti/digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni.	PUA (2) Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*) Eventuale contratto fornitura effluenti/digestato.	N zootecnico 170 kg/ha/anno; MAS
Aziende che utilizzano =< 3.000 kg/anno diazoto da correttivi da materiali biologici da compost		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia	MAS
Aziende che utilizzano > 3.000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici da compost		PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia	MAS
Azienda senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (> 1.000 e =< 3.000 kg azoto/anno)	Se effettua trattamenti diversi dallo stoccaggio: - Comunicazione (3) - Contratto fornitura effluenti/digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia Contratto fornitura effluenti/digestato. Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*)	N zootecnico 170 kg/ha/anno; MAS

TIPOLOGIA DI AZIENDA	ZONE VULNERABILI		
	Documentazione da consultare presso l'Autorità Competente	**Documentazione da consultare presso Azienda**	**Condizioni Operative (1)**
Azienda senza allevamento che usa Effluenti/digestato - DETENTORE (> 3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione. Contratto fornitura effluenti/ digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni	PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratto fornitura effluenti/digestato. Contratti terreni in affitto, disponibilità (*)	N zootecnico 170 kg/ha/anno; MAS
Azienda senza allevamento che non usa effluenti/digestato e con SAU in ZVN > di 6 ettari		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia	MAS

(1) Il limite di 170 kg/ettaro/anno di azoto di origine zootecnica è inteso come media aziendale.
(2) Non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di N/anno.
(3) Se viene effettuato solo lo stoccaggio e si opera sui terreni in proprietà o in affitto non si è tenuti a presentare la comunicazione.
() Eventuali visure catastali se richieste dall'autorità competente*

Il titolare degli allevamenti di suini e avicoli, soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), deve, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 25 del regolamento regionale n. 3/2017, elaborare i piani di utilizzazione agronomica annuali e comunicare all'autorità competente con le modalità previste, i dati e le informazioni standard richieste, nonché produrre e conservare la documentazione tecnica prevista dallo stesso Regolamento.
Il titolare dell'azienda agricola o dell'impianto può cedere gli effluenti o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In tal caso, il titolare dell'azienda agricola che cede gli effluenti, deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni sull'utilizzazione degli effluenti all'autorità competente ed a produrre la relativa documentazione.
Il detentore è assimilato ad un'azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici.
La comunicazione di spandimento deve essere presentata dal produttore e dal detentore, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle rispettive attività.
Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento e/o altri fertilizzanti azotati, in aree ZVN, sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando su carta libera o su supporto magnetico, entro 15 giorni dall'intervento, i seguenti dati:
a) la superficie degli appezzamenti utilizzata per la distribuzione, riportando i codici delle particelle catastali componenti;
b) la coltura praticata;
c) la data di distribuzione (gg/mm/aaaa);
d) il tipo di fertilizzante;

e) il contenuto percentuale in azoto (titolo);
f) la quantità totale.

Il Titolare deve conservare presso la sede aziendale o altra sede, da comunicare all'Autorità competente, la seguente documentazione:
a) il registro cartaceo o informatizzato;
b) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5000 o 1:10000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale.
La cessione a terzi degli effluenti di allevamento e/o di altri fertilizzanti azotati comporta l'obbligo di registrazione delle quantità cedute annotando oltre ai dati relativi alla data di cessione anche: quantità, tipologia e nome dell'azienda nella colonna relativa alla coltura.
Come previsto dal Regolamento regionale n. 3/2017, sono escluse dalle registrazioni e dai relativi adempimenti le aziende con allevamenti con produzione annua di azoto al campo non superiore a 2000 kg, e le aziende senza allevamento con superficie in zona vulnerabile non superiore a 6 ettari di SAU.
Inoltre, per le imprese senza allevamento che applicano i Disciplinari di Produzione Integrata, l'adempimento della registrazione è rispettato con la registrazione degli interventi di fertilizzazione nelle apposite schede.
Le aziende biologiche che utilizzano effluenti di allevamento possono registrare gli interventi di fertilizzazione nella scheda colturale, purché siano riportate tutte le informazioni previste e la scheda sia accompagnata dalla cartografia.
Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi da adempiere, le aziende produttrici (o i detentori) sono classificate in funzione della produzione o utilizzazione di "azoto al campo"[1]. Per il calcolo di questo parametro si fa riferimento a quanto definito nelle tabelle riportate di seguito e approvate nel Regolamento Regionale 3/2017.
La classificazione delle aziende agricole e dei relativi obblighi amministrativi è fatta in funzione della ubicazione territoriale (in zona ordinaria o vulnerabile ai nitrati) dell'allevamento o, in caso di soggetto che acquista da terzi il liquame/letame, dal luogo di stoccaggio dello stesso.

Nell'**Allegato 3** alle presenti disposizioni si riporta uno schema sintetico della classificazione delle aziende in funzione dell'azoto-campo prodotto per le aziende che ricadono in aree ZVN o in zone ordinarie.

Verifiche
In caso il CGO 1 sia attivato per l'azienda, si dovrà obbligatoriamente compilare la check list di controllo, ovvero acquisire la dichiarazione di non utilizzo di concimi azotati o effluenti zootecnici in ZVN. Resta intesa che qualora il controllore accerti che le particelle aziendali non ricadono in ZVN l'atto non è applicabile e non è necessario compilare la relativa check list.
Ai fini di caratterizzare l'azienda va verificata la superficie ricadente in ZVN, l'utilizzo di effluenti zootecnici e la quantità di azoto campo prodotto, rilevabile dalla comunicazione di spandimento oppure se non presente la stima della quantità prodotti in relazione al numero dei capi presenti.
Il controllore deve verificare, in relazione alle caratteristiche aziendali, la presenza della documentazione e la sua conformità. Tale documentazione è acquisibile parzialmente anche presso gli uffici dell'Autorità competente, tramite consultazione dell'applicativo gestione effluenti.
La presenza di terreni di terzi in asservimento (utilizzati) per lo spandimento deve essere riportata nella comunicazione che ogni utilizzatore deve presentare.

[1] Azoto contenuto negli effluenti zootecnici al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio

Nel caso che uno dei punti di verifica sia negativo, l'azienda è in infrazione per la condizionalità, ed è necessario un eventuale intervento di ripristino per regolarizzare la posizione aziendale.
In particolare, si precisa:

Presenza e conformità della documentazione amministrativa

Le aziende zootecniche o il detentore che utilizzano gli effluenti zootecnici, come detto, sono tenuti a presentare la comunicazione e sono tenuti a conservare per due anni (presso una sede aziendale da loro indicata nella comunicazione) la seguente documentazione, che dovrà essere resa disponibile al momento del controllo:
1) Visure catastali e Planimetria catastale (in originale o copia fotostatica), dei terreni non di proprietà e i relativi aggiornamenti (es. denuncia di variazione colturale, tipo frazionamento ecc;
2) Eventuali contratti di affitto, atti privati, convenzioni o altra documentazione attestante il diritto reale di godimento o il contratto in base al quale si ha la disponibilità del terreno per lo spandimento;
3) il registro di utilizzazione (cartaceo o informatizzato) degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati su cui vanno registrati entro 15 giorni dalla distribuzione:
a) la superficie degli appezzamenti utilizzata per la distribuzione, riportando i codici delle particelle catastali componenti;
b) la coltura praticata;
c) la data di distribuzione (gg/mm/aaaa);
d) il tipo di fertilizzante;
e) il contenuto percentuale in azoto (titolo);
f) la quantità totale
La verifica dei dati contenuti nel registro è finalizzata all'accertamento:
- della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
- del rispetto del buon utilizzo agronomico e delle dosi, dei volumi e dei periodi di distribuzione.
4) altro documento utile ai fine del controllo è il PUA, che riporta una serie di informazioni inerenti alla superficie agricola utilizzata (SAU) quali:

- l'elenco delle particelle (identificazione catastale e titolo di disponibilità), componenti l'appezzamento destinato allo spandimento degli effluenti zootecnici;
- copia della porzione della Carta Tecnica Regionale (CTR) o Carta tematica specifica (carta degli spandimenti) riportante la delimitazione dell'area omogenea individuata da una lettera e gli appezzamenti utilizzati individuati da un numero.

Inoltre, il PUA deve riportare informazioni relative alle irrigazioni e delle tecniche utilizzate per lo spandimento (macchine utilizzate e titolo di possesso).
In caso di assenza o non conformità della documentazione il controllo sarà negativo.
Inoltre, si deve verificare che i dati riportati in Comunicazione siano conformi a quanto riscontrato in azienda, in particolare riguardo al carico animale presente in allevamento, alla superficie aziendale disponibile per lo spargimento e alla corrispondenza dei contenitori di stoccaggio. In merito alla consistenza zootecnica si confronta che quanto dichiarato in comunicazione sia congruo con la consistenza media annua dei capi detenuti desumibile dalla BDN.
Il dato della consistenza territoriale disponibile si può verificare dal piano colturale messo a disposizione da AGREA, integrato dai terreni messi a disposizione per la distribuzione degli effluenti zootecnici.
Il rapporto tra l'azoto prodotto e la superficie disponibile allo spandimento deve rispettare il limite di 170 kg per ettaro ZVN/anno.
Nel caso di incongruenza, tra quanto dichiarato in comunicazione e quanto accertato in sede di verifica, sarà considerata una infrazione di condizionalità.

B) <u>Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti</u>

Tutti gli allevamenti stabulati che producono effluenti zootecnici devono essere dotati di idonei impianti di stoccaggio, con capacità tale da contenere la quantità di effluenti prodotta dalla consistenza zootecnica mediamente detenuta.

Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionate in base alla produzione annuale di azoto netto al campo proveniente dall'attività di allevamento, ai sistemi particolari di trattamento delle deiezioni avicunicole ed ai particolari cicli produttivi nell'allevamento avicolo. La capacità di stoccaggio degli effluenti espressa in giorni è riportata nell'**Allegato 4** alle presenti disposizioni.

Gli allevamenti che producono annualmente oltre 1.000 kg di azoto al campo, valore da calcolarsi utilizzando la tabella dell'**Allegato 3** devono avere una capacità minima di **stoccaggio dei letami** e dei materiali ad essi assimilati pari al volume prodotto in 90 giorni, calcolato sulla consistenza media di allevamento.

La capacità di stoccaggio è aumentata a 120 giorni nel caso si debbano stoccare deiezioni di allevamenti avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Per gli allevamenti avicoli su lettiera con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere esauste, dopo l'asportazione dal ricovero, possono essere trasportate direttamente in campo e disposte in cumuli.

Devono essere dotati di una capacità minima di **stoccaggio dei liquami**, pari al volume prodotto almeno in centottanta giorni, calcolato con riferimento alla consistenza media dell'allevamento:

a) gli allevamenti che in ZVN producono quantitativi annuali di azoto superiori a 1.000 kg;
b) gli allevamenti, ubicati in Zona ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi superiori a 3.000 kg/anno di azoto;
c) gli allevamenti, ubicati in Zona ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi inferiori a 3.000 kg/anno di azoto ma corrispondenti a più di un terzo della produzione totale annua di azoto;

La capacità di stoccaggio dei liquami è ridotta a 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, ricompresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno-vernini per almeno un terzo della SAU totale.

Per gli allevamenti che producono un quantitativo di effluenti in azoto campo pari o inferiore a 1.000 kg anno, da calcolarsi ricorrendo ai dati della tabella dell'**Allegato 3** i liquami e i letami devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle norme comunali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. In questo ambito, pertanto, i requisiti generali da soddisfare dovranno avere a riferimento i seguenti aspetti:

a) raccogliere le urine e le feci prodotte nei locali dove alloggiano gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella concimaia mediante condotte adeguate;
b) evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo e natura: ciò non potrà che realizzarsi attraverso sistemi del tipo dei pozzi neri per la raccolta dei colaticci e modalità costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in condizioni di pioggia al di fuori dell'area della concimaia (attraverso ad esempio cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.);
c) garantire la tenuta attraverso l'impiego di manufatti di adeguata tipologia ed utilizzando idonee modalità costruttive.

Per gli allevamenti con produzione di azoto campo maggiore di 1.000 KG, le platee di stoccaggio del letame devono essere delimitate su 3 lati da un cordolo perimetrale avente altezza minima di 0.10 m, con apposita rampa di accesso, tale da garantire l'ingresso delle macchine operatrici.

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva

di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
I requisiti tecnici e costruttivi degli impianti di stoccaggio sono definiti dal Regolamento regionale n. 3/2017.
Inoltre, i contenitori di liquame, dopo dieci anni dall'entrata in esercizio, dovranno essere sottoposti a verifica mediante nuova relazione di collaudo, a firma di un tecnico iscritto ad albo professionale, comprovante il permanere delle condizioni di idoneità della struttura.

Verifiche
Sarà verificata, nelle aziende con allevamenti:
- la presenza degli impianti di stoccaggio delle deiezioni liquide o solide (materiali palabili);
- il corretto dimensionamento degli impianti di stoccaggio delle deiezioni liquide o solide (materiali palabili) in relazione alla specie allevata, al tipo di allevamento, al numero di capi mediamente presenti.

Dai dati riportati in comunicazione è possibile risalire alla capacità di stoccaggio necessaria per il rispetto del periodo di autonomia previsto per l'azienda.
Sarà verificata la presenza di fenomeni di percolamento dovuti sia a cattiva gestione che al corretto dimensionamento del manufatto.
In caso l'impianto di stoccaggio non sia correttamente dimensionato, si verificherà la presenza dell'avvio dell'iter burocratico di adeguamento degli impianti. L'azienda deve regolarizzarsi entro i termini definiti dall'Autorità competente.
Per la conferma dello stato di manutenzione e di impermeabilità degli impianti di stoccaggio di liquame, compresi i pozzettoni di raccolta del percolato delle platee di stoccaggio del letame, va verificata la presenza della relazione di collaudo decennale, rilasciata da libero professionista.
Nel caso in cui uno degli elementi di verifica sia negativo l'azienda è in infrazione per la condizionalità.

C) <u>Obblighi relativi ai massimali ad ettaro</u>
Le aziende che posseggono terreni in aree vulnerabile ai nitrati, devono rispettare i massimali di distribuzione di azoto per ettaro per anno.
La quantità di effluente zootecnico, palabile o non palabile, non deve determinare un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo.
In ogni caso gli apporti di azoto (fertilizzazioni azotate) alle colture, nei terreni in ZVN, devono rispettare i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) di azoto efficiente per coltura riportati nell'**Allegato 5** alle presenti disposizioni, nonché le norme attinenti ai divieti spaziali e i periodi di divieto stabiliti nel successivo punto D.
L'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi minerali si considera costante pari a 1, quella degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altre biomasse destinati all'utilizzo agronomico deve essere determinata sulla base dei livelli di efficienza, i cui valori medi sono di seguito riportati:
a) 60% per i liquami avicoli, le frazioni chiarificate di digestati di qualsiasi provenienza;
b) 55% per i liquami suinicoli e digestato tal quale da liquami suini
c) 50% per i liquami bovini e digestati da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse e digestati da sole biomasse;
d) 40% per i letami, le sostanze palabili assimilate, compresa la frazione solida del digestato e i correttivi da materiali biologici.
Le aziende che utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento, oppure da digestato da biomasse anche trattate o eventualmente in miscela con effluenti d'allevamento, le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e quelle di allevamenti bovini con più di 500 Unità Bestiame adulto (UBA) se utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento o digestato, sono tenute ad elaborare un Piano di Utilizzazione agronomica annuale (PUA) attenendosi ai limiti di MAS. Qualora le suddette aziende

siano in grado di dimostrare rese produttive maggiori di quelle stabilite per definire i MAS dovranno provvedere ad elaborare un bilancio dell'azoto secondo le indicazioni riportate nel Regolamento regionale n. 3/2017.

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

Verifiche

La verifica dei quantitativi massimi distribuiti ad ettaro si fa dal registro di fertilizzazione o dalle schede previste dai disciplinari di produzione integrata, verificando che sia rispettato il limite di azoto previsto.
Ai fini del calcolo dell'azoto disponibile alla coltura si tiene conto dell'azoto efficiente.
L'efficienza dell'azoto distribuito con

- i concimi minerali si considera costante pari al 100% (la quantità distribuita è tutta disponibile per la coltura);
- gli ammendanti (letame e compost) si considera indicativamente al 40% (la quantità distribuita è disponibile per la coltura nella misura del 40%);
- i liquami degli avicoli e dei suini si considera indicativamente al 60%; per il liquame dei bovini si considera indicativamente al 50%.

Ai fini della verifica può essere di supporto il Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici (PUA), qualora aggiornato e coerente con i dati riportati nel registro di fertilizzazione, che è concepito per

- conseguire un sostanziale equilibrio tra l'azoto che si intende apportare al terreno ed il prevedibile fabbisogno delle colture;
- individuare modalità di distribuzione dei fertilizzanti tali da garantire percentuali di efficienza di livello "buono";
- individuare il tipo di superfici (ZVN/ZO) dove viene distribuito l'effluente.

Nella tabella seguente sono riportati i valori indicativi dei diversi fertilizzanti organici, utilizzabili qualora non si disponga di valori analitici (kg di azoto per tonnellata di prodotto distribuito).

Fertilizzante organico	Azoto (kg/t t.q.)
Letame - bovino - suino - ovino	 3 – 7 5 6 – 11
Materiali palabili - lettiera esausta polli da carne - pollina pre-essiccata	 30 – 47 23 – 43
Liquame - bovini da carne - bovini da latte - suini - ovaiole	 3 – 5 4 – 6 4- 5 10 – 15

Si ha violazione quando non risultano rispettati i massimali di azoto per coltura e, nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici non siano rispettati i massimali di 170 kg di azoto per ettaro ZVN/anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

D) <u>Obblighi agronomici – Divieti di utilizzazione degli effluenti e corretta gestione dei cumuli temporanei</u>

Vincoli Spaziali

L'utilizzo agronomico dei liquami, del letame e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei concimi azotati, degli ammendanti organici è vietato:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- In relazione alle colture, il divieto si applica:
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
- entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i letami;
- entro 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i liquami;
- entro 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- limitatamente ai liquami, nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento regionale;
- Ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione e dalle norme e regolamenti di settore.
- Le disposizioni sui divieti di utilizzo in prossimità dei corsi d'acqua non si applicano:
- ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non confluenti in corpi idrici naturali (esempio canali per uso irriguo);

- ai corpi idrici artificiali con arginatura coincidente con la sponda;
- ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.

Nelle fasce di divieto si deve favorire lo sviluppo di una copertura erbacea permanente, anche associata ad una coltura legnosa ed è raccomandata la costituzione di siepi e di superfici boscate. Non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto (semina e piantumazione).

Lo spandimento di effluenti zootecnici è vietato in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione:

1 – in caso di spandimento di **letami**, su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e, laddove possibile, l'applicazione di appropriate pratiche per la conservazione del suolo. Sui terreni arativi, deve essere praticata l'incorporazione del letame entro il giorno seguente;

2 – è vietato utilizzare **liquami** su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.

3 – È consentito l'utilizzo di liquami su appezzamenti con pendenze sino al 20% in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, secondo la disciplina contenuta nelle norme tecniche.

4 – In caso di aree agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, l'applicazione di liquami è permessa su terreni in pendenza fino al 30% purché i carichi di azoto e di liquame siano frazionati in modo da non superare, per ogni applicazione, rispettivamente i 50 kg/ha e le 35 t/ha. Nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva, è fatto obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale, secondo quanto previsto dalle norme tecniche.

Vincoli temporali

Al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzazione dei fertilizzanti azotati è vietata nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino all'ultimo giorno del mese di febbraio.

Dei novanta giorni di cui sopra, sessantadue sono continuativi dal 1°dicembre al 31 gennaio e i restanti ventotto sono definiti in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo sono predisposti dalla Regione, sulla base di dati fornititi dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), appositi bollettini agrometeorologici con le indicazioni sui possibili periodi di spandimento, che saranno pubblicati su sito dell'Agenzia.

Cumuli temporanei di letame

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli non si configura come stoccaggio ed è praticato a fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.

L'accumulo temporaneo è ammesso sul suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi, dopo uno stoccaggio avviato almeno da 90 giorni, elevabili a 6 mesi nel caso di letame da bovini da latte su prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili).

Per la lettiera degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni può prevedersi un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi a condizione che siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione. Tali misure devono almeno comprendere la copertura integrale del cumulo con un telo di materiale plastomerico, accuratamente assicurato alla base. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei letami o delle lettiere esauste

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.
L'accumulo non è ammesso:

- nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione/derivazione;
- a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
- a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 (aree di tutela che in Regione Emilia-Romagna sono localizzate nel Parco regionale del Delta del Po)
- ad una distanza inferiore a 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivo di terzi, se utilizzati in zona agricola, qualora non siano previste indicazioni specifiche dai regolamenti comunali di cui al successivo alinea;
- a distanza inferiore a 5 metri da strade statali, provinciali, comunali

Verifiche
Da una verifica oggettiva in campo o dall'analisi del registro di utilizzazione si accerterà se siano stati rispettati tutti i divieti previsti.
Inoltre, è necessario verificare dai dati analitici, dal registro di utilizzazione e dal PUA che le aziende che aderiscono alla deroga rispettano le seguenti condizioni:

- sono ammessi effluenti bovini, sia palabili che non palabili, sia tal quali che trattati;
- sono ammessi effluenti suini, per la sola frazione liquida derivante dal trattamento di separazione solido/liquido attuato con impianti tali da permettere di ottenere un materiale chiarificato con un rapporto azoto/fosfato di almeno 2.5 (verifica dati analitici). Si precisa che la frazione solida ottenuta non deve essere destinata a terreni aziendali in zona vulnerabile (utilizzato in ZO oppure essere destinato al di fuori dell'azienda)
- che almeno il 70% della SAU sia coltivato a mais (seminato entro i primi di aprile), cereali autunno-vernini seguiti da un erbaio estivo, cereali estivi seguiti da un erbaio autunno-vernino, prati temporanei e permanenti purché non abbiano la prevalenza le specie leguminose;
- che sia distribuito entro il 30 giugno di almeno i 2/3 degli effluenti;
- che non si utilizzi fosforo sotto forma di concime minerale.

In caso di presenza di accumuli temporanei di letame si verifica che siano rispettati i divieti, i quantitativi accumulati siano funzionali alle esigenze colturali e che non vi siano fenomeni di dispersione di materiale nella rete scolante superficiale.
In caso di mancato rispetto di uno dei divieti previsti, l'azienda sarà in infrazione di condizionalità.

Inadempienza con effetti extra aziendali: si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (**B**) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (**D**) abbia **effetti extra aziendali** quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Determinazione dell'infrazione:
Ai fini della determinazione dell'esito del controllo si tiene conto di quanto definito nella Circolare di AGEA Coordinamento n. 58928/2022 in termini di quantificazione dei parametri di portata, gravità e durata eventualmente adattati agli impegni stabiliti a livello locale dalle disposizioni vigenti, nonché degli elementi che determinano l'applicazione della intenzionalità dell'infrazione.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.

Classi di violazione

- ***Livello basso:*** nel caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione (**D**) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari
- ***Livello medio*** nei seguenti casi:
 - non rispetto dei divieti di utilizzazione (**D**) su una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN o superiore a 2 ettari **oppure**
 - con impianti di stoccaggio effluenti con non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire o con manutenzione carente o non impermeabilizzato e con perdite **oppure**
 - presenza di cumuli non gestiti correttamente
- ***Livello alto*** nei seguenti casi*:*
 - presenza di almeno due dei parametri d'infrazione previsti per il livello medio **oppure**
 - con impianti di stoccaggio effluenti assenti (fatto salvo i casi di intenzionalità) **oppure**
 - mancato rispetto del carico massimo di N/ha/anno al campo (**C**) **oppure**
 - presenza di infrazione con **effetti extra-aziendali**

A chiarimento e ad integrazione rispetto a quanto sopra riportato si riporta di seguito il quadro sinottico di pesatura del parametro Portata.

Portata CGO1	Nessun'altra infrazione.	Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU o <= 2ha	Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha	Cumuli temporanei non gestiti correttamente	Infrazione stoccaggi: inadeguati o con perdite	Infrazione rispetto massimali N campo da effluenti zoot. (170kg-340kg-250kg)	Infrazione assenza impianti di stoccaggio
Nessun'altra infrazione	**---**	**1**	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**
Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha	**1**	**---**	**---**	**3**	**3**	**5**	**5**
Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha	**3**	**---**	**---**	**5**	**5**	**5**	**5**

Portata CGO1	Nessun'altra infrazione.	Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU o <= 2ha	Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha	Cumuli temporanei non gestiti correttamente	Infrazione stoccaggi: inadeguati o con perdite	Infrazione rispetto massimali N campo da effluenti zoot. (170kg-340kg-250kg)	Infrazione assenza impianti di stoccaggio
Cumuli temporanei non gestiti correttamente	**3**	**3**	**5**	**---**	**5**	**5**	**5**
Infrazione impegni stoccaggi: impianto inadeguato o con perdite	**3**	**3**	**5**	**5**	**---**	**5**	**5**
Infrazione rispetto massimali N campo/coltura	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**---**	**5**
Infrazione stoccaggi: assenza impianto	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**---**
Infrazioni con effetti extra – aziendali	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

<u>Gravità dell'infrazione</u>: in presenza di infrazioni, il livello di questo parametro è calcolato in funzione della classificazione delle aziende in base alla quantità di effluente prodotto.
Modalità di rilevazione: analisi della documentazione e verifica in azienda.
Parametri di valutazione: quantità di effluenti prodotti (azoto al campo)
***Classi di violazione*:**

- ***Livello basso**:* nei seguenti casi*:*

- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;

- ***Livello medio**:* nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 **oppure**
- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;

- ***Livello alto**:* nei seguenti casi:

- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 **oppure**;
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 **oppure**;
- presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.

Si riporta di seguito il quadro sinottico di pesatura del parametro **Gravità**.

Produzione annua Azoto al campo (kg N)	Esiti Portata		
	Basso	Medio	Alto
Classe 1 **0 <= X <= 1.000**	**1**	**1**	**3**
Classe 2 **1.000 < X <= 3.000**	**1**	**3**	**3**
Classe 3 **3.000 < X <= 6.000**	**3**	**3**	**5**
Classe 4 **X > 6.000**	**3**	**5**	**5**
Classe 5 **Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis** **Oppure** **Allevamenti bovini con più di 500 UBA**	**5**	**5**	**5**

Durata dell'infrazione:
l'incidenza del parametro di durata viene stabilita normalmente a ***Livello medio***, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014, tranne il caso in cui sia riscontrata una infrazione con effetti ***extra aziendali*** dovuta ad uno scorretto stoccaggio o utilizzazione degli effluenti, per cui si applica un ***Livello alto***.

Casi Particolari

- nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente, per le aziende di classe da 1 a 3, l'infrazione assume un ***Livello alto*** di portata, gravità e durata;
- nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione o del PUA o del contratto di fornitura degli effluenti, ove previsti, le infrazioni assumeranno un Livello alto di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3;
- nel caso di assenza o mancato aggiornamento del registro di fertilizzazione o altro documento similare e della relativa documentazione cartografica, i parametri di portata, gravità e durata sono fissati a Livello medio (fatto salvo il livello intenzionale per le aziende che producono e/o distribuiscono più di 6000 KG di azoto ettaro/anno)
- nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l'infrazione assume un Livello alto di portata, gravità e durata;
- In caso di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda e pertanto si assume la responsabilità di quanto

distribuito sui propri terreni. Eventuali violazioni riscontrati su tali terreni restano a carico dell'azienda concedente.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il

Inadempienze di importanza minore
Non sono previste inadempienze di importanza minore per il presente CGO.

Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino
In caso di infrazioni sono previsti i seguenti impegni di ripristino:

Infrazione commessa	**Impegno di ripristino corrispondente**
A – Obblighi amministrativi	
1. assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa	Presentazione / regolarizzazione della comunicazione
2. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o assenza del registro aziendale	Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Predisposizione del registro delle concimazioni
B – Obblighi relativi agli stoccaggi	
1. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
2. assenza del o degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari
3. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire	Ampliamento/adeguamento della capacità degli impianti
4. stato di funzionalità dell'impianto	
5. stato di manutenzione non adeguato	Manutenzione dell'impianto
6. mancata impermeabilità dell'impianto e /o presenza di perdite	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile

N.B.: Nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non lo realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i, per le aziende con allevamenti con produzione annua di azoto > a 6.000 kg oppure con capacità produttiva > di 40.000 posti ovaiole o posti broilers, di oltre 2.000 suini da ingrasso o di oltre 750 scrofe o con allevamento bovino con oltre 500 UBA;
- assenza di comunicazione, dell'AIA o del PUA o del registro delle concimazioni, per le aziende con allevamenti produzione annua di azoto > a 6.000 kg oppure con capacità produttiva > di 40.000 posti ovaiole o posti broilers, di oltre 2.000 suini da ingrasso o di oltre 750 scrofe o con allevamento bovino con oltre 500 UBA;
- nel caso di sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilati (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il ricettore. Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato.
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

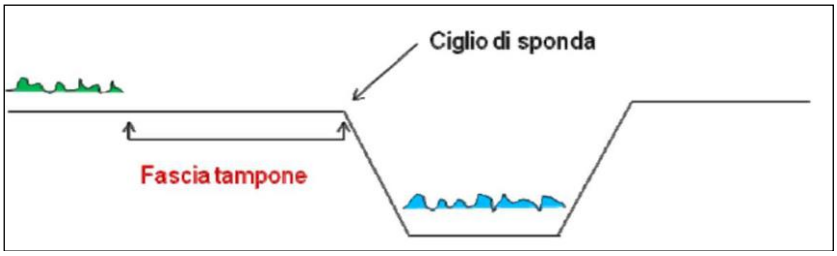
BCAA1 – Introduzione della fascia tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 2588

Descrizione della Norma e degli impegni
Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente Norma prevede:
- il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Ai fini della BCAA 1 la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito "fascia tampone";
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:
a) Divieto di fertilizzazioni.
Su tutte le superfici di cui all'ambito di applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua individuati dal Regolamento regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 che disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Su tutte le medesime superfici l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, così come disciplinato dal citato Regolamento regionale n. 3 del 15 dicembre 2017. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260. In regione Emilia-Romagna i corpi idrici superficiali oggetto del presente impegno sono quelli individuati all'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015 (**Allegato 6**).
L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:
"**Ciglio di sponda**": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"***Alveo inciso***": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
"***Sponda***": alveo di scorrimento non sommerso.
"***Argine***": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

Applicabilità degli impegni
Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- l'**impegno b)** è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260;
- l'**impegno a)** è applicato a tutti i corpi idrici.

Sono esclusi dagli **impegni a)** e **b)** gli elementi di seguito indicati e descritti:

- ***Scoline e fossi collettori*** (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e convogliamento di acque meteoriche presenti temporaneamente.
- ***Adduttori d'acqua per l'irrigazione***: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- ***Pensili*****:** corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto a quella del campo coltivato.
- ***Corpi idrici arginati****:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, i quali determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.
Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Deroghe
La deroga agli impegni lettera a) e lettera b) sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.
La deroga all'impegno lettera b) è ammessa nei seguenti casi:
a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i;
b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
c) oliveti;
d) prati permanenti (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

Verifiche

Il tecnico in merito all'**Impegno a)** procede alla verifica in loco che sulle superfici adiacenti ai corpi idrici non siano effettuate fertilizzazioni organiche e inorganiche oppure siano presenti accumuli di letame e in particolare verifica che:

- entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali non sia stata effettuato una distribuzione di letami o fertilizzanti inorganici;
- entro 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali non sia stata effettuato una distribuzione di liquami. Inoltre, l'accumulo di letame non è ammesso:
- nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione/derivazione;
- a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;
- a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 (aree di tutela che in Regione Emilia-Romagna sono localizzate nel Parco regionale del Delta del Po, **Allegato 7**).
- In caso di riscontro di evidenti segni di fertilizzazione (organica o inorganica), presenza di effluenti zootecnici o cumuli di letame o altro fertilizzante organico, l'impegno si considera non rispettato.

In merito all'**Impegno b)**, il controllo è generalmente svolto da AGEA, che verifica che lungo i corsi d'acqua individuati dalla regione sia presente una fascia inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive e non siano effettuate fertilizzazione di qualsiasi natura.

Nella fascia inerbita sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (ad esempio erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso. Inoltre, è vietato applicare fertilizzanti di qualsiasi natura.

È ammessa la lavorazione della fascia inerbita nel caso di particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i. Si sottolinea che, in questo caso, rimane applicabile il divieto di applicare fertilizzanti come previsto per l'impegno a).

Per i pascoli permanenti, oliveti e i terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, l'impegno lettera b) si considera assolto.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

Impegno a)

- Rispetto del divieto di fertilizzazione della porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone;
- Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone.

Impegno b)

- Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell'azienda;
- Presenza di eventuali condizioni di deroga all'obbligo di costituire e mantenere la fascia tampone;

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell'azienda:

BCAA 1.1 presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone;
BCAA 1.2 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone;
BCAA 1.3 assenza della fascia inerbita nei casi previsti;
BCAA 1.4 fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla larghezza attesa della fascia (3 o 5 metri) o dalla superficie delle particelle coinvolte;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce tampone.

L'impatto e infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie e la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia tampone soggetta a fertilizzazione lungo i corsi d'acqua.

- ***Livello basso***

Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- fascia inerbita assente o non conforme, per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.
- presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.

- ***Livello alto***

Al verificarsi della seguente condizione:
- fascia inerbita assente o non conforme, oppure presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.

- ***Livello medio***

In tutti gli altri casi.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.

- ***Livello basso***

Non previsto;

- ***Livello medio***

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4);

- ***Livello alto***

Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici o cumuli di letame sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1, BCAA1.2 o BCAA1.4).

Durata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.

- ***Livello basso***

Non previsto;

- ***Livello medio***

Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici o cumuli di letame sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1 o BCAA1.2) per livelli di portata bassa o media;

- ***Livello alto***

Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA1.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.

Casi particolari: in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda e pertanto si assume la responsabilità di quanto distribuito sui propri terreni. Pertanto, eventuali violazioni relativi all'impegno a), riscontrati su tali terreni restano a carico dell'azienda concedente.

Inadempienze di importanza minore
Non sono previste inadempienze di importanza minore per la presente Norma.

Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino
Non previsti.

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA1.3) per una lunghezza superiore a 500 m.;
- presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM 2588.

Descrizione della Norma e degli impegni
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione/concessione all'uso della risorsa idrica a scopi irrigui (uso non domestico) oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.
Verifiche
La concessione per l'uso delle acque a scopo irriguo è rilasciata dalle Strutture Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE competente per territorio. alla stessa struttura vanno anche presentate tutte le comunicazioni e richieste relative a tutte le modifiche connesse alla concessione rilasciata: cambio di titolarità, varianti, rinnovo, rinuncia.
Il tecnico procede alla verifica, nel centro aziendale e sulle superfici agricole, della presenza di impianti mobili o fissi di irrigazione (pozzi, tubi, irrigatori, ecc.). Per agevolare la verifica sull'uso o meno di acque a scopo irriguo è possibile consultare il piano colturale presentato dall'azienda e in particolare la presenza di colture che generalmente richiedono interventi idrici, ad esempio: Barbabietola, medicai, mais, ortaggi, meloni, cocomeri, pomodori, sorgo, panico, loietto, trifoglio, soia, patate, zucche, fagiolini, arboree da frutto (pere, pesche, prugne, mele, ecc.).
Non vanno comunque rilasciati pareri di conformità o non conformità delle opere riscontrate in campo. Nel caso sussistano dubbi sulla conformità delle opere visionate, si potrà richiedere in separata sede, una valutazione o un chiarimento da parte delle autorità competenti. Il riscontro di opere di prelievo delle acque a scopo irriguo servirà quindi solo per stabilire se è da richiedere o meno la presenza degli specifici documenti giustificativi.

Sulla base delle verifiche oggettive e del piano colturale aziendale, nonché della dichiarazione di uso aziendale di acqua irrigua, si controlla la presenza in azienda dei relativi documenti giustificativi rilasciati dall'autorità competente in materia, oppure si verificherà che sia stato avviato correttamente l'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni necessarie. In particolare, saranno oggetto di verifica:

- presenza dell'atto di concessione per l'impiego di acque superficiali o profonde da parte dell'Autorità competente. La concessione all'utilizzo delle acque sotterranee a scopo irriguo deve essere intestata alla ditta oppure, in caso di terreni in affitto, in comodato, o altra forma di cessione temporanea, al proprietario dei terreni;
- iter di autorizzazione già avviato correttamente al momento del controllo in loco (presenza della domanda di concessione);
- Nel caso di azienda agricola che preleva acqua per l'irrigazione delle colture da canali irrigui gestiti dai consorzi di bonifica NON è sempre prevista la presenza di alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari. Ove non espressamente indicato nel bollettino del contributo consortile, è necessario accertarsi tramite il Consorzio di Bonifica se la concessione al prelievo irriguo, è stata rilasciata o meno dallo stesso Consorzio.

Infine, si precisa che la verifica della presenza della documentazione può essere eseguita direttamente presso l'azienda e in, alternativa, presso la sede dell'autorità competente al rilascio della stessa.

Deroghe
Non sono previste deroghe agli impegni descritti

Elementi di verifica
Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
b. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.

Determinazione dell'infrazione
Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

a. assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
b. documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.

La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

Parametri di violazione
Portata, Gravità e Durata
I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

- ***Livello basso***

Documentazione assente, incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari;

- ***Livello medio***

Documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU superiore ai tre ettari;

- ***Livello alto***

Assenza della documentazione prevista per aziende con SAU superiore ai tre ettari.

Inadempienze di importanza minore
Si considerano di importanza minore esclusivamente le infrazioni commesse da aziende di SAU aziendale inferiore o uguale ai 3 ettari oppure nel caso in cui le uniche superfici irrigue dell'azienda siano quelle relative all'orto familiare, per qualsiasi estensione della SAU aziendale.

Allerta tempestiva e azioni correttive
In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.
L'azione correttiva consiste nella regolarizzazione della posizione aziendale nei confronti dell'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua.
L'azione correttiva si considera realizzata al momento dell'avvio dell'iter per la regolarizzazione.

Impegni di ripristino
Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l'azienda dovrà avviare l'iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua (non conformità BCAA2.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole come definite dall'art. 3 comma 4, lettera D) del DM 2588 e tutte le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose (**Allegato 8**).

Descrizione della Norma e degli impegni
A norma dell'articolo 23 comma 3 del DM 2588, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.
Le lista completa delle sostanze pericolose la cui immissione negli scarichi o la cui dispersione in altra maniera sul suolo e nel sottosuolo provocano inquinamento diretto o indiretto delle falde, è riportata **nell'Allegato 8**.
L'applicazione della Norma alle aziende agricole si distingue quindi nella corretta gestione degli scarichi, disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 e nella corretta gestione delle sostanze a livello di ordinaria attività agricola.
Le sostanze di cui alla lista sopra indicata sono o possono essere contenute in prodotti o mezzi di produzione ordinariamente in uso presso le aziende agricole. L'uso corretto di tali prodotti o mezzi di produzione non genera pericoli di inquinamento, mentre la dispersione incontrollata o lo smaltimento scorretto dei loro residui può causare l'inquinamento delle falde.
Pertanto la presente Norma riguarda tutte le aziende agricole che detengono **contenitori di carburanti, oli di origine minerale o petrolifera o altre sostanze pericolose (filtri, lubrificanti usati, batterie esauste, farmaci vernici, prodotti fitosanitari, ecc.)** nonché aziende che svolgono attività agroindustriali prevalente sull'attività agricola e/o che trasformano materia prima provenienti dall'esterno che superano il limite di complementarietà e che effettuano attività di scarico di acque reflue non assimilabili alle acque reflue domestiche.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA3 sono riferiti a:
- **obblighi e divieti validi per tutte le aziende**:

BCAA3.1 - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- **obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici**:

BCAA3.2 - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
BCAA3.3 - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

N.B. si definisce **Scarico** (art. 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. n. 152/2006: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del D. Lgs. N. 152/2006) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitate nella rete fognaria (art. 124, comma 4).
Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c):

- derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali il lavaggio saltuario di locali e mezzi/attrezzature, ferme restando le precauzioni da adottarsi ed il rispetto delle disposizioni normative vigenti relativamente alla gestione dei contenitori/imballaggi di fitosanitari, carburanti ed oli lubrificanti;
- provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale e che dispongono di una sufficiente superficie agricola. In presenza dei suddetti requisiti l'assimilazione può riguardare acque reflue che costituiscono "scarico" a tutti gli effetti, quali ad esempio quelle derivanti dal lavaggio di strutture ed attrezzature zootecniche connesse con l'allevamento (sale latte e sale mungitura) con esclusione della sala d'attesa;
- provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. Al riguardo, possono essere assimilate per legge le acque reflue che diano origine ad uno "scarico" proveniente dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione di caseifici aziendali e cantine viti-vinicole, con esclusione di reflui residui che possono essere riutilizzati (siero, salamoia, fecce, vinacce). Altresì possono essere assimilate anche le acque di lavaggio connesse con la preparazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli tal quali.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).
È sottoposta a verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Elementi di verifica
Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, le aziende devono assicurare che i propri depositi, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere.
Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell'uso di tali sostanze o mezzi di produzione.
Sono valutati i seguenti elementi di verifica, in relazione agli impegni evidenziati più sopra:

Impegni validi per tutte le aziende agricole (BCAA3.1)
1. I contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta, siano provvisti di un bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.
2. Gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto, correttamente identificato, e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
3. I depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;

4. Le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
5. Omologazione dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili.

Impegni aggiuntivi validi per le sole aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici (BCAA3.2 e BCAA3.3):

6. Presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del D. Lgs. n. 152/2006;

Inoltre, saranno presi anche in considerazione i:

7. risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

N.B.

1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta e necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:
 a. bacino di contenimento;
 b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile;
 c. il contenitore di carburante posto su mezzi mobili deve essere omologato.
 Sono considerate conformi anche le cisterne provviste di omologazione che, per loro caratteristiche costruttive, non necessitano di bacino di contenimento o di protezione dagli agenti atmosferici pur assolvendo ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità.
2. Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni relative agli impegni 1, 2, 3, 4 e 5, le cui conseguenze interessino direttamente o indirettamente corsi **d'acqua naturali** o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica.

Verifiche

Per tutte le aziende agricole è necessario verificare che i depositi, **occasionali o permanenti,** di sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere.

I locali dove avviene lo stoccaggio delle sostanze pericolose (prodotti fitosanitari e medicinali, oli usati, filtri, batterie usate dei veicoli, carcasse di trattori/auto/moto, contenitori/distributori di carburanti e lubrificanti di origine petrolifera) devono essere chiusi e protetti con superficie impermeabilizzata o presenza di dispositivi analoghi per evitare la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose.

Il serbatoio del carburante fuori terra deve avere la vasca di contenimento e tettoia di protezione dagli agenti atmosferici. In caso di presenza di un serbatoio di carburante interrato deve essere conforme al DM 29 novembre 2002, che prevede:

a - identificazione del serbatoio con apposita targa, riportante: il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, oltre agli aspetti tecnici di capacità e pressione;
b - la doppia parete in metallo o altro materiale resistente alla corrosione e alle sollecitazioni esterne oppure a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento;
c - un sistema di monitoraggio delle perdite (sonda o altro sistema di rilevazione delle perdite).

In caso di non corretto stoccaggio delle sostanze pericolose si dovrà verificare la presenza di perdite.

L'eventuale presenza di carburanti al di fuori delle cisterne di deposito, dovuta al mal funzionamento dei sistemi di spillaggio o alla non perfetta tenuta stagna dei contenitori, non viene considerata come violazione

qualora siano presenti vasche di contenimento sottostanti i contenitori/distributori adeguatamente dimensionate.
Inoltre, è necessario verificare la presenza di accumuli di prodotti che contengono sostanze pericolose (filtri, batterie, involucri di farmaci o fitofarmaci, vernici, ecc.), posizionati direttamente sul suolo; in particolare saranno verificati sempre i terreni intorno al centro aziendale e i terreni posti in prossimità delle strade di accesso al centro aziendale. Nel caso siano rilevati carcasse di auto, trattori o altri automezzi, sui terreni aziendali l'infrazione sarà applicata all'azienda controllata.

Casi Particolari
In caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati[2], pur non configurandosi direttamente un'infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti (comando dei vigili del fuoco) per le necessarie verifiche.
Nel caso invece di aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici è necessario verificare la presenza dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, dovrà essere anche eseguito un controllo di tipo documentale, finalizzato alla verifica dell'esistenza dell'autorizzazione ed al rispetto delle condizioni in essa definite attraverso eventuali verifiche effettuate dagli enti competenti.
Il controllo documentale accerterà, tramite verifica con l'ufficio competente, anche se un'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione riscontrata dall'Autorità competente abbia dato luogo, nell'anno del controllo, a:

- prescrizioni e diffida,
- diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato,
- revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni.

Determinazione dell'infrazione
Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:
BCAA3_1 - contenitori e distributori di carburanti non a perfetta tenuta;
BCAA3_2 - presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato;
BCAA3_3 - presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati;
BCAA3_4 - contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati;
BCAA3_5 - autorizzazione allo scarico assente, irregolare o non conforme alla situazione aziendale.

[2] insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Parametri di violazione
In caso di presenza dei codici di infrazione BCAA3_1, 3_2, 3_3, 3_4 o 3_5

Portata, Gravità e Durata
Gli indici di verifica sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.

Portata, Gravità e Durata	Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 **non applicabil**i	Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 **applicabili**		
		Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a **diffida** Impegno 7	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a **revoca** Impegno 7	**Assenza o non congruità dell'autorizzazione** allo scarico Impegno 6
Assenza di altre infrazioni	**Nessuna infrazione**	**3**	**5**	**5**
Contenitori e distributori dei carburanti **non a perfetta tenuta, senza perdite** **Impegno 3_1**	**Inadempienza di importanza minore** **1**	**3**	**5**	**5**
Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, **senza evidenza di dispersione** **Impegno 3_2**	**Inadempienza di importanza minore** **1**	**3**	**5**	**5**
Contenitori e distributori dei carburanti **non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo** **Impegno 3_1**	**3**	**5**	**5**	**5**
Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto o posto su di un pavimento non impermeabilizzato con **evidenza di dispersione** di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari **Impegno 3_2**	**3**	**5**	**5**	**5**
Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, **privi di adeguata protezione** dagli agenti atmosferici **oppure** posti su pavimenti **non impermeabilizzati** **Impegni 3_3, 3_4 e 3_5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Presenza di infrazioni con effetti **extra aziendali** **Impegno 3_1, 3_2, 3_3, 3_4 e 3_5**	**5**	**5**	**5**	**5**

Inadempienze di importanza minore

Si hanno infrazioni di natura minore solo nei seguenti casi:

1. contenitori e distributori dei carburanti **non a perfetta tenuta, senza perdite (Impegno 1**);
2. presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, **senza evidenza di dispersione (Impegno 2).**

Allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.
L'azione correttiva consiste nel ripristino delle condizioni di conformità nei casi previsti di inadempienza di importanza minore.

Impegni di ripristino

L'azienda è tenuta al ripristino della situazione di conformità, secondo quanto stabilito nella tabella che segue:

Codice non conformità	Infrazione commessa	Impegno di ripristino
BCAA3_1	Contenitori e distributori dei carburanti **non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo**	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori in modo che possano garantire una perfetta tenuta
BCAA3_2	**Presenza di un locale o contenitore** non chiuso o non protetto e posto su di un pavimento non impermeabilizzato con **evidenza di dispersione** di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari	Predisporre un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose indicate ed evitarne ogni dispersione
BCAA3_3	Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, **privi di adeguata protezione** dagli agenti atmosferici **oppure** posti su pavimenti **non impermeabilizzati**	Collocare i depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione, oppure, **in alternativa**, eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo modalità previste dalla normativa
BCAA3_4	Contenitori di carburanti posti su mezzi mobili non omologati, **con evidenza di perdite**	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori ed eliminare le fonti di perdite
BCAA3_5	**Assenza dell'autorizzazione** allo scarico	Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico scaduta o assente

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

3. in caso di **sversamento diretto** di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili.
 Lo sversamento degli effluenti si intende in quantità, concentrazione e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 2588;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM 2588, con l'esclusione delle superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) dello stesso D.M.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
b. per tutte le superfici agricole occorre:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

oppure, in alternativa,

- adottare tecniche per la protezione del suolo (ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588, in regione Emilia-Romagna devono essere rispettati i seguenti impegni:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b): per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'Impegno di cui alla lett. a) sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per gli impegni di cui ai punti a) e b), è ammessa la seguente deroga:

- presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti

Per l'impegno di cui alla lett. b)

Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Elementi di verifica

Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:

BCAA4.1 presenza della copertura minima del suolo durante tutto l'anno (per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);

BCAA4.2 presenza della copertura minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, verifica dell'adozione delle tecniche per la protezione del suolo durante la preparazione del terreno per la semina (per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);

BCAA4.3 rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).

Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA4.1 superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi: assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga, e contemporanea presenza di fenomeni erosivi;

BCAA4.2 tutte le superfici agricole, tranne superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi: assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga, e contemporanea presenza di fenomeni erosivi;

BCAA4.3 mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato, per tutte le superfici agricole.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

- ***Livello basso***

Al verificarsi di **entrambe** le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

- ***Livello alto***

Al verificarsi di **almeno una** delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati **effetti extra-aziendali**.

- ***Livello medio***

In tutti gli altri casi.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

- ***Livello basso***
 Non previsto;
- ***Livello medio***
 Una infrazione riscontrata;
- ***Livello alto***
 Più infrazioni riscontrate.

Durata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

- ***Livello basso***
 Non previsto;
- ***Livello medio***
 Infrazione a un impegno tra quelli applicabili;
- ***Livello alto***
 Infrazione a due o più impegni tra quelli applicabili o infrazione con effetti extra-aziendali.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma **non sono previste** inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma **non è prevista** l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM 2588.
- per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM 2588.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

A norma dell'articolo 23, comma 3 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, nel territorio della regione Emilia-Romagna la presente norma prevede:

- In relazione all'**impegno a)**, su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, l'obbligo di realizzare di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
- In relazione all'**impegno b)**, il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'**impegno c**), l'obbligo di manutenzione obbligatoria della rete idraulica aziendale e della baulatura.

N.B.: Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

- In relazione all'impegno di cui alla **lettera a)**: le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi, è necessario attuare l'impegno di realizzare le fasce inerbite finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, secondo le caratteristiche tecniche sopra descritte.
- In riferimento all'impegno di cui alla **lettera b)**: sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia;

- In relazione all'impegno di cui alla **lettera c)**:
 i. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
 ii. si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
 iii. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Elementi di verifica
Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 5:
BCAA5.1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi;
BCAA5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per tutte le superfici);
BCAA5.3: obbligo di manutenzione della rete scolante (per tutte le superfici);

Determinazione dell'infrazione.
Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:
- **per le superfici a seminativo:**

BCAA5.1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite, in presenza di fenomeni erosivi su terreni declivi, in assenza di solchi acquai;
- **per tutte le superfici:**

BCAA5.2: presenza di livellamenti non autorizzati;
BCAA5.3: assenza della manutenzione della rete idraulica.

Parametri di violazione
<u>Portata dell'infrazione</u>
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.
N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra-aziendali** le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

- ***Livello basso***

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

- ***Livello alto***

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.

- ***Livello medio***

In tutti gli altri casi.

<u>Gravità dell'infrazione</u>
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.

- ***Livello basso***

Non previsto;

- ***Livello medio***

Una infrazione riscontrata;

- ***Livello alto***

Più infrazioni riscontrate.

Durata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

- ***Livello basso***

Non previsto;

- ***Livello medio***

Presenza di un'infrazione tra **BCAA5.1 e BCAA5.3** per livelli medi o bassi di portata;

- ***Livello alto***

Presenza di entrambe le infrazioni **BCAA5.1** e **BCAA5.3 oppure** di un'infrazione tra **BCAA5.1** e **BCAA5.3** per livelli alti di portata.

Casi particolari

L'infrazione **BCAA5.2** all'impegno b) (*divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo*), è considerata **infrazione intenzionale** per ogni superficie.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma **non sono previste** inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma **non è prevista** l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. sia commessa l'infrazione **BCAA5.2** relativa all'impegno b) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo), per qualsiasi superficie;
2. l'estensione complessiva delle infrazioni **BCAA5.1** e **BCAA5.3** sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all'80% della SAU aziendale.

BCAA6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

- Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 4, lettera a) del DM 2588.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.
È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **impegni** facenti capo alla BCAA 6:
BCAA6.1: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
BCAA6.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:
BCAA6.1: presenza di bruciature delle stoppie e delle paglie sui terreni aziendali a seminativo, escluso il riso;
BCAA6.2: mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.
N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** la bruciatura delle stoppie che si estenda anche al di fuori dei terreni dell'azienda.

- ***Livello basso***

Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.

- ***Livello alto***

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, **oppure**
- siano riscontrati **effetti extra-aziendali**.

- ***Livello medio***

In tutti gli altri casi.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.

- ***Livello basso***

Non previsto.

- ***Livello medio***

riscontro dell'infrazione **BCAA6.1** o **BCAA6.2** per livelli di portata bassi o medi;

- ***Livello alto***

riscontro dell'infrazione **BCAA6.1** o **BCAA6.2** per livelli di portata alti **oppure** presenza dell'infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

Durata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

- risconto di infrazioni per livelli bassi di portata;

Livello medio

- riscontro di infrazione per livelli medi di portata;

Livello alto

- riscontro di infrazioni per livelli alti di portata,
 oppure di infrazioni con effetti extra - aziendali
 oppure presenza di infrazione **BCAA6.1** (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma **non sono previste** inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma **non è prevista** l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
Articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" articolo 1, commi 1bis, 5 e 5bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e s.m.i;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 n. 184 "Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014);

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle Misure specifiche di conservazione e ai Piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C) (B.U.R.E.R.T. n. 227 del 24.07.2018 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09." (B.U.R.E.R.T. n. 25 del 08.02.2018 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 6 febbraio 2017 "Ripristino delle misure regolamentari inerenti il settore agricolo previste dalle misure specifiche di conservazione e dai piani di gestione dei siti natura 2000 dell'Emilia-Romagna e approvazione della relativa cartografia" (B.U.R.E.R.T. n. 43 del 22.02.2017 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1876 del 14 novembre 2016 "Ampliamento del sito di rete Natura 2000 SIC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia"" (B.U.R.E.R.T. n. 371 del 14.12.2016 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2317 del 21 dicembre 2016 "Rinnovata istituzione della "Zona di Protezione Speciale" (ZPS) IT4050022 "Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella" con riferimento alle aree afferenti l'azienda di "Nuova società agricola a r.l.". Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC)" (B.U.R.E.R.T. n. 9 dell'11.1.2017 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2318 del 21 dicembre 2016 "Rinnovata istituzione della "Zona di Protezione Speciale" (ZPS) IT4050023 "Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio" con riferimento alle aree afferenti l'azienda di "Società Agricola Isiride s.r.l.". Rinnovata indicazione al

Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC)" (B.U.R.E.R.T. n. 9 dell'11.1.2017 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 2 luglio 2012 "Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000." (B.U.R.E.R.T. n. 127 del 18 luglio 2012);
- Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" (B.U.R. n. 48 del 15 aprile 2004) (Titolo 1, articoli da 1 a 9);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L.R. n. 7/04" (B.U.R. n. 131 del 30 agosto 2007).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del DM 2588.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 1 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni, attuabili a livello del singolo beneficiario, previsti dall'articolo 3 paragrafo 1, dall'articolo 3 paragrafo 2, lettera b) e dall'articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE), così come individuati dai recepimenti nazionali e regionali sopra riportati.

All'interno delle ZPS si applicano altresì le pertinenti disposizioni previste dagli artt. 3, 4 e in particolare quanto previsto dall'5 del DM 184 del 17/10/2007,

– **comma 1, lettere**:

k - realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

p - eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;

q - eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

r - esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

s - conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del *regolamento (CE) n. 796/2004* ad altri usi;

t - bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del *regolamento (CE) n. 796/2004*, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi *a*) e *b*) dell'*art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003* ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

- **comma 2 lettera b)**

sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'*art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003*, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera *c*), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.
Inoltre, all'interno delle ZPS, i beneficiari devono rispettare anche gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del decreto 184/2007, sopra richiamato, relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".
Per le aree sia interne che esterne alle ZPS è inoltre richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.
Le aziende che ricadono all'interno di queste aree hanno inoltre l'obbligo di rispettare i vincoli inerenti all'attività agricola approvati con atti dagli Enti Gestori delle ZPS.

Verifiche

La regione Emilia-Romagna con proprie deliberazioni, ha individuato le aree ZPS in gran parte sovrapposte ai SIC, ed ha altresì approvato l'elenco degli Enti Gestori dei Siti Natura 2000.
L'individuazione delle aree è organizzata per comune e fogli catastali, parzialmente o interamente ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS).
Le informazioni dei terreni aziendali ricadenti nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono rilevate dal sistema GIS di AGREA, il cui aggiornamento annuale è effettuato sulla base delle informazioni riportate nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
Nelle ZPS sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva 2009/147/CE.
Il tecnico dovrà verificare che sui terreni ricadenti in ZPS siano rispettati le misure di conservazioni generali che corrispondono ai seguenti impegni di natura agronomica.

1. ***Superfici a seminativo comprese nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588***
 - Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.
 - Rispetto del divieto di conversione o eliminazione dei pascoli permanenti e dei prati permanenti ad altri usi, fatto salvo autorizzazione dell'Ente gestore.
2. ***Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, comprese nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588***
 - Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.
 - Rispetto dell'obbligo di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno.
 - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio/trinciatura) con cadenza annuale.
 - Rispetto del periodo di divieto di intervento (sfalcio/trinciatura) di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno.
3. ***Superfici a prato permanente comprese nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588***
 - Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente.
4. ***Qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, compresa nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588***
 - Rispetto del divieto di eliminare, drenare o prosciugare i seguenti elementi, sia di origine naturale che artificiale: maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate e muretti a secco.
 - Rispetto del divieto di eliminare zone umide di origine naturale.
 - Rispetto del divieto di convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi.
 - Rispetto del divieto di eliminare boschetti (di origine naturale: sup. < 2.000 mq, h > 5 m, coperture > 40% o di origine artificiale: sup. < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h< 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).
 - Rispetto del divieto di eliminare prati permanenti e/o pascoli in pianura, prati permanenti e/pascoli in collina e in montagna (limitatamente alle aree con presenza di habitat di interesse comunitario) nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).
 - Rispetto del divieto di eliminare zone umide di origine artificiale, nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).
 - Rispetto dell'obbligo di trasformare a prato permanente le specifiche aree agricole attualmente coltivate individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). (In tali prati è possibile effettuare uno sfalcio annuo, nel periodo eventualmente indicato dall'Ente gestore, con la possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. In tali prati è vietato impiegare

fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, mentre sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica).

- Rispetto del divieto di impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). (Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica).
- Rispetto del divieto di utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.
- Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.
- Rispetto del divieto di bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.
- Rispetto del divieto di trinciare e tagliare la vegetazione arborea e arbustiva negli spazi aperti e nei pascoli, in pianura e in collina (fino a 600 m s.l.m.), dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura.
- Rispetto del divieto di eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, qualora non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei.
- Rispetto del divieto di sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.
- Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale, rispetto dell'obbligo di mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo.
- Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale, rispetto dell'obbligo di mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. (Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua).
- Rispetto dell'obbligo di lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti), se presenti, con diametro superiore a 1 m per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto.
- Rispetto del divieto di tagliare nei castagneti la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (VINCA).
- Rispetto del divieto di sradicare nei castagneti le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (VINCA).
- Rispetto di eventuali vincoli specifici, inerenti alle attività agricole, definiti dagli Enti gestori del sito.
- Assenza di infrazioni sulle superfici agricole rilevate durante i controlli svolti dall'Ente gestore del sito.
- Mantenimento dell'habitat di specie animali protette.

5. Superfici aziendali sia interne che esterne alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

- Rispetto dell'obbligo di mantenere alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati dalla BCAA 7.

Gli specifici divieti e la regolamentazione delle attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura nei siti Natura 2000 dell'Emilia-Romagna sono riportati nell'**Allegato 9.**

N.B.: si considerano violazioni con **effetti extra–aziendali** le infrazioni agli **Impegni 1 e 5**, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.: le violazioni al presente CGO relative all'**Impegno 5** non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 7 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

- ***Livello basso***

Al verificarsi di **entrambe** le seguenti condizioni:

i. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli **Impegni 1, 2 e 4** descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS **e**

ii. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli **Impegni 1, 2 e 4** descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

- ***Livello alto***

Al verificarsi di **almeno una** delle seguenti condizioni:

i. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli **Impegni 1, 2 e 4** descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS,

ii. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli **Impegni 1, 2 e 4** descritti sopra sia superiore a 3 ettari,

iii. superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'**Impegno 3** superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro;

iv. siano riscontrate infrazioni con **effetti extra-aziendali**.

- ***Livello medio***

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità dell'infrazione:

Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni**.**

- ***Livello basso***

Violazione ad un **impegno tra 1, 2 e 4**;

- ***Livello medio***

Violazione a due **Impegni tra 1, 2 e 4**;

- ***Livello alto***

Violazione ai tre **Impegni 1, 2 e 4** oppure all'**Impegno 3**.

Durata dell'infrazione: l'indice di durata viene stabilito normalmente a ***Livello medio***. Assume un ***Livello alto*** quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.

Casi particolari
Nel caso di infrazioni per mancato rispetto dei vincoli inerenti all'attività agricola approvati con atti dagli Enti Gestori delle ZPS, gli indici di verifica assumeranno il **Livello medio** di portata, gravità e durata, fatto salvo i casi di intenzionalità.

Infrazioni all'Impegno 5
Nel caso di infrazioni all'impegno 5, vale a dire in caso di distruzione di siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti, gli indici di verifica assumeranno il ***Livello alto*** di portata, gravità e durata.
N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore
Non sono previste infrazioni di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questo Criterio non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino
Non previsti.

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

CGO3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, Supplemento ordinario n. 219/L), articolo 4, e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e s.m.i.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C (2018) 8527] (G.U.U. E. L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C (2018) 8528] (G.U.U.E. L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C (2018) 8534] (G. U. L 7, 9 gennaio 2019).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 Zone Speciali di Conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna." (G.U.U.E. Serie Generale n. 79 del 03-04-2019);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 3 Zone Speciali di Conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna." (G.U. Serie Generale n. 79 del 03-04-2019);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 novembre 2019 "Designazione di 17 Zone Speciali di Conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna." (GU Serie Generale n.294 del 16-12-2019).
-

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai Piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C) (B.U.R.E.R.T. n. 227 del 24.07.2018 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09" (B.U.R.E.R.T. n. 25 del 08.02.2018 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 6 febbraio 2017 "Ripristino delle misure regolamentari inerenti il settore agricolo previste dalle misure specifiche di conservazione e dai piani di gestione dei siti natura 2000 dell'Emilia-Romagna e approvazione della relativa cartografia" (B.U.R.E.R.T n. 43 del 22.02.2017 periodico (Parte Seconda));

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1876 del 14 novembre 2016 “Ampliamento del sito di rete Natura 2000 SIC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia"” (B.U.R.E.R.T. n. 371 del 14.12.2016 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2317 del 21 dicembre 2016 “Rinnovata istituzione della "Zona di Protezione Speciale" (ZPS) IT4050022 "Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella" con riferimento alle aree afferenti l’azienda di "Nuova società agricola a r.l.". Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC)” (B.U.R.E.R.T. n. 9 dell’11.1.2017 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2318 del 21 dicembre 2016 “Rinnovata istituzione della "Zona di Protezione Speciale" (ZPS) IT4050023 "Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio" con riferimento alle aree afferenti l'azienda di "Societa' Agricola Isiride s.r.l.".Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC)” (B.U.R.E.R.T. n. 9 dell’11.1.2017 periodico (Parte Seconda));
- Deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000” (B.U.R.E.R.T. n. 127 del 18 luglio 2012);
- Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali” (B.U.R. n. 48 del 15 aprile 2004 (Titolo I, articoli da 1 a 9);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L.R. n. 7/04” (B.U.R. n. 131 del 30 agosto 2007).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera d) del DM 2588 ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o in Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 23, comma 1 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni, attuabili a livello del singolo beneficiario, previsti dall’articolo 6 paragrafi 1 e 2 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, così come individuati dai recepimenti nazionali e regionali. Le aziende sono altresì tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
Le aziende che ricadono all’interno di queste aree hanno inoltre l’obbligo di rispettare i vincoli inerenti all’attività agricola approvati con Atti degli Enti Gestori.
L’articolo 2 del D.M. del 17 ottobre 2007 n.184 riporta:
1) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del *regolamento (CE) n. 796/2004*, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi *a*) e *b*) dell'*art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003* ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'*art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003*.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
2) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del *regolamento (CE) n. 796/2004* ad altri usi;
3) sulle superfici soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'*art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003*, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del *regolamento (CE) n. 1782/2003*. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera *c*), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
4) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile oppure
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
5) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti.

Verifiche

La regione Emilia-Romagna con proprie deliberazioni ha individuato le aree ZIC/ZSC ed ha altresì approvato l'elenco degli Enti Gestori dei Siti Natura 2000.
L'individuazione delle aree è organizzata per comune e fogli catastali, parzialmente o interamente ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS).
Le informazioni dei terreni aziendali ricadenti nelle zone ZIC/ZSC sono rilevate dal sistema GIS di AGREA, il cui aggiornamento annuale è effettuato sulla base delle informazioni riportate nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
Nelle ZIC/ZSC sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva 2009/147/CE.

Il tecnico dovrà verificare che sui terreni ricadenti in ZIC/ZSC siano rispettati le misure di conservazioni generali che corrispondono ai seguenti impegni di natura agronomica.

1. ***Superfici a seminativo comprese nelle Zone di Interesse Comunitario e nelle Zone Speciali di conservazione (ZIC/ZSC) – Lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588***
 - Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.
 - Rispetto del divieto di conversione o eliminazione dei pascoli permanenti e dei prati permanenti ad altri usi, fatto salvo autorizzazione dell'Ente gestore.
2. ***Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, comprese nelle Zone di Interesse Comunitario e nelle Zone Speciali di conservazione (ZIC/ZSC) – Lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588***
 - Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.
 - Rispetto dell'obbligo di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno.
 - Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio/trinciatura) con cadenza annuale.
 - Rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno.
3. ***Superfici a prato permanente comprese nelle Zone di Interesse Comunitario e nelle Zone Speciali di conservazione (ZIC/ZSC) – Lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588***
 - Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente.
4. ***Qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, compresa nelle Zone di Interesse Comunitario e nelle Zone Speciali di conservazione (ZIC/ZSC) – Lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588***
 - Rispetto del divieto di eliminare, drenare o prosciugare i seguenti elementi, sia di origine naturale che artificiale: maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate e muretti a secco.
 - Rispetto del divieto di eliminare zone umide di origine naturale.
 - Rispetto del divieto di convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi.
 - Rispetto del divieto di eliminare boschetti (di origine naturale: sup. < 2.000 mq, h > 5 m, coperture > 40% o di origine artificiale: sup. < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h< 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).
 - Rispetto del divieto di eliminare prati permanenti e/o pascoli in pianura, prati permanenti e/pascoli in collina e in montagna (limitatamente alle aree con presenza di habitat di interesse comunitario) nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).
 - Rispetto del divieto di eliminare zone umide di origine artificiale, nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).
 - Rispetto dell'obbligo di trasformare a prato permanente le specifiche aree agricole attualmente coltivate individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). (In tali

prati è possibile effettuare uno sfalcio annuo, nel periodo eventualmente indicato dall'Ente gestore, con la possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. In tali prati è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, mentre sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica).

- Rispetto del divieto di impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). (Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica).
- Rispetto del divieto di utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.
- Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.
- Rispetto del divieto di bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.
- Rispetto del divieto di trinciare e tagliare la vegetazione arborea e arbustiva negli spazi aperti e nei pascoli, in pianura e in collina (fino a 600 m s.l.m.), dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura.
- Rispetto del divieto di eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, qualora non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei.
- Rispetto del divieto di sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.
- Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale, rispetto dell'obbligo di mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo.
- Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale, rispetto dell'obbligo di mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. (Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua).
- Rispetto dell'obbligo di lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti), se presenti, con diametro superiore a 1 m per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto.
- Rispetto del divieto di tagliare nei castagneti la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (VINCA).
- Rispetto del divieto di sradicare nei castagneti le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (VINCA).
- Rispetto di eventuali vincoli specifici, inerenti alle attività agricole, definiti dagli Enti gestori del sito.
- Assenza di infrazioni sulle superfici agricole rilevate durante i controlli svolti dall'Ente gestore del sito.
- Mantenimento dell'habitat di specie animali protette.

Gli specifici divieti e la regolamentazione delle attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura nei siti Natura 2000 dell'Emilia-Romagna sono riportati nell' **Allegato 9**.

N.B.: si considerano violazioni con **effetti extra-aziendali** le infrazioni agli **Impegni 1 e 4**, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Infrazione
Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

Parametri di violazione
Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

- ***Livello basso***

Al verificarsi di **entrambe** le seguenti condizioni:

i. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli **Impegni 1, 2 e 4** descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC **e**
ii. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli **Impegni 1, 2 e 4** descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.

- ***Livello alto***

Al verificarsi di **almeno una** delle seguenti condizioni:

i. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli **Impegni 1, 2 e 4** descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, **oppure**
ii. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli **Impegni 1, 2 e 4** descritti sopra sia superiore a 3 ettari, **oppure**
iii. superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'**Impegno 3** superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC **o** superiore ad 1 ettaro;
iv. siano riscontrate infrazioni con **effetti extra-aziendali**.

- ***Livello medio***

In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.

Gravità dell'infrazione:
Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni**.**

- ***Livello basso***

Violazione ad un **Impegno tra 1, 2 e 4**;

- ***Livello medio***

Violazione a due **Impegni tra 1, 2 e 4**;

- ***Livello alto***

Violazione ai tre **Impegni tra 1, 2 e 4** oppure all'**Impegno 3.**

Durata dell'infrazione: l'indice di durata viene stabilito normalmente a ***Livello medio***. Assume un ***Livello alto*** quando siano presenti infrazioni che abbiano un ***Livello alto*** di portata.

Casi particolari
Nel caso di infrazioni per mancato rispetto dei vincoli inerenti all'attività agricola approvati con atti dagli Enti Gestori delle SIC/ZSC, gli indici di verifica assumeranno il ***Livello medio*** di portata, gravità e durata, fatto salvo i casi di intenzionalità.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore
Non sono previste infrazioni di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questo Criterio **non è prevista** l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino
Non previsti.

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 4 del DM 2588.

Descrizione della Norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, **stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto,** salvo diversa disciplina in relazione al predetto periodo.

A norma dell'articolo 23 comma 3 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, nel territorio regionale vige la norma stabilita a riguardo dallo stesso Decreto, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati dalla legislazione nazionale e dalla Legge regionale n. 2 del 24 gennaio 1977, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "*siepi*" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*alberi in filari*" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "*potatura*" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo, ecc.);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina in relazione al predetto periodo.

Elementi di verifica

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli **Impegni** della BCAA 7:

BCAA7.1 - non eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014 oppure tutelati da legislazione regionale (L.R. 2/1977) e nazionale;

BCAA7.2 - non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

BCAA7.3 - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

BCAA7.1 - eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale;

BCAA7.2 - eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche).

BCAA7.3 - Infrazione al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Parametri di violazione

Portata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate da una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

- ***Livello basso***

Al verificarsi di **entrambe** le seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale

e

- superficie oggetto di infrazione non superiore a 3 ettari.

- ***Livello alto***

Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, **oppure**

- superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari, **oppure**
- siano riscontrati **effetti extra-aziendali**.

- ***Livello medio***

In tutti gli altri casi.

N.B.: Saranno considerate infrazioni con **effetti extra-aziendali** le infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

Gravità dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla tipologia degli impegni violati tra quelli applicabili e, in certi casi, alla loro estensione.

- ***Livello basso***

Non previsto;

- ***Livello medio***

Riscontro dell'infrazione **BCAA7.2** e/o **BCAA7.3** per livelli di portata bassi o medi;

- ***Livello alto***

Riscontro dell'infrazione **BCAA7.2** e/o **BCAA7.3** per livelli di portata alti oppure
Riscontro dell'infrazione **BCAA7.1**, per ogni livello di portata.

Durata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione.

Livello basso

- riscontro dell'infrazione **BCAA7.3** relativa al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Livello medio

riscontro dell'infrazione **BCAA7.2** relativa all'eliminazione di siepi e alberi isolati o in filari;

Livello alto

- riscontro dell'infrazione **BCAA7.2** relativa all'eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche **oppure**
- riscontro dell'infrazione **BCAA7.1**.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni che diano luogo a diversi livelli dei parametri di violazione, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

Inadempienze di importanza minore

Per la presente Norma **non sono previste** inadempienze di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Per questa Norma **non è prevista** l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino

Non sono previsti impegni di ripristino.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale o a 8 ettari di superficie.

SETTORE 2
SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE
TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO4 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

➢ Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

➢ Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;

➢ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));

➢ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

➢ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica 'SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI', punto 1. intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. intitolato 'Distribuzione', terza frase), articolo 5, paragrafo 6;

➢ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;

➢ Reg. (UE) 2018/470 del 21 marzo 2018 recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6,

della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" (G.U. n. 9 del 12/01/2016);

- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102).
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1722 del 17 ottobre 2014 "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. n. 150/2012" (B.U.R.E.R.T. n. 334 del 19 novembre 2014);
- Determinazione del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti n. 5977 del 7 maggio 2012 recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione" (B.U.R.E.R.T. n. 83 del 23 maggio 2012);
- Nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti PG/2017/146263 del 7 marzo 2017 "Linee guida regione Emilia Romagna per la prevenzione e la gestione dei rischio di contaminazione da aflatossina nel latte e nei prodotti a base di latte e piano di campionamento anno 2017";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 7 ottobre 2016 "D.Lgs. n. 150/2012. Deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014. Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari".

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del DM 2588. Il controllo riguarderà anche le strutture aziendali, per la verifica delle modalità di immagazzinamento e manipolazione di sostanze e prodotti ai fini della sicurezza alimentare.

Descrizione degli impegni ed elementi di verifica
A norma dell'articolo 23, comma 3, del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola.
Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo realizzato.
A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, gli impegni previsti e la responsabilità del controllo.

Descrizione requisiti **1 - Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda**	**Responsabilità del controllo**	
1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	**SSVV**	**AGREA**
1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	**SSVV**	
1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	**SSVV**	
1.d tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	**SSVV**	
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	**SSVV**	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;	**SSVV**	
1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	**SSVV**	**AGREA**
1.f immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	**SSVV**	

Descrizione requisiti 1 - Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda	Responsabilità del controllo	
1.g procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità, idoneità.	**SSVV**	
1.h attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti.	**SSVV**	
1.i attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti.	**SSVV**	
1.j correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali	**SSVV**	

Descrizione requisiti 2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda	Responsabilità del controllo	
2.a modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		**AGREA**
2.b presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		**AGREA**
i. presenza del registro o della documentazione relativa alle analisi effettuate;		**AGREA**
ii. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle analisi effettuate;		**AGREA**
2.c conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, ed in particolare:		
i. presenza del registro dell'anno in corso;		**AGREA**
ii. aggiornamento del registro dell'anno in corso. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento;		**AGREA**
iii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		**AGREA**
iv. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		**AGREA**

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.
Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.
Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Descrizione requisiti **3 - Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda**	**Responsabilità del controllo**	
3a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	**SSVV**	
3b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	**SSVV**	
3c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	**SSVV**	
ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	**SSVV**	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	**SSVV**	
3d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	**SSVV**	
3e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		**AGREA**
3f. presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono **latte fresco**);		**AGREA**

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:
Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.
Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Descrizione requisiti	**Responsabilità del controllo**	
4 - Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	**SSVV**	

Descrizione requisiti	**Responsabilità del controllo**	
5 - Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda		
5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;	**SSVV**	
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);	**SSVV**	**AGREA**
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	**SSVV**	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	**SSVV**	
iii. presenza del registro o della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.	**SSVV**	
iv. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.	**SSVV**	

N.B.:

- l'iscrizione dell'operatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, è requisito obbligatorio per l'attività di produzione primaria di colture potenzialmente destinabili al consumo animale, in modo da garantire che l'acquisto dei mangimi venga effettuato solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005.
- per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto dei requisiti del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari, salvo accordi regionali differenti.
- per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri.
 In particolare, gli impegni:
 - *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO9;
 - *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO5;
 - *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO10;
 - *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato anche nell'ambito del CGO 5.

 Occorre inoltre sottolineare che:
 - le attività di **registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi**, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO10;
 - le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti **sostanze pericolose** sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli della BCAA3.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

Verifiche

In merito ai controlli effettuati dai Servizi Veterinari, i cui esiti sono messi a disposizione dell'AGREA per la verifica del rispetto dei requisiti specifici di condizionalità, si precisa che i controlli sono svolti secondo le indicazioni riportate nelle linee guide predisposte dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – area Sanità animale e Igiene degli alimenti - della regione Emilia-Romagna.

La documentazione di controllo e le modalità operative sono le stesse approvate e adottate dai Servizi veterinari nell'ambito degli specifici controlli aziendali. Al riguardo AGREA verifica che la documentazione di controllo adottata riporti gli elementi minimi da controllare per la condizionalità e che siano rispettate le procedure previste dal sistema di controllo condizionalità (preavviso, notifica dell'esito del controllo conforme o non conforme; ecc.)

In merito ai controlli di cui è responsabile AGREA, questi riguardano in generale la presenza di strutture idonee allo stoccaggio delle produzioni agricole e delle sostanze pericolose, la manipolazione delle sostanze pericolose e la rintracciabilità delle produzioni agricole.

Tali verifiche in parte sono effettuate in ambito del CGO10 e BCAA3 e riguardano:

1. la presenza di locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati per lo stoccaggio di **sostanze pericolose e di rifiuti speciali pericolosi**[4], ben identificabili anche mediante apposita cartellonistica. In particolare, nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, deve essere sempre controllata la presenza dell'armadio o del locale di stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
2. la separazione spaziale dei suddetti locali con i luoghi ove vengono immagazzinati alimenti e/o mangimi.

Il controllo si svolgerà con le seguenti modalità:
Siti di stoccaggio: il tecnico individuerà i siti aziendali di stoccaggio delle derrate (animali e vegetali) prodotte e si accerterà che siano distinti e separati strutturalmente/fisicamente dai luoghi di deposito e manipolazione delle sostanze pericolose per la sicurezza alimentare
− carburanti, olii lubrificanti;
− olii e batterie esausti;
− prodotti veterinari ed alimenti "medicati";
− sostanze chimiche (ad es. vernici, fertilizzanti);
− fitofarmaci.

Per quanto attiene ai fitofarmaci in particolare, il sito di immagazzinamento di questi prodotti deve essere predisposto in un apposito locale, arieggiato ed asciutto, destinato a magazzino dei prodotti fitosanitari, la cui porta di accesso deve essere chiusa a chiave. Qualora non fosse possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari, questi potranno essere conservati entro un apposito recinto munito di porta e serratura (ove non potranno essere conservati alimenti, bevande, mangimi) oppure potranno essere chiusi a chiave dentro un armadio in metallo (perché facilmente pulibile e non assorbente eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie. Inoltre, le scatole o gli imballaggi dei prodotti al suo interno si devono presentare integri e con le etichette ben visibili e leggibili.
Nel caso in cui il tecnico riscontri delle infrazioni alle disposizioni relative ai siti di stoccaggio, dovrà segnalarle negli appositi campi note della check-list (esempio: sostanze pericolose stoccate senza separazioni strutturali insieme alle derrate alimentari) ed eventualmente documentarle con fotografie che evidenzino chiaramente gli elementi riscontrati.
Se l'azienda zootecnica inoltre produce latte si deve verificare:

- per i produttori di latte fresco alimentare: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (presenza del manuale e registrazioni delle movimentazioni);
- per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

In particolare, il c.d. "Manuale aziendale di rintracciabilità del latte", è predisposto secondo quanto dettagliato nell'allegato A del DM MIPAF del 14/01/2005 che prevede, la presenza delle informazioni riportate nella sezione impegni del presente Atto.

[4] **Sostanze pericolose** = biocidi (prodotti fitosanitari, erbicidi, rodenticidi ecc.), farmaci veterinari, sostanze impiegate nella manutenzione (es. vernici, lubrificanti, ecc.) nella detergenza e nella disinfezione di impianti/attrezzature/locali (es. detergenti, disinfettanti, acidi e alcali forti, ecc.).

Rifiuti speciali non pericolosi = materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); olii vegetali esausti; fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; contenitori di prodotti fitosanitari bonificati; veicoli e macchine da rottamare; scarti vegetali in genere, semprechè non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole.

Rifiuti speciali pericolosi = oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; prodotti fitosanitari non più utilizzabili; contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.

Definizione riduzioni ed esclusioni
In caso di infrazione agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare si ha violazione del presente CGO quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.
Fatto salvo i casi previsti di inadempienza di importanza minore, nel caso in cui sia prescritto all'azienda di risanare le non conformità riscontrate e l'azienda non le sani nei modi e nei termini prescritti, l'infrazione individuata precedentemente, quantificata in termini di Portata, Gravità e Durata, è considerata ripetuta, comportando la triplicazione della stessa.
La triplicazione della sanzione si ha anche nel caso di ulteriore accertamento, nei due anni seguenti il primo riscontro, di una infrazione commessa per negligenza o intenzionalità.

Al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si fa sugli allevamenti con lo stesso soccidario.
Esempio:
1. nell'anno n, sanzione per non corretta gestione del registro dei farmaci sull'allevamento 001AA001 del soccidario XX;
2. nell'anno n+1, sanzione/prescrizione per mancato rispetto dei tempi di sospensione sull'allevamento 001BB001 dello stesso soccidario. Si considera l'infrazione ripetuta, sia per il soccidario che per il soccidante, e quindi triplicazione della sanzione determinata nell'anno n+1.

Determinazione dell'infrazione
Si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.

Parametri di violazione
N.B.: Effetti extra-aziendali
Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:
Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:
- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- immissione in commercio di prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

1 - Produzioni animali
Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a ***Livello medio***. Assume un ***Livello alto*** nei casi in cui l'infrazione abbia **effetti extra – aziendali**.
Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.
Classi di violazione*:*
- ***Livello basso****:* non previsto*;*
- ***Livello medio****:* modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica **1.a**, **1.b**);
- ***Livello alto****:* infrazioni relative agli elementi di verifica **1.a**, **1.b**, dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a ***Livello medio***, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume ***Livello alto***.

2 - Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a ***Livello medio***. Assume un ***Livello alto*** nei casi in cui l'infrazione abbia effetti extra – aziendali.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.

Classi di violazione:

- ***Livello basso***: incompletezza della documentazione o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica **2.b.ii o 2.c.ii o 2.c.iii**);
- ***Livello medio***:

– modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure**
– assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica **2.b.i o 2.c.i**) compresa l'assenza delle registrazioni relative ai due anni precedenti all'anno di campagna (**2.c.iv**);

- ***Livello alto***:

– infrazioni relative all'elemento di verifica **2.a**, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure**
– assenza di entrambe le registrazioni previste e di ogni documentazione equivalente (elementi di verifica **2.b.i e 2.c.i**).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a ***Livello medio***, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso l'indicatore assume ***Livello alto***.

3 - Produzione di latte

Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici **3.a, 3.b, 3.c e 3.d**, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.

Per quanto attiene al **requisito 3.e** "identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione", si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.

N.B.: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall'azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente a identificare l'acquirente/collettore del latte.

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a ***Livello medio***.

Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3.f)

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a ***Livello medio***. Assume ***valore basso*** per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della **parte generale** del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte.

Classi di violazione per i controlli svolti da AGREA:

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica, compreso un controllo a campione delle registrazioni.

Parametri di valutazione:

1. *presenza e completezza del Manuale aziendale;*
2. *presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;*
3. *aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.*

Classi di violazione:

- *basso: rilevamento di un'infrazione al parametro 1;*
- *medio: rilevamento di un'infrazione al parametro 3;*
- *alto: rilevamento di un'infrazione al parametro 2.*

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a ***Livello medio***, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in qual caso assume un ***Livello alto***.

Assume ***valore basso*** per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della **parte generale** del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.

4 - Produzione di uova

In caso di infrazione all'elemento di verifica **4.a**, il livello di Portata, Gravità e Durata assumerà il ***Livello medio***.

5 - Produzione di mangimi o alimenti per animali

Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.

Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli OP:

- per quanto indicato al punto **5.b** (stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose) i controlli sono gli stessi effettuati per la Norma 3 di BCAA;
- per quanto indicato al punto **5.c.iii** sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.

Per corretta registrazione si intende l'indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli impegni relativi all'attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a ***Livello medio***. Assume un ***Livello alto*** nei casi in cui l'infrazione abbia **effetti extra-aziendali**.
Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda da AGREA.
Classi di violazione:

- ***Livello basso***: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica **5.c.iv**);
- ***Livello medio***: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica **5.b**);
- ***Livello alto***: infrazioni relative all'elemento di verifica **5.b**, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure**
 assenza delle registrazioni previste (elementi di verifica **5.c.iii**).

Durata dell'infrazione: in presenza di infrazione, l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a ***Livello medio***, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso l'indicatore assume ***Livello alto***.

Livello dei parametri di portata, gravità e durata di alcuni specifici controlli eseguiti dai SSVV
In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività di verifica, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.
Produzioni animali

1. **Impegno 1.c** – Uso non corretto degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari: Portata, Gravità e Durata a ***Livello alto***;
2. **Impegno 1.d** – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: Portata, Gravità e Durata a ***Livello medio***;
3. **Impegno 1.e** – Mancata separazione tra alimenti destinati agli animali e prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale: portata, gravità e durata di ***Livello medio***;
4. **Impegno 1.f** – Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a ***Livello medio***;
5. **Impegno 1.g** – Indisponibilità o non idoneità delle procedure di tracciabilità per la produzione primaria: Portata, Gravità e Durata a ***Livello medio***;
6. **Impegno 1.h** – Mancata attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti: Portata, Gravità e Durata a ***Livello medio***;
7. **Impegno 1.i** – Mancata attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti: Portata, Gravità e Durata a ***Livello medio***;
8. **Impegno 1.j** – Rilevazione di false dichiarazioni sul Modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali: Portata, Gravità e Durata a ***Livello alto***;
9. Infrazione dovuta al riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (ad es. trattamenti cortisonici non autorizzati): Portata, Gravità e Durata a ***Livello alto***.

Produzione di latte

1. **Impegno 3.a** – Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ivi compresi l'invio alla macellazione di animali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei trattamenti farmacologici, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a ***Livello alto***;
2. **Impegno 3.b** – Produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a ***Livello alto***;

3. **Impegni 3.c oppure 3.d** – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte: Portata, Gravità e Durata a ***Livello alto***.

Produzione di uova

4. **Impegno 4.a** – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento: Portata, Gravità e Durata a ***Livello medio***.

Produzione di mangimi o alimenti per animali

5. **Impegno 5.a** – Assenza della registrazione all'autorità regionale competente o introduzione di mangimi provenienti da operatori non registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005: Portata, Gravità e Durata a ***Livello medio***;
6. **Impegno 5.c.iii** – Assenza del registro e **di ogni documentazione** relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi: Portata, Gravità e Durata a ***Livello alto.***
7. **Impegni 5.c.i e 5.c.ii, 5.c.iv** – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a ***Livello medio***;

N.B.:

- l'infrazione a due o più impegni a cui sia attribuito un valore medio dei parametri di violazione porta all'applicazione di una infrazione complessiva con Portata, Gravità e Durata a ***Livello alto***;
- la base normativa per l'applicazione degli impegni di cui sopra è rappresentata dai regolamenti (CE) n. 178/2002 (punti 5, 6), (CE) n. 852 (punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15), (CE) n. 853/2004 (punti 10, 11, 12, 13), (CE) n. 183/2005 (punto 14), (CE) n. 158/2006 (punto 3) e (CE) n. 193/2006 (punto 2).

Inadempienze di importanza minore

Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di **latte fresco.**
La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza del Manuale aziendale si configura come un'infrazione di ***importanza minore***.

Allerta tempestiva e Azioni correttive

Per le sole aziende produttrici di **latte fresco**: completamento o redazione del Manuale aziendale, così come previsto dalla normativa.

Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)

Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all'attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:

Infrazioni – Settori	Produzioni animali	Produzioni vegetali	Produzione uova	Produzione latte	Produzione di mangimi o alimenti per animali
Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione	Adeguamento delle modalità di stoccaggio	----	----
Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	----	----	----	----	Adeguamento registrazioni movimentazione delle produzioni
Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	----	----	----	Aggiornamento del registro	----
Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	----	Adeguamento o aggiornamento registro dei trattamenti	----	----	----
Registro dei trattamenti dell'anno assente	----	Predisposizione del registro dei trattamenti	----	----	----

Casi particolari

1. In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i ***livelli più alti*** degli indicatori di Portata, Gravità e Durata.
2. Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:
 - sostanze illecite oppure lecite ma non prescritte correttamente e correttamente registrate, oppure
 - sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

 l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono fissati a ***Livello alto***.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, e di quanto riportato al capitolo 4 della presente documento, sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

− i casi di controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali si verifichino **entrambe** le condizioni:

a. siano riscontrate inadempienze in più ambiti **e**
b. il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più settori.

Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda, requisiti **2.a** e **5.b**.

− in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l'elenco non è esaustivo):

a. macellazione clandestina di un animale;
b. assenza del registro dei trattamenti veterinari;
c. mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
d. in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
e. trattamenti illeciti.

CGO5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento
Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e s.m.i.

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

Descrizione degli impegni
A norma dell'articolo 23, comma 3 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola.
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.
In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Elementi di verifica
Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.
I controlli ufficiali sono svolti secondo le seguenti modalità:

1. In ambito del Piano Nazionale Residui (PNR), predisposto annualmente dal Ministero della Salute, con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, sia negli allevamenti che nei macelli. L'assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna pianifica le attività da svolgere sul territorio regionale in attuazione del PNR, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ASL, responsabili del prelievo dei campioni;
2. possibilità di eseguire controlli ufficiali per sondaggio al di fuori del PNR. Tali campionamenti saranno di tipo "casuale mirato" o "su sospetto";
3. in ambito dell'attività di sorveglianza sul farmaco veterinario;
4. in caso di uso terapeutico, presenza della prescrizione medico-veterinaria, verifica della corretta somministrazione, individuazione dei capi trattati, rispetto dei tempi di sospensione in caso di commercializzazione degli animali o prodotti da essi derivati;

Si precisa, che in caso di riscontro in ambito del PNR o altro sondaggio, di sostanze farmacologicamente attive diverse da quelle controllate nel presente Criterio, si considerano non rispettati gli impegni del CGO 4, compresi tutti gli adempimenti relativi alle registrazioni.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte dei Servizi Veterinari o altri Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.

Indici di verifica
Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di ***Livello alto***.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022.

Inadempienze di importanza minore
Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.

Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questo Criterio **non è prevista** l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino
Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39 (4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha un'infrazione commessa intenzionalmente:

- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette nell'utilizzo di sostanze ormoniche da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- nei casi di evidenze inerenti detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, su animali immessi sul mercato o riscontro di tali sostanze nelle carni, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai Servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

II TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Disposizioni comuni a CGO6 (suini), CGO7 (bovini e bufalini) e CGO8 (ovicaprini).

Definizioni

Qui di seguito alcune definizioni utili per la corretta comprensione del testo delle *Disposizioni comuni*.

Eventi: tutti gli elementi di variazione che devono essere registrati nella BDN per assicurare la tracciabilità del capo: identificazione dei capi (applicazione marca auricolare, ecc.), acquisti, vendite, macellazioni, morti, furti e smarrimenti. È un sinonimo di "movimentazioni" ma in senso più esteso.

Consistenza dell'allevamento: numero capi presenti in allevamento nel momento del controllo.

Elementi di controllo: l'insieme degli elementi sottoposti a controllo. In questo caso si sommano i capi controllati per l'identificazione e registrazione e gli eventi controllati nel periodo considerato.

Nuove disposizioni in relazione ai termini per la registrazione in BDN degli eventi

Si fa riferimento a:

- Regolamento (UE) n. 2021/520, articolo 3, comma 1;
- indicazioni applicative contenute nella nota protocollo 9763-20/04/2021-DGSAF-MDS-P, della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF);
- seconde indicazioni applicative contenute nella nota protocollo 21307-14 DGSAF-MDS-P, della DGSAF.

In applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento citato, il Ministero della Salute ha ritenuto di avvalersi del termine massimo di 7 giorni indicato nella norma comunitaria inserendo lo stesso termine massimo nello schema di decreto legislativo in fase di preparazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera g) della Legge 53/2021.

Pertanto, si precisa che:

a) Gli operatori che detengono bovini o i loro delegati trasmettano alla base dati, ossia registrano in BDN le informazioni sui movimenti, le nascite, i decessi di cui all'articolo 112, lettera d) del Regolamento (UE) 2016/429, entro il termine massimo di 7 giorni dall'evento. Per le nascite tale termine è calcolato a partire dalla data di apposizione dei mezzi identificativi.

b) Gli operatori che detengono ovicaprini e/o suini o i loro delegati trasmettono alla base dati, ossia registrano in BDN le informazioni sui movimenti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 2016/429 e articolo 56, lettera b) del Regolamento Delegato (UE) 2019/2035, entro il termine massimo di 7 giorni dalla movimentazione.

Valutazione del parametro di portata

A. VALUTAZIONE DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI E DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DEGLI EVENTI IN ENTRATA E IN USCITA.

Il controllo della corretta identificazione e registrazione degli animali e degli impegni relativi alle notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita può avvenire sul numero totale degli animali presenti nell'allevamento al momento del controllo e delle movimentazioni avvenute tra il primo gennaio dell'anno di campagna fino al momento del controllo oppure su di un campione degli stessi.

In questo ultimo caso deve essere rispettato l'intervallo di confidenza minimo selezionando per il controllo un numero di capi sufficiente.

La tabella di riferimento predisposta dal Ministero della Salute è la seguente:

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza			
Numerosità della popolazione	**Numerosità del campione**	**Numerosità della popolazione**	**Numerosità del campione**
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

Nel caso di non conformità rilevate sul campione, al fine di ottenere il numero assoluto di capi non conformi da utilizzare per la valutazione del parametro di portata si estende l'incidenza rilevata sul campione al numero complessivo degli elementi controllati, vale a dire alla somma del numero dei capi pari alla consistenza dell'allevamento al momento del controllo e delle movimentazioni intercorse nel periodo.

Per la valutazione dell'incidenza percentuale delle non conformità rilevate, il numero dei capi non conformi è diviso per il numero dei capi **controllati**.
La valutazione finale del parametro di portata avverrà in relazione al:

- numero assoluto dei capi non conformi rilevati;
- rapporto esistente tra capi non conformi e capi **controllati**.

Nota Bene:

- un capo che presentasse più non conformità relative alle movimentazioni sarà conteggiato una sola volta;
- nel caso in cui l'Organismo Pagatore competente lo ritenesse necessario, al fine di valutare la qualità delle verifiche effettuate presso gli allevamenti sul rispetto dei tempi di registrazione delle movimentazioni dei capi nell'intervallo di controllo, potrà acquisire i dati relativi direttamente dalla BDN

B. VALUTAZIONE DEI CASI CON DATI INSUFFICIENTI.

Nel caso in cui esistano difficoltà nell'ottenere i dati necessari per la valutazione congiunta delle non conformità rilevate nei due ambiti di controllo: corretta identificazione e registrazione e regolare gestione delle movimentazioni, potrà essere eseguita una valutazione disgiunta dei due ambiti.
In questo caso si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata.

Nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per la valutazione del parametro di portata sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione.

C. VALUTAZIONE DEI CASI IN CUI LE MOVIMENTAZIONI SIANO PER PARTITA.

Al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica degli eventi, i movimenti in uscita o in entrata per partita (allevamenti suini e ovicaprini) sono considerati come **un** evento anche se riguardanti più capi. In questo caso il calcolo dell'incidenza delle partite non conformi viene effettuato rispetto al numero totale di partite movimentate nel periodo considerato per il controllo.

In questi casi non potrà essere utilizzato il calcolo descritto al punto A. del paragrafo in quanto non esiste omogeneità tra controllo dei capi per l'identificazione e registrazione (controllo per capo) e controllo delle movimentazioni (controllo per partita).

Si ricorrerà quindi al controllo disgiunto (vedi punto B.) e sarà preso in esame il livello più alto del parametro.

Esempi di calcolo dell'esito

A seconda che i dati dell'Identificazione e registrazione e degli Eventi siano riferiti a un campione o all'intera popolazione sottoposta a controllo possono presentarsi i seguenti casi:

1. Controllo effettuato su tutti i capi sia per quanto riguarda la verifica dell'identificazione e registrazione, sia per gli eventi;
2. Controllo effettuato a campione per tutti e due gli ambiti;
3. Controllo effettuato a campione solo per uno degli ambiti.

1. Nel primo caso, in cui si hanno a disposizione entrambi i totali e il numero totale delle infrazioni, il valore percentuale della portata è dato da: [(n° non conformità) / (n° totale dei capi in allevamento + movimentazioni dell'azienda)].

Esempio caso 1.
CGO 7
Consistenza dell'allevamento al momento del controllo: 100 capi
Eventi dal primo gennaio al momento del controllo: 200 eventi
Controllo sul totale dei capi per entrambi gli ambiti:

- 100 capi per l'identificazione e registrazione – non conformità 20;
- 200 eventi – non conformità 15.

Totale elementi di controllo: (100+200) = 300
Totale elementi controllati: (100+200) = 300
Totale non conformità rilevate: 35

Valori per il calcolo della portata:
Incidenza non conformità: **I = 35/300 = 11,7% (arrotondato)**
Numero assoluto delle non conformità: **N = 35**

2. Nel secondo caso il valore percentuale della portata è dato da [(n° di non conformità nel campione) / (n° totale capi + eventi **controllati**)] ma occorre calcolare il numero assoluto delle non conformità dato che il controllo è stato eseguito su di un campione. Basterà dividere il n° delle non conformità totali per il coefficiente di rappresentatività del campione, ottenuto dividendo il numero degli elementi controllati per il numero totale degli elementi da controllare.

Esempio caso 2.
CGO 7
Consistenza dell'allevamento al momento del controllo: 100 capi
Eventi dal primo gennaio al momento del controllo: 200 eventi
Controllo a campione per entrambi gli ambiti:

- 45 capi per l'identificazione e registrazione – non conformità 6;
- 51 eventi – non conformità 9.

Totale elementi di controllo: (100+200) = 300
Totale elementi controllati: (45+51) = 96
Coefficiente di rappresentatività: (96/300) = 0,32 (32%)
Totale non conformità rilevate: 15 (*dato provvisorio*)

Valori per il calcolo della portata:
Incidenza non conformità**: I = 15/96 = 15,6% (arrotondato)**
Numero assoluto delle non conformità: **N = 15/32% = 47 (arrotondato**)

3. Nel terzo caso dobbiamo fare dei calcoli in più, per rendere omogenei i numeri e riportare la situazione al caso 1. **In alternativa**, potrà essere fatta una valutazione disgiunta per poi prendere in esame il dato peggiore.

Esempio caso 3.
CGO 8
Consistenza dell'allevamento al momento del controllo: 100 capi
Eventi dal primo gennaio al momento del controllo: 50 eventi
Controllo a campione per identificazione e registrazione e completo per gli eventi:

- 45 capi per l'identificazione e registrazione – non conformità 6;
- 50 eventi – non conformità 4.

Totale elementi di controllo: (100+50) = 150
Totale elementi controllati: (45+50) = 95
Coefficiente di rappresentatività del campione identificazione e registrazione: (45/100) = 0,45 (45%)
Totale non conformità rilevate: 10 (*dato provvisorio*)

Calcoli per riportare a valori omogenei:
Numero assoluto delle non conformità per identificazione e registrazione: N = 6/45% = 13 (arrotondato)
Totale delle non conformità: (4+13) = 17 (*dato definitivo*)

Valori per il calcolo della portata:
Incidenza non conformità: **I = 17/150 = 11,3% (arrotondato**)
Numero assoluto delle non conformità: **N = 17**

CGO6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5

Recepimento
Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022)" – GU n. 282 del 2 dicembre 2010.

Recepimento regionale
- Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti n. 14738 del 13 novembre 2013 recante "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale." (B.U.R.E.R.T. n. 337 del 15 novembre 2013).;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica n. 8667 del 6 giugno 2018 recante "Approvazione modulo "Notifica ai fini della registrazione" e modificazioni alla precedente propria determinazione n. 14738/2013" (B.U.R.E.R.T. n. 166 del 11 giugno 2018).

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

A. COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio dell'attività. Le aziende già registrate in BDN non devono presentare ulteriore notifica. Le aziende di nuovo insediamento devono presentare notifica, ai sensi della Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti n. 14738 del 13 novembre 2013, così come modificata dalla Determinazione n. 8667 del 6 giugno 2018, per il tramite del SUAP utilizzando i modelli, allegati alla Determinazione n. 8667/2018. Tali aziende dovranno integrare le informazioni contenute nei suddetti modelli entro i venti giorni di cui sopra tramite la registrazione in BDN rivolgendosi direttamente al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.

A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;

B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e registrate in BDN entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui

sopra relativamente ai capi di propria competenza. Rimane valido anche in questo caso il termine massimo di 7 giorni per la registrazione del dato in BDN

C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- registrazione dell'allevamento in BDN a seguito dell'avvenuta comunicazione alla ASL;
- corretta comunicazione delle variazioni anagrafiche dell'azienda (***Impegno A.2***);
- presenza in azienda del registro aziendale o di stalla nel caso in cui non sia stato adottato il registro informatizzato in BDN (***Impegno B.1***);
- corretta compilazione o aggiornamento del registro aziendale o di stalla (***Impegno B2***);
- avvenuta comunicazione annuale della consistenza dell'allevamento (***Impegno B3***);
- corretta e tempestiva comunicazione al Servizio veterinario delle variazioni di consistenza zootecnica (***Impegno B.4***);
- corretta documentazione della movimentazione dei capi ed in generale degli eventi da notificare nelle modalità previste (***Impegno B.4***);
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato (***Impegno B.4***);
- presenza degli elementi di identificazione – tatuaggi (***Impegno C.1***);

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari. Al riguardo si precisa che i Servizi Veterinari sono responsabili di quanto accertato in sede di controllo eseguito presso l'azienda, mentre AGREA è responsabile della valutazione del mancato rispetto degli impegni di condizionalità, sulla base di quando stabilito nel presente documento e nella circolare di AGEA coordinamento.

Nel caso in cui si rilevino più non conformità a carico della stessa azienda nel medesimo anno di campagna e che fanno riferimento a capi diversi o allevamenti diversi, saranno valutate come somma di non conformità.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022.*

Indici di verifica

Portata dell'infrazione

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi o agli eventi di variazione.

Identificazione e registrazione*: numero di capi o eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto ai capi o agli eventi controllati facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
(n° capi/eventi non conformi/ n° capi/eventi controllati) x 100

***Movimentazioni/Eventi**:* *numero di eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale degli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2022 alla data del controllo ed effettivamente controllati, secondo il seguente calcolo: (n° eventi non conformi / n° eventi controllati) x 100*

Classi di violazione (descrizione e tabella riassuntiva):

- ***Livello basso**: non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi o eventi controllati **e** relative a non oltre 10 capi o eventi oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche (**Impegno A.2**);*
- ***Livello alto**: non conformità superiori al 10% sul totale dei capi o eventi controllati **e** relative ad oltre 20 capi o eventi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (**rif. Impegni B.4 e C.1**);*
- ***Livello medio**: tutti gli altri casi.*

Tabella riassuntiva calcolo portata

		Y=totale capi/eventi non conformi		
	CGO6	0<y≤10	10<y≤20	y>20
X=incidenza %	0<x≤5	Bassa	Media	Media
	5<x≤10	Media	Media	Media
	x>10	Media	Media	Alta

Gravità dell'infrazione: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.

Caratteristica: elementi di registrazione e identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL

***Parametri di valutazione**:*

1. *registro di stalla aziendale non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato (**rif. Impegni, B.1 e B.2**) o mancata comunicazione al Servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (**Impegno A.2**);*
2. *presenza di capi con marcatura non conforme (**rif. Impegno C.1**) o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni **(rif. Impegno B4)**;*
3. *presenza di capi senza marcatura (**rif. Impegno C.1**);*
4. *presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (**rif. Impegni B.4 e C.1**);*

Classi di violazione:

- ***Livello basso**: violazione presente ai parametri 1 e 2;*
- ***Livello medio**: presenza del parametro 3;*
- ***Livello alto**: presenza di tutti i parametri 1, 2 e 3 oppure presenza del parametro 4.*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a ***Livello medio***.

Assume **sempre *Livello basso*** quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso.

La durata è fissata a ***Livello alto*** in caso di valori di Portata o Gravità superiori a 1 **e**:

- quando si rilevino non conformità **superiori al 50%** dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati **oppure**
- nel caso di presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la loro provenienza e i dati identificativi (***rif. Impegni B.4 e C.1***).
- Nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per la valutazione del parametro di Durata sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione. Il livello alto sarà attribuito per più di 30 capi o eventi non conformi.

Casi particolari

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie che riguardino esclusivamente uno o tutti e due i parametri di valutazione 1 e 2, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

Livello basso: tutti i casi non contemplati nel ***Livello medio***;

Livello medio: non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati **e** numero di capi o eventi non conformi superiore a 20.

Tabella riassuntiva – calcolo della Portata nel caso di anomalie di basso impatto

		Y=totale capi/eventi non conformi	
	CGO6	0<y≤20	y>20
X= incidenza	0<x≤20	Bassa	Bassa
	x>20	Bassa	Media

Mancanza del dato del censimento annuale

I parametri di violazione sono fissati a ***Livello basso***.

Si applica l'allerta tempestiva nei casi previsti.

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi controllati, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni su movimentazioni/eventi (capi o partite).

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il **livello basso per portata, gravità e durata**. In questo caso **non** potrà essere attivata l'allerta precoce.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche delle movimentazioni devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di anomalie per mancata notifica delle movimentazioni in BDN, si valuterà infrazione per "registro di stalla non aggiornato" (***Impegno B.2*; parametro di valutazione 1**);
- in caso di anomalie per ritardata notifica delle movimentazioni in BDN, si valuterà infrazione per "ritardo nelle notifiche delle movimentazioni in BDN" (***Impegno B.4*; parametro di valutazione 2**).

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere di **entrambe** le seguenti condizioni:

- sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**
- i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di ***Livello basso***.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, **non** sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'insufficiente identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro aziendale, con allevamento aperto e movimentazioni di capi nell'anno di controllo oppure la mancata registrazione dell'azienda presso la ASL (***Impegni A.1 oppure B.1***);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97
Articoli 4 e 7

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2001);
- Decreto Ministeriale 18 luglio 2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante "Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- Decreto Ministeriale 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002);
- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7 (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- Decreto Ministeriale 28 giugno 2016 "Modifica dell'allegato IV del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"" (G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra Ministero della Salute, Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S. O. n. 166);
- Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P. "Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina".

Recepimento regionale

- Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti n. 14738 del 13 novembre 2013 recante "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale." (B.U.R.E.R.T. n. 337 del 15 novembre 2013);
- Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica n. 8667 del 6 giugno 2018 recante "Approvazione modulo "Notifica ai fini della registrazione" e modificazioni alla precedente propria determinazione n. 14738/2013" (B.U.R.E.R.T. n. 166 del 11 giugno 2018).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.

A. REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

Obbligo di comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:

- direttamente;
- tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore

autorizzato);
• avvalendosi del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN). Le aziende già registrate in BDN non devono presentare ulteriore notifica. Le aziende di nuovo insediamento devono presentare notifica, ai sensi della Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti n. 14738 del 13 novembre 2013, così come modificata dalla Determinazione n. 8667 del 6 giugno 2018, per il tramite del SUAP utilizzando i modelli allegati alla stessa Determinazione n. 8667/2018. Tali aziende dovranno integrare le informazioni contenute nei suddetti modelli entro i 20 giorni di cui sopra tramite la registrazione in BDN rivolgendosi direttamente al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Per le aziende di bovini da latte che intendono produrre latte "alta qualità" in luogo dell'autorizzazione prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 9 maggio 1991 n. 185 è sufficiente la registrazione ai sensi della presente procedura specificando, nello spazio riservato all'indicazione delle sostanze/prodotti alimentari dei modelli sopra citati, tale tipologia di produzione.

A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).

B. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN, direttamente da parte dell'allevatore o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.

B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.

B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla normativa vigente (capi destinati agli scambi comunitari).

B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

C.2 Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (apposizione marche auricolare ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita);

C.3 Registrazione in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza. Rimane valido anche in questo caso il termine massimo di 7 giorni per la registrazione del dato in BDN.

C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN

devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D. MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO E IN USCITA DALL'AZIENDA

D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in uscita dall'azienda e in ingresso da altra azienda;

D.2 In caso di decesso in azienda di capi, l'allevatore provvede ad avvisare entro 48 ore il Servizio Veterinario e, nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1° maggio 2015 in Italia, e consegna, nei casi previsti, il passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dallo stesso evento;

D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di **2 giorni,** l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- corretta registrazione dell'azienda in BDN (***Impegni A.1 e A.2***);
- presenza degli elementi di identificazione dei capi allevati (***marchi auricolari, Impegni B.1 e B.2***);
- presenza del passaporto nei casi previsti (***Impegno B.3***);
- rispetto della procedura di registrazione degli animali provenienti da paesi terzi (***Impegno B.4***);
- presenza, corretta compilazione e aggiornamento del registro aziendale o di stalla (***Impegni C.1, C.2 e C.3***);
- aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti. In caso di tenuta di registro aziendale in BDN, la verifica andrà effettuata a priori in BDN; nel caso in cui il registro sia tenuto su un applicativo proprio dell'azienda la verifica sarà effettuata direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato (***Impegno C.4***);
- in caso di monticazione di capi in alpeggio, disponibilità e correttezza del modello 7 (Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali) e aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti (***Impegno C.4***);
- registrazione dei capi, dei loro movimenti in entrata e in uscita e di tutti gli eventi di variazione da notificare alla BDN (***Impegni D.1, D.2, D.3***).

N.B.: in base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P e della legge 154/2016 (collegato agricoltura), articolo 1, è stato abolito il rilascio del passaporto per i bovini e bufalini che si movimentano sul territorio nazionale (eccetto quindi quelli destinati agli scambi comunitari e ai paesi terzi). I controlli degli obblighi relativi agli elementi di verifica B3, B4, C4, D1, D2 e D3 terranno conto di questa nota ministeriale.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari. Al riguardo si precisa che i Servizi Veterinari sono responsabili di quanto accertato in sede di controllo eseguito presso l'azienda, mentre AGREA è responsabile della valutazione del mancato rispetto degli impegni di condizionalità sulla base di quando stabilito nel presente documento e nella circolare di AGEA coordinamento.

Nel caso in cui si rilevino più non conformità a carico della stessa azienda nel medesimo anno di campagna e che fanno riferimento a capi diversi o allevamenti diversi, saranno valutate come somma di non conformità.
Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022.*

Indici di verifica
Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi o agli eventi di variazione.

***Identificazione e registrazione**: numero di capi o eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto ai capi o agli eventi controllati facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
(n° capi/eventi non conformi/ n° capi/eventi controllati) x 100

***Movimentazioni/Eventi**: numero di eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale degli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2022 alla data del controllo ed effettivamente controllati, secondo il seguente calcolo:*
(n° eventi non conformi / n° eventi controllati) x 100

Classi di violazione (descrizione e tabella riassuntiva):
- ***Livello basso**: non conformità superiori a 0 ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi o eventi controllati **e** relative a non oltre 5 capi, oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (**Impegno A.**2) o assenza della* comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali (***Impegno A.3)***;
- ***Livello alto**: non conformità superiori al 10% sul totale dei capi o eventi controllati **e** relative ad oltre 10 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (**rif. Impegni B e D**);*
- ***Livello medio**: tutti gli altri casi.*

Tabella riassuntiva calcolo portata

		Y=totale capi/eventi non conformi		
	CGO7	0<y≤5	5<y≤10	y>10
X=incidenza %	0<x≤5	Bassa	Media	Media
	5<x≤10	Media	Media	Media
	x>10	Media	Media	Alta

Gravità dell'infrazione: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.
Caratteristica: elementi di registrazione e identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL.

Parametri di valutazione:

1. *registro aziendale non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato (**Impegni C.2, C.3**) o mancata comunicazione al Servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (**Impegno A.2**);*
2. *presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (**Impegni B.1, B.2, B.3, B.4**) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN (**Impegno C.4**);*
3. *non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita (**Impegni D.1, D.2, D.3**) o errori nella compilazione del Modello 4 cartaceo;*
4. *presenza di capi:*
 a. *senza passaporto nei casi previsti (**Impegno B.3**) e privi di una o più informazioni pertinenti in BDN (**Impegni D.1, D.2, D.3**), **oppure***
 b. *privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto (**Impegni B.1, B.2, B.3, B.4**), **oppure***
 c. *movimentazione effettuata in assenza del Modello 4.*

Classi di violazione:

- ***Livello basso**: due parametri di violazione presenti tra i parametri 1, 2 e 3;*
- ***Livello medio**: presenza di violazione a tutti i parametri 1, 2 e 3;*
- ***Livello alto:** presenza del parametro 4.*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a ***Livello medio***.
Assume **sempre *Livello basso*** quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a ***Livello basso***.
La durata è fissata a ***Livello alto*** in caso di valori di Portata o Gravità superiori a 1 **e**:

- quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati **oppure**
- nel caso di presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la loro provenienza e i dati identificativi (***rif. Impegni B e D***).
- Nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per la valutazione del parametro di Durata sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione. Il livello alto sarà attribuito per più di 20 capi o eventi non conformi.

Caso particolare

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie che riguardino esclusivamente fino a due tra i parametri di valutazione 1, 2 e 3, il parametro della portata assume i seguenti livelli:
Livello basso: tutti i casi non contemplati nel ***Livello medio***;
Livello medio: non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati **e** numero di capi o eventi non conformi superiore a 30.

Tabella riassuntiva – calcolo della Portata nel caso di anomalie di basso impatto

		Y=totale capi/eventi non conformi	
	CGO7	0<y≤30	y>30
X= incidenza	0<x≤20	Bassa	Bassa
	x>20	Bassa	Media

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi controllati, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni su movimentazioni/eventi (capi o partite).

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- Nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- Nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il Livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche degli eventi in BDN devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di capi anomali per mancata notifica in BDN degli eventi (apposizione delle marche auricolari ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita), si valuterà l'infrazione per "registro di stalla non aggiornato" (***Impegni C.2/C.3); parametro di valutazione 1***);
- in caso di capi anomali per ritardata notifica in BDN degli eventi (apposizione delle marche auricolari ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita), si valuterà l'infrazione per "mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN" (***Impegno C.4; parametro di valutazione 2***).

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere **di entrambe** le seguenti condizioni:

1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) e

2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di ***Livello basso***.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione delle informazioni errate sul passaporto;
- regolarizzazione dell'insufficiente identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di Portata, Gravità o Durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 497, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro aziendale, con allevamento aperto e movimentazioni di capi nell'anno di controllo **oppure** la mancata registrazione dell'azienda in BDN (***Impegni A.1, oppure C.1***);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli (ad esempio manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale).

CGO8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- O. M. 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7 (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dalla O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017);
- D.M. 28 giugno 2016 - "Modifica dell'allegato IV del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina." (G.U. n.180 del 4 agosto 2005).

Recepimento regionale

- Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti n. 14738 del 13 novembre 2013 recante "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale." (B.U.R.E.R.T. n. 337 del 15 novembre 2013);
- Determinazione del Responsabile del Servizio alimenti Prevenzione collettiva e sanità pubblica n. 8667 del 6 giugno 2018 recante "Approvazione modulo "Notifica ai fini della registrazione" e modificazioni alla precedente propria determinazione n. 14738/2013" (B.U.R.E.R.T. n. 166 del 11 giugno 2018).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 1 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola:

A. REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN

Obbligo di comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:

• direttamente;

• tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);

• avvalendosi del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio Veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN). Le aziende di nuovo insediamento devono presentare notifica, ai sensi della Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti n. 14738 del 13 novembre 2013, così come modificata dalla Determinazione n. 8667 del 6 giugno 2018, per il tramite del SUAP utilizzando i modelli allegati alla stessa Determinazione n. 8667/2018. Tali aziende dovranno integrare le informazioni contenute nei suddetti modelli

entro i 20 giorni di cui sopra tramite la registrazione in BDN rivolgendosi direttamente al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.

A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 30 giorni;

B. TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN E MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO E IN USCITA DALL'AZIENDA

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;

B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 informatizzato riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;

B.4 Per i capi nati dal 1° gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente e delle partite in entrata e uscita per gli animali con identificazione semplificata. Aggiornamento del registro di stalla aziendale entro 3 giorni dagli eventi (applicazione marche auricolari, decesso e movimentazione dei capi);

B.5 Registrazione in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza. Rimane valido anche in questo caso il termine massimo di 7 giorni per la registrazione del dato in BDN. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello per gli animali in partenza dall'allevamento o in arrivo nell'allevamento.

C. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio) oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il

12° (dodicesimo) mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

Elementi di verifica
Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- registrazione dell'azienda nella BDN (***Impegno A.1***);
- corretta comunicazione di ogni variazione anagrafica dell'azienda (***Impegno A.2***);
- presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla e registrazione dei movimenti dei capi e di tutti gli eventi di variazione da notificare alla BDN (***Impegni B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5***). In caso di tenuta di registro di stalla aziendale su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- in caso di monticazione di capi in alpeggio, disponibilità e correttezza del modello 7 e aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti (***Impegno B.5***);
- identificazione dei capi: marchi auricolari, tatuaggi, identificatori elettronici (***Impegni C.1, C.2, C.3 e C.4***);

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.
Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari. Al riguardo si precisa che i Servizi Veterinari sono responsabili di quanto accertato in sede di controllo eseguito presso l'azienda, mentre AGREA è responsabile della valutazione del mancato rispetto degli impegni di condizionalità sulla base di quando stabilito nel presente documento e nella circolare di AGEA coordinamento.
Nel caso in cui si rilevino più non conformità a carico della stessa azienda nel medesimo anno di campagna e che fanno riferimento a capi diversi o allevamenti diversi, saranno valutate come somma di non conformità.
Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022.*

Indici di verifica
Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi o agli eventi di variazione.

***Identificazione e registrazione**: numero di capi o eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto ai capi o agli eventi controllati facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:*
(n° capi/eventi non conformi/ n° capi/eventi controllati) x 100

***Movimentazioni / Eventi**: numero di eventi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale degli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2022 alla data del controllo ed effettivamente controllati, secondo il seguente calcolo:*
(n° eventi non conformi/ n° eventi controllati) x 100

Classi di violazione (descrizione e tabella riassuntiva):

- ***Livello basso**: non conformità superiore a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi o eventi controllati **e** relative a non oltre 20 capi;*

- ***Livello alto****: non conformità superiori al 10% sul totale dei capi o eventi controllati* ***e*** *relative ad oltre 40 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (****rif. Impegno B.3 ed impegni C****);*
- ***Livello medio****: tutti gli altri casi.*

Tabella riassuntiva calcolo portata

		Y=totale capi/eventi non conformi		
	CGO8	0<y≤20	20<y≤40	y>40
X=incidenza %	0<x≤5	Bassa	Media	Media
	5<x≤10	Media	Media	Media
	x>10	Media	Media	Alta

Gravità dell'infrazione: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.
Caratteristica: elementi di registrazione e identificazione dei capi e dell'azienda in BDN e presso la ASL
Parametri di valutazione:

1. *registro di stalla aziendale non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato (****Impegni B.2, B.4****);*
2. *presenza di capi con marcatura non conforme (****Impegni C****), comunicazione/aggiornamento in BDN ritardata o assente (****Impegno B.5****);*
3. *presenza di capi senza marcatura (****Impegni C****);*
4. *presenza di capi privi di documentazione di provenienza (****rif. Impegno B.3****);*
5. *presenza di capi senza marche auricolari, bolo endoruminale, tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (****Impegno B.3 e Impegni C****).*

Classi di violazione:

- ***Livello basso****: presenza di violazione a due dei parametri 1, 2 e 3;*
- ***Livello medio:*** *presenza di violazione a tutti i parametri 1, 2 e 3;*
- ***Livello alto****: presenza di un parametro tra 4 e 5.*

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a ***Livello medio***. Assume ***Livello basso*** quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a ***Livello basso***.
La durata è fissata a ***Livello alto*** in caso di valori di Portata o Gravità superiori a 1 **e**:

- quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati **oppure**
- nel caso di presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la loro provenienza e i dati identificativi (***rif. Impegno B.3 ed impegni C***).
- Nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per la valutazione del parametro di Durata sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione. Il livello alto sarà attribuito per più di 40 capi o eventi non conformi.

Casi particolari

Presenza di anomalie di minore impatto

Nel caso siano presenti anomalie che riguardino esclusivamente i parametri di valutazione 1, 2 e 3, il parametro della portata assume i seguenti livelli:

- ***Livello basso***: tutti i casi non contemplati nel ***Livello medio***;
- ***Livello medio***: non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati **e** numero di capi o eventi non conformi superiore a 50.

<u>Tabella riassuntiva – calcolo della Portata nel caso di anomalie di basso impatto</u>

		Y=totale capi/eventi non conformi	
	CGO8	0<y≤50	y>50
X= incidenza %	0<x≤20	Bassa	Bassa
	x>20	Bassa	Media

Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi controllati, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni sulle movimentazioni/eventi (capi o partite).

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso **<u>non</u>** potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche degli eventi in BDN devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di capi anomali per mancata notifica in BDN degli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni dei capi in entrata e uscita), si valuterà l'infrazione per "registro di stalla non aggiornato" (***Impegno B.4); parametro di valutazione 1***);
- in caso di capi anomali per ritardata notifica in BDN degli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni dei capi in entrata e uscita), si valuterà l'infrazione per "mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN" (***Impegno B.5; parametro di valutazione 2***).

Inadempienze di importanza minore

La violazione degli impegni descritti è considerata d'importanza minore con il sussistere **di entrambe** le seguenti condizioni:

1. sia un'infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell'allevamento, ecc.) **e**;
2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.

Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:

- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell'identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.

Impegni di ripristino

Si applicano nei casi in cui un'infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l'azienda possa mettersi in regola ma l'effetto della violazione permanga.

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:

- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all'aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso in cui sia riscontrata la mancata registrazione dell'azienda in BDN (***Impegno A.1***) oppure l'assenza del registro aziendale, con allevamento aperto, (***Impegno B.1***);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli (ad esempio manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale).

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

- Decreto Ministero Sanità 7 gennaio 2000, "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (GU n. 59 dell'11/03/2000 S.O. n. 43) e s.m.i.
- Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale"

Recepimento regionale

Deliberazione di Giunta regionale n. 1723 del 6 novembre 2017 recante "Approvazione del Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini"

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 3 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, in Regione Emilia-Romagna, si applicano i seguenti impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola.

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali;
2. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001;
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale;
4. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata;
5. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";
6. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001;
7. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del Reg. (CE) n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte dei Servizi Veterinari e da altri Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica
Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, i parametri sono fissati a ***Livello alto***.

Modalità di rilevazione: *risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022.*

Inadempienze di importanza minore
Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.

Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questo Criterio **non è prevista** l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

Impegni di ripristino
Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale:

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1722 del 27 ottobre 2014 "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. n. 150/2012" (B.U.R.E.R.T. n. 334 del 19 novembre 2014);
- Nota congiunta del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio Fitosanitario del 14 luglio 2015 avente ad oggetto: "Trasmissione documento tecnico inerente alcune indicazioni operative relative alle attività di vigilanza e controllo sull'acquisto, utilizzo e vendita dei prodotti fitosanitari";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 7 ottobre 2016 "D. Lgs. n. 150/2012. Deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014. Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020[5].
L'obbligo sussiste anche quando i soggetti si avvalgono di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 1 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola.
Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6

[5] Sono invece esentati dalla compilazione del registro, i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio

del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: <<Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi>>" e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In relazione a quanto sopra, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del **registro dei trattamenti** e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
2. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato;
5. presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (**Allegato 12**);
6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti (D.Lgs. 150/2012) o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda. Ove previsto, il contoterzista timbra il modulo o il registro.
7. disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, attraverso le modalità stabilite dal DPR n. 290/2001 e s.m.i., in data precedente all'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;
8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, di fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale;

N.B.: la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, si terranno in considerazione, per il presente CGO, le violazioni relative agli impegni sopra descritti.

Si riportano definizioni di dettaglio per alcuni elementi d'impegno per il presente CGO, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

Registro dei trattamenti

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;

- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Nel caso in cui la modulistica adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali (es. schede utilizzate per gli impegni agro ambientali del PSR o schede previste dai DPI), nazionali o comunitari contenga tutte le informazioni elencate più sopra, tale modulistica può sostituire a tutti gli effetti il registro dei trattamenti.
Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola (CAA), previa notifica alla ASL di competenza. I CAA possono anche conservare i registri di trattamento, in questo caso deve essere riportato nel fascicolo aziendale il luogo dove è reperibile il registro dei trattamenti.

Delega per trattamenti fitosanitari – caso particolare
Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.
Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Dosaggio dei trattamenti e registrazioni
Nel calcolo del rispetto del numero dei trattamenti e delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni **oggettive** di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, del tipo di allevamento ecc. Inoltre, la verifica dei dosaggi si possono valutare anche in funzione delle norme di riferimento delle irroratrici

Deposito dei fitofarmaci
Per essere considerato a norma il sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci deve essere un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato. Le caratteristiche del deposito sono descritte **nell'Allegato**.

Autorizzazione/Certificato di abilitazione (patentino) per l'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari

Gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari sono sempre tenuti ad avere l'autorizzazione, in relazione anche a quanto stabilito dalle etichette[6].
In merito alle diverse situazioni che possono verificarsi nel controllo sulle aziende agricole, riguardo l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, la Regione Emilia-Romagna ha fornito delle precisazioni con nota congiunta del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio Fitosanitario del 14 luglio 2015, di cui di seguito si riporta lo stralcio.

1.1 - Acquisto di prodotti fitosanitari per l'impiego diretto, per sé:

- il titolare acquista e utilizza i prodotti: in azienda è presente una abilitazione all'acquisto e utilizzo; il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso;
- il titolare acquista ed un suo dipendente/collaboratore o anche un famigliare che opera in azienda utilizza il prodotto: in azienda sono presenti 2 abilitazioni (una del titolare per l'acquisto ed un'altra del dipendente/collaboratore/famigliare per l'utilizzo); il distributore fattura al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso;
- il titolare conferisce ad un dipendente/collaboratore/famigliare il titolo che lo legittima ad acquistare i prodotti fitosanitari in seguito utilizzati da un altro soggetto (es. dipendente/collaboratore). In questo caso è presente in azienda un documento di semplice delega in tal senso, datato e firmato sia del delegante che dal delegato. In azienda sono presenti 2 abilitazioni (una del delegato all'acquisto ed un'altra del soggetto che utilizza i prodotti); il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del delegato (la delega del titolare collega l'azienda al delegato e quindi al n. della sua abilitazione). La gestione del deposito dei prodotti fitosanitari rientra in ogni caso anche nelle responsabilità del datore di lavoro;
- un'azienda agricola viene suddivisa, ad esempio, in 2 imprese con propria partita IVA anche se la gestione delle operazioni colturali e delle attrezzature rimane unica a livello famigliare (es. unico corpo aziendale con 2 distinte imprese di proprietà rispettivamente del marito e della moglie oppure di 2 fratelli), *in questo caso, se esiste un legame giuridico fra le due imprese, è possibile che venga delegato uno dei titolari, ovviamente in possesso dell'abilitazione, ad acquistare ed utilizzare i prodotti per entrambe le imprese: in questo caso vi sono 2 imprese con una sola abilitazione. Il distributore fattura separatamente i prodotti alle 2 imprese con il n. dell'abilitazione del soggetto in possesso dell'abilitazione. Ognuna delle 2 imprese ha una gestione separata e specifica del magazzino (es. 2 armadietti o 2 scaffali distinti) e del registro dei trattamenti*;
- sulla base di quanto previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013 il titolare dell'azienda può conferire ad un familiare, che non opera direttamente in azienda il titolo che lo legittima ad acquistare i prodotti fitosanitari; *anche in questo caso è presente in azienda un documento di semplice delega, datato e firmato sia del delegante che dal delegato. È il caso, ad esempio, del figlio impiegato in altro settore che lavora nel tempo libero nell'azienda dei genitori, generalmente anziani, e si occupa dell'acquisto e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari: il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del delegato (la delega del titolare collega l'azienda al delegato e quindi al n. della sua abilitazione)*;
- il titolare acquista e il contoterzista utilizza il prodotto: in azienda è presente 1 abilitazione all'acquisto e utilizzo; il contoterzista effettua il trattamento con i prodotti e annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico; il "distributore" fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso.

[6] È importante sottolineare che sono comunque le etichette che stabiliscono gli impegni, anche in relazione all'autorizzazione all'uso del prodotto.

1.2 - Acquisto di prodotti per l'impiego per conto terzi (deve configurare un appalto nei confronti di un'azienda qualificata all'utilizzo dei prodotti fitosanitari).

1. il titolare dell'azienda agricola richiede al contoterzista (vedi PAN punto 1.1.15) un servizio che prevede la messa a disposizione del prodotto e l'effettuazione del trattamento:

a. nel caso in cui questa richiesta riguardi tutti i trattamenti necessari in azienda si può configurare la seguente situazione:

i. in azienda può non essere presente il magazzino dei prodotti fitosanitari in quanto non vi è contaminazione diversa da quella derivante dall'impiego del prodotto stesso, non avviene il deposito temporaneo dei rifiuti e non vi è la necessità di smaltirli;
ii. il titolare dell'azienda può non avere l'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo;
iii. il contoterzista fattura all'azienda agricola in modo distinto il costo del prodotto (indicando tipo e quantità) e la prestazione; annota inoltre sul registro i trattamenti effettuati controfirmandoli;

b. nel caso in cui la richiesta riguardi solo alcuni trattamenti è necessario che in azienda vi sia un soggetto con l'abilitazione e sia presente il deposito dei prodotti fitosanitari;

2. il titolare conferisce al contoterzista il titolo che lo legittima ad acquistare, conservare, utilizzare e smaltire i prodotti fitosanitari:

a. il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda agricola riportando il numero dell'abilitazione del contoterzista;

b. il contoterzista fattura all'azienda agricola la prestazione per l'effettuazione del trattamento ed annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico;

c. il contoterzista è responsabile del trasporto, dello stoccaggio, dell'utilizzo e dello smaltimento dei prodotti fitosanitari di proprietà dell'azienda agricola;

d. l'azienda agricola non ha il patentino e nemmeno il deposito dei prodotti fitosanitari; quest'ultimo è ubicato presso il contoterzista, la sua gestione è definita mediante un contratto di appalto ed è gestito in modo separato rispetto all'eventuale deposito del contoterzista.

1.3 - Acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari per altri (es. imprenditore agricolo vicino o confinante)

Il titolare di una abilitazione all'acquisto ed utilizzo non può acquistare il prodotto fitosanitario per conto di altri (concetto ribadito dall'art 9 del D.Lgs. 150/12 "*l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi…").*

Il titolare di una azienda (con abilitazione all'acquisto ed utilizzo) può utilizzare il prodotto fitosanitario acquistato da altri, per conto degli stessi. L'utilizzo è normato dall'art. 2139 del Codice civile "scambio di manodopera", il quale prevede testualmente che "*tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi."* Si precisa che sono definiti piccoli imprenditori agricoli secondo l'art. 2083 del Codice Civile *"i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".*

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, inteso come esecuzione del trattamento fitosanitario, può avvenire:

a. con attrezzature proprie dell'utilizzatore stesso. L'attività lavorativa viene regolamentata dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08

b. con attrezzature dell'azienda a cui si presta la manodopera. In questo caso le attrezzature messe a disposizione devono essere conformi ai requisiti di salute e di sicurezza e l'attività lavorativa è regolamentata sia dall'art. 26 che dall'art.72 del D.Lgs. 81/08. "

N.B.:

- La presenza del **registro dei trattamenti in azienda**, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno **diretto** solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4.

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.

- Le eventuali infrazioni all'obbligo di presenza in azienda di un **sito a norma** per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:
 a. per il presente Criterio, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti in quanto tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 b. per la BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 c. per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Modalità di controllo

Il controllo al presente CGO dovrà sempre essere svolto. Nel caso di non utilizzo di prodotti fitosanitari si acquisirà la dichiarazione rilasciata dal titolare dell'azienda.

Verifica dell'esistenza in azienda del registro dei trattamenti e sua conformità a quanto disposto dalla normativa. Nel documento dovranno essere presenti i dati identificativi dell'azienda ed una parte specifica relativa alla registrazione dei singoli interventi, con possibilità di identificare:

a. il prodotto utilizzato
b. n. trattamenti, le quantità utilizzate in litri o kilogrammi
c. la data, la superficie, la coltura e l'avversità
d. le principali informazioni colturali e agronomiche.

Il tecnico verificherà poi l'aggiornamento del registro dei trattamenti: la registrazione degli interventi devono essere effettuate entro la raccolta e comunque entro 30 giorni dal trattamento stesso;

Sulla base di quanto contenuto nel registro dei trattamenti o, in assenza di questo, della documentazione d'acquisto dei prodotti, procede alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo. In particolare, sono controllati i seguenti elementi:

a. utilizzo dei prodotti sulle colture/avversità//terreni/derrate non previste in etichetta;
b. utilizzo in dosi maggiori rispetto a quelle previste dalle istruzioni in etichetta;
c. mancato rispetto dell'intervallo di sicurezza (o tempo di carenza), ovvero il periodo che intercorre fra l'ultimo trattamento e la raccolta dei prodotti es.: se in etichetta è riportato un intervallo di sicurezza o tempo di carenza di 15 giorni impone che i trattamenti devono essere sospesi almeno 15 giorni prima della raccolta. Per una corretta verifica si può acquisire anche la documentazione di vendita (documenti di trasporto) delle produzioni.

Tale verifica sarà eseguita su un campione di prodotti estratti dal registro o dalla documentazione equivalente disponibile in azienda o dai prodotti presenti in magazzino, selezionandoli preferibilmente tra i prodotti classificati e/o distribuiti in prossimità della raccolta. Per definire il campione da controllare si seguirà il seguente metodo

- da 1 a 4 prodotti utilizzati: il tecnico procederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo per tutti i prodotti;
- da 5 a 10 prodotti: il controllo sarà eseguito su almeno 5 prodotti;
- da 11 prodotti in su: il controllo sarà eseguito su almeno il 60% dei prodotti utilizzati.

Si precisa che per i prodotti selezionati dovranno essere controllati tutti i trattamenti anche per verificare il riscontro tra quanto presente in magazzino/acquistato e quanto utilizzato. Inoltre, qualora il tecnico valuti che il campione selezionato non è rappresentativo può estendere il controllo allargando il campione selezionato.

Nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni **oggettive** di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc.

È utile sottolineare che, ai fini di questo controllo, devono essere controllate le registrazioni dei trattamenti realizzati in azienda **tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022** verificando anche che siano presenti le registrazioni riferite agli anni precedenti.
Al termine della verifica, il tecnico incaricato identifica le registrazioni controllate e **acquisisce copia del registro dei trattamenti** oggetto di controllo e di tutta la documentazione visionata per il controllo.

- la verifica della presenza della documentazione commerciale o altro documento che attesti l'acquisto dei prodotti fitosanitari è relazionata anche per il controllo del punto precedente. Nel caso in cui i trattamenti siano effettuati da terzi soggetti, si dovrà verificare la fattura di servizio e la relativa annotazione del contoterzista sul registro dei trattamenti e/o la scheda dei trattamenti rilasciata dal contoterzista.
- Il tecnico verificherà la presenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta e comunque che siano presenti almeno copricapo, occhiali, guanti di gomma.
- la presenza è la validità dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzo come previsto dalla normativa riportando i riferimenti del patentino e la data della scadenza. In caso di trattamenti effettuati da terzi, verificare la delega, la scheda dei trattamenti o la fattura di servizio se trattasi di contoterzista. In caso il patentino sia scaduto si verificherà che sia stata inoltrata la domanda di rinnovo che vale come proroga dell'autorizzazione per ulteriori 6 mesi, purché la richiesta di rinnovo da parte dei titolari si effettuata entro la data di scadenza naturale (DGR n.1722 del 27/10/2014);
- Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta a favore dell'utilizzatore e firmata dal titolare aziendale. Il delegato deve essere in possesso di un valido certificato di abilitazione all'uso dei prodotti fitosanitari. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.
- Presenza in azienda di un sito di stoccaggio dei fitofarmaci a norma. Per sito a norma si intende un locale o armadio chiuso, arieggiato ed asciutto, destinato a magazzino dei prodotti fitosanitari, la cui porta di accesso deve essere chiusa a chiave e il cui contenuto di prodotti tossici sia segnalato, le cui caratteristiche sono di seguito riportate:

I. <u>Presenza e caratteristiche generali</u>

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.
Deve essere chiuso ed a uso esclusivo:

- non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
- possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
- non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
- possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. <u>Localizzazione nell'azienda</u>

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto

Infrazioni

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente CGO quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto di quanto definito nella Circolare di AGEA coordinamento in termini di quantificazione dei parametri di portata, gravità e durata.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'**utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta**, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.

N.B.: saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Modalità di rilevazione*:* risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.
Classi di violazione

- ***Livello basso****:* si verifica nei seguenti casi:
 - autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto[7] (nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI) **oppure**
 - infrazione relativa all'assenza dei dispositivi di protezione individuale
- ***Livello medio****:* si verifica in caso di presenza di entrambi i parametri di ***Livello basso****;*
- ***Livello alto****:* in tutti gli altri casi di infrazione*.*

PORTATA CGO 10	Nessuna infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta **Impegno 3**	Infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta per qualsiasi superficie **Impegno 3**	Patentino scaduto con richiesta di rinnovo in caso di acquisto o uso **Impegno 7**	Assenza del patentino o patentino non valido in caso di acquisto o uso **Impegno 7**	Assenza o irregolarità della documentazione d'acquisto **Impegno 8**
Nessuna infrazione relativa agli **Impegni 3 e 4**	---	---	**1**	**5**	**5**
Nessuna infrazione agli **Impegni 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8**	---	**5**	---	---	---
Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile **Impegno 2**	---	**5**	**5**	**5**	**5**
Presenza di effetti extra aziendali **Impegno 3 o 5**	---	**5**	**5**	**5**	**5**
Mancanza dei dispositivi di protezione previsti **Impegno 4**	**1**	**5**	**3**	**5**	**5**

[7] Il patentino è rinnovabile 4 mesi prima della data di scadenza e non oltre 8 mesi dalla data di scadenza. La validità per l'acquisto è riferita alla data di scadenza.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.
Parametri di valutazione:

1. patentino scaduto all'atto dell'acquisto o uso (***Impegno 7***);
2. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, tempi di carenza, ecc. (***Impegno 3***);
3. assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (***Impegno 4***);
4. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (***fatture, moduli d'acquisto – Impegno 8***);
5. assenza del patentino (***Impegno 7***);
6. uso di prodotto revocato o non più commerciabile (***Impegno 2***)

Classi di violazione:

- ***Livello basso***: rilevamento del solo parametro 1 (***Impegno 7 – patentino scaduto all'atto dell'acquisto o uso***);
- ***Livello medio***: rilevamento di uno tra i parametri 2 (***Impegno 3***) o 3 (***Impegno 4***);
- ***Livello alto***: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 (***Impegno 8***), 5 (***Impegno 7 – assenza del patentino***), 6 ***(Impegno 2***).

GRAVITÀ CGO10	Patentino scaduto con richiesta di rinnovo **Impegno 7**	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza **Impegno 3**	Assenza dei dispositivi di protezione previsti **Impegno 4**	Assenza di patentino o patentino non valido in caso di acquisto o uso **Impegno 7**	Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto) **Impegno 8**
Nessun altro parametro	**1**	**3**	**3**	**5**	**5**
Patentino scaduto in caso di acquisto o uso del prodotto **Impegno 7**	---	**5**	**5**	---	**5**
Uso di prodotto revocato o non più commerciabile **Impegno 2**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza **Impegno 3**	**5**	---	**5**	**5**	**5**
Assenza dei dispositivi di protezione previsti **Impegno 4**	**5**	**5**	---	**5**	**5**
Assenza di patentino **Impegno 7**	---	**5**	**5**	---	**5**

GRAVITÀ CGO10	Patentino scaduto con richiesta di rinnovo **Impegno 7**	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta: dose, coltura, tempi di carenza **Impegno 3**	Assenza dei dispositivi di protezione previsti **Impegno 4**	Assenza di patentino o patentino non valido in caso di acquisto o uso **Impegno 7**	Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto) **Impegno 8**
Assenza della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto) **Impegno 8**	**5**	**5**	**5**	**5**	**---**

Durata dell'infrazione: l'incidenza del parametro di durata viene stabilita a ***Livello medio***, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014. Esso assume ***Livello alto*** per infrazioni con portata e gravità di ***Livello alto.***

Casi particolari

Presenza del registro dei trattamenti e delle fatture e moduli d'acquisto, ove previsti – Impegno 1

In caso di assenza o di mancato o non conforme aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che generi l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche dell'uso corretto dei prodotti fitosanitari, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di Portata, Gravità e Durata saranno valutati a ***Livello alto***. Nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, **l'irregolarità delle registrazioni sarà valutata solo per il CGO 4, a cui si rimanda.**

Presenza del sito di stoccaggio – Impegno 5

Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell'infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a ***Livello alto***.

Delega per trattamenti fitosanitari – Impegno 6

Nel caso in cui l'unica infrazione commessa dall'azienda sia l'assenza delle schede dei contoterzisti, nei casi previsti, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a ***Livello medio***.
Nel caso in cui, all'assenza delle schede dei contoterzisti sia associata un'altra qualsiasi infrazione, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a ***Livello alto***.

Delega per trattamenti fitosanitari – Impegno 7

Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che l'unica infrazione commessa

dall'azienda sia lo stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino), gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a ***Livello medio***.
Nel caso in cui all'infrazione per stoccaggio di prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino) sia associata un'altra qualsiasi infrazione, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a ***Livello alto***.

N.B.: **nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro**.

Inadempienze di importanza minore
Si ha un'inadempienza di importanza minore nel caso in cui un'infrazione all'***Impegno 5*** (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) riguardi solamente uno o più tra i seguenti requisiti precedentemente elencati:
- Ricambio dell'aria - Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
- Strumentazione per il dosaggio - Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
- Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento - Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
- Numeri di emergenza - Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
- Materiali per limitare gli sversamenti - Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto

N.B.: sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

Allerta tempestiva e azioni correttive
Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio.

Impegni di ripristino
Nei casi previsti l'azienda deve:
1. rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. avviare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
3. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio (non conformità oltre il livello di inadempienza minore) o realizzazione ex novo in caso sia mancante

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 497, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:
1. quando sia rilevata l'assenza contemporanea di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, autorizzazione per l'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari e documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto), ove previsti – rispettivamente **Impegni 4, 7 e 8**;
2. quando sia rilevata la contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma – rispettivamente **Impegni 1 e 5**;

3. quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
4. sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

SETTORE 3
Benessere degli animali
I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10). Articoli 3 e 4

Recepimento
Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

Recepimento regionale su normativa previgente (D. Lgs. n. 533 del 30 dicembre 1992, modificato dal D. Lgs. n. 331 del 25 settembre 1998)
Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 20 del 2 dicembre 2004 (Prot. n. ASS/DIR/04/42411) "Procedure per il controllo del benessere negli allevamenti di vitelli e suini" (B.U.R. n. 38 del 22 marzo 2007).

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli", riportati sinteticamente qui di seguito:

1. corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all'età ed al peso vivo degli animali allevati;
2. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà;
8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
10. i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
11. ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di

salute e di benessere;

12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
14. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;
15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Modalità operative di controllo

Per il presente Atto i controlli in Regione Emilia-Romagna sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra AGREA e la Direzione Sanità – Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti - della Regione Emilia-Romagna. Sulla base dell'accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Servizi Veterinari utilizzeranno le check list e le modalità di controllo approvate dall'ASL e riconosciute da AGREA.

Elementi di Verifica

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari. Al riguardo si precisa che i Servizi Veterinari sono responsabili di quanto accertato in sede di controllo eseguito presso l'azienda, mentre AGREA è responsabile della valutazione del mancato rispetto degli impegni di condizionalità, sulla base di quando stabilito nel presente documento e nella circolare di AGEA coordinamento.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- ***A*** *Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata*
- ***B*** *Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata*
- ***C*** *Sanzione amministrativa o penale immediata*

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Ispezione (controllo degli animali)
2	Libertà di movimento
3	Spazio disponibile
4	Edifici e locali di stabulazione
5	Illuminazione minima
6	Attrezzature automatiche e meccaniche
7	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
8	Tasso di emoglobina (Vitelli)
9	Mangimi contenenti fibre
10	Mutilazioni
11	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B. le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 41 al n. 46, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- ***Livello basso***: Non conformità di tipo **A** o **B** per un numero di irregolarità fino a 2;
- ***Livello medio***: Non conformità di tipo **A** o **B** per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
- ***Livello alto***: Non conformità di tipo **A** o **B** per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** non conformità di tipo **C**;

Gravità dell'infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- ***Livello basso***: Non conformità di tipo **A** o **B** fino a due requisiti disattesi;
- ***Livello medio***: Non conformità di tipo **A** o **B** da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
- ***Livello alto***: Non conformità di tipo **A** o **B** per più di quattro tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo **C** per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di Durata viene normalmente stabilita a ***Livello medio***.
Assume **sempre *Livello basso*** quando i parametri di Portata e Gravità sono entrambi a ***Livello basso***.
È fissata a ***Livello alto*** quando si rilevino non conformità di tipo **C**.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per i requisiti Tasso di emoglobina e Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con Portata, Gravità e Durata di ***Livello alto***. Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo **C** o amministrativa assumono un Livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.
4. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 12 e 13), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;

b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

Inadempienze di importanza minore

Nel rispetto del principio contenuto nell'articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di **tutte** le condizioni elencate:

1. i parametri di condizionalità sono tutti a ***Livello basso***;
2. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
3. la categoria di non conformità è la **A** o la **B**.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Allerta tempestiva e azioni correttive

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
- quando sono rilevate irregolarità per **6 o più** requisiti differenti.

CGO12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47). Articoli 3 e 4

Recepimento
Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni
A norma dell'articolo 23, comma 3 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011.riportati sinteticamente qui di seguito:

1. Devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
2. Le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
3. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
4. Tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
5. Luminosità dell'allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore al giorno;
6. Costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta a permettere agli animali di:
 a. avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 b. riposare e alzarsi con movimenti normali,
 c. vedere altri suini;
7. Accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute.
8. Pavimenti non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini;
9. Nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;
10. Disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
11. Divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, con le seguenti eccezioni:
 a. una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
 b. il mozzamento di una parte della coda,
 c. la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
 d. l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale;

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.

12. Recinzioni e gestione degli animali in gruppo:
 a. gestione dell'allevamento in modo da assicurare che le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;
 b. disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette;
 c. i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;
 d. devono essere adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
 e. deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l'allontanamento dei liquami;
 f. nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per la protezione dei lattonzoli;
 g. i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
 h. i gruppi di suinetti e suini all'ingrasso devono essere omogenei;
 i. il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi deve essere fatto solo su supervisione di un veterinario;

13. Personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D. Lgs. 122 del 7/7/2011.

Modalità di controllo

Per il presente Atto i controlli in Regione Emilia-Romagna sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra AGREA e la Direzione Sanità – Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti - della Regione Emilia-Romagna. Sulla base dell'accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Servizi Veterinari utilizzeranno le check list e le modalità di controllo approvate dall'ASL.

Elementi di Verifica

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari. Al riguardo si precisa che i Servizi Veterinari sono responsabili di quanto accertato in sede di controllo eseguito presso l'azienda, mentre AGREA è responsabile della valutazione del mancato rispetto degli impegni di condizionalità, sulla base di quando stabilito nel presente documento e nella circolare di AGEA coordinamento.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Libertà di movimento
4	Spazio disponibile
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione minima
7	Pavimentazioni
8	Materiale manipolabile
9	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
10	Mangimi contenenti fibre
11	Mutilazioni
12	Procedure d'allevamento
13	Attrezzature automatiche e meccaniche

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 38 al n. 42, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di sanzione rilevato, secondo il seguente schema:

- ***Livello basso***: Non conformità di tipo **A** o **B** per un numero di irregolarità fino a 2;
- ***Livello medio***: Non conformità di tipo **A** o **B** per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
- ***Livello alto***: Non conformità di tipo **A** o **B** per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** Non conformità di tipo **C**.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- ***Livello basso***: Non conformità di tipo **A** o **B** fino a 2 due requisiti disattesi;
- ***Livello medio***: Non conformità di tipo **A** o **B** da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi;
- ***Livello alto***: Non conformità di tipo **A** o **B** per più di 4 tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo **C** per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza dell'indicatore di Durata viene normalmente stabilita a ***Livello medio***.
Assume **sempre *Livello basso*** quando i parametri di Portata e Gravità sono entrambi a ***Livello basso***. È fissata a ***Livello alto*** quando si rilevino non conformità di tipo **C**.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con Portata, Gravità e Durata di ***Livello alto***. Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo **C** o amministrativa assumono un ***Livello alto*** di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
4. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 11 e 13), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

Inadempienze di importanza minore
Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento UE 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

1. i parametri di condizionalità sono tutti a ***Livello basso***;
2. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
3. la categoria di non conformità è la **A** o la **B**.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Allerta tempestiva e azioni correttive
Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 8 del DM 2588, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti

CGO13 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 "Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legislativo n.146/2001.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 3 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, in Regione Emilia-Romagna, si applicano gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146/2001, che qui si elencano:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile e' insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per

mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Modalità operative di controllo

Per il presente Atto i controlli in Regione Emilia-Romagna sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra AGREA e la Direzione Sanità – Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti - della Regione Emilia-Romagna. Sulla base dell'accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Servizi Veterinari utilizzeranno le check list e le modalità di controllo approvate dall'ASL.

Elementi di verifica

Ai fini dell'esito definitivo del controllo si tiene conto delle risultanze dei controlli svolti dai Servizi Veterinari. Al riguardo si precisa che i Servizi Veterinari sono responsabili di quanto accertato in sede di controllo eseguito presso l'azienda, mentre AGREA è responsabile della valutazione del mancato rispetto degli impegni di condizionalità, sulla base di quando stabilito nel presente documento e nella circolare di AGEA coordinamento.

Nel caso in cui si rilevino più non conformità a carico della stessa azienda nel medesimo anno di campagna e che fanno riferimento a capi diversi o allevamenti diversi, saranno valutate come somma di non conformità.

In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Registrazioni
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.

N.B.:

1. All'interno del Requisito del Personale impiegato dalle aziende, gli impegni relativi alla frequenza di corsi di formazione specifici rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO 13) solo per gli allevamenti avicoli e suinicoli;
2. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 11 e 12), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO
3. Le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo degli allevamenti di bovini adulti presentano una serie di elementi di controllo: per gli allevamenti di bovini adulti dal n. 34 al n. 40, per gli allevamenti di ovicaprini dal n. 30 al n. 39, e l'elemento 54 per le galline ovaiole, che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate presso il centro aziendale.

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di sanzione rilevato, secondo il seguente schema:

- ***Livello basso***: Non conformità di tipo **A** o **B** per un numero di irregolarità fino a 2;

- ***Livello medio***: Non conformità di tipo **A** o **B** per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
- ***Livello basso***: Non conformità di tipo **A** o **B** per un numero di irregolarità maggiore di 4 **oppure** Non conformità di tipo **C**.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- ***Livello basso***: Non conformità di tipo **A** o **B** fino a 2 requisiti disattesi;
- ***Livello medio***: Non conformità di tipo **A** o **B** da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi;
- ***Livello basso***: Non conformità di tipo **A** o **B** per più di 4 tipi di requisiti disattesi **oppure** non conformità di tipo **C** per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l'incidenza dell'indicatore di Durata viene normalmente stabilita a ***Livello medio***.
Assume **sempre *Livello basso*** quando i parametri di Portata e Gravità sono entrambi a ***Livello basso***.
È fissata a ***Livello alto*** quando si rilevino non conformità di tipo **C**.

Casi particolari:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con Portata, Gravità e Durata di ***Livello alto***. Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo **C** o amministrativa assumono un ***Livello alto*** di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.

Inadempienze di importanza minore
Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento UE 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- i parametri di condizionalità sono tutti a ***Livello basso***;
- la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
- la categoria di non conformità è la **A** o la **B**.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali

Allerta tempestiva e azioni correttive
Nel caso di infrazioni di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Impegni di ripristino
Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del DM 497, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
- quando sono rilevate irregolarità per **6 o più** requisiti differenti.

6. DEFINIZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel:

- regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99;
- regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42;
- regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014).
Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddivisa in due parti, coerentemente con questa impostazione.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti elencati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o che presenterà **nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza**.

Caso particolare relativo alla Soccida
La nota del MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017, che tratta il caso delle soccide e, più in generale, di tutti i casi in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di una o più domande di aiuto o pagamento assoggettate alla condizionalità, stabilisce che l'interpretazione delle pertinenti norme "in caso di non conformità di condizionalità rilevate presso l'allevamento condiviso", imponga che la riduzione di condizionalità debba essere applicata sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante, come già stabilito all'art. 4 e 6, comma 4, del DM 2588.
Questa impostazione viene applicata anche quando uno solo dei soggetti legati all'allevamento sia titolare di una domanda di aiuto o pagamento assoggettata al rispetto della condizionalità.
In termini generali, l'allevamento fa da cerniera. Ogni detentore e proprietario di un allevamento sono soggetti alle riduzioni di condizionalità quando viene rilevata una non conformità di condizionalità sulla gestione dell'allevamento.
Si fanno i seguenti esempi (i riferimenti al CGO sono puramente casuali):

1. controllo non favorevole su CGO 7 per un allevamento con detentore X e proprietario Y. Sia X che Y hanno presentato domanda di aiuti. La riduzione si applica ad entrambi;
2. controllo non favorevole su CGO 8 per un allevamento con detentore X e proprietario Y. Il detentore X ha presentato domanda di aiuti, il proprietario Y no. La riduzione si applica al detentore;
3. controllo non favorevole su CGO 6 per un allevamento con detentore X e proprietario Y. Il detentore X non ha presentato domanda di aiuti, il proprietario Y sì. La riduzione si applica al proprietario.

N.B.: Nel caso di allevamenti con detentori differenti ma con unico proprietario, per la definizione dell'esito del proprietario si terranno in considerazione tutte le infrazioni rilevate, anche quelle presso allevamenti i cui detentori non abbiano presentato domanda.

Gli importi erogati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014).

L'articolo 9 del DM 2588 stabilisce che l'Italia non si avvale della facoltà prevista dall'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

RIDUZIONI PER NEGLIGENZA

Calcolo delle riduzioni per settore di condizionalità

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

- per ogni Criterio o Norma di un dato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata (bassa = 1; media =3; alta =5);
- nel caso di presenza di più infrazioni ad un Criterio o ad una Norma, che generino diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro. Questa modalità è utilizzata anche per valutare le infrazioni per il soccidante o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017;
- una volta quantificati i tre indici per ogni Criterio o Norma violati, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun settore di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione corrispondente alla sanzione amministrativa per quel settore di condizionalità:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Calcolo delle riduzioni applicabili all'azienda

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, **non supera il 5%.**

Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione

Per "reiterazione" di un'inadempienza si intende l'inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi ad uno stesso criterio o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza.

Secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017, nel caso delle soccide o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, occorre distinguere tra due casi descritti dal seguente esempio:

Ad un soccidante/proprietario fanno riferimento dieci detentori/soccidari. Nell'anno 1 tre di loro sono oggetto di controllo per l'identificazione e registrazione degli animali (CGO 7) ed uno di loro risulta inadempiente. Nell'anno 2 (che può essere anche l'anno non immediatamente consecutivo all'anno 1) sono

nuovamente oggetto di controllo alcuni detentori/soccidari per lo stesso Criterio e sono nuovamente riscontrate non conformità (lo stesso CGO è stato violato ripetutamente nel corso di tre anni consecutivi):

1. **Primo caso**: lo stesso detentore/soccidario, non conforme nell'anno 1, è nuovamente trovato inadempiente: sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante è applicata l'infrazione reiterata.
2. **Secondo caso**: nell'anno 2 ad essere non conforme è un detentore/soccidario diverso da quello trovato inadempiente nell'anno 1: al detentore/soccidario così come al proprietario/soccidante è applicata un'infrazione per negligenza.

Prima reiterazione

A norma di regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

N.B.: la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari alla % calcolata per l'ultima infrazione riscontrata.
Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma il beneficiario sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, questa sarà considerata intenzionale.
Nel caso in cui la percentuale del 15% sia raggiunta o superata sommando le percentuali relative a più infrazioni reiterate, l'ammonizione sarà data al beneficiario per tutti i Criteri e le Norme violate ripetutamente.
Esempio:

- infrazione reiterata al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;
- infrazione reiterata alla BCAA 2; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

Totale = 9% + 9% = 18%, ridotto al 15% con ammonizione.
L'ammonizione riguarderà sia il CGO 7 sia il BCAA 2.

Seconda reiterazione (e successive)

La seconda reiterazione della violazione (o successiva), riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima **con valori dei parametri di condizionalità tali da superare il livello delle inadempienze di importanza minore**, provoca la moltiplicazione per un ulteriore fattore 3 (tre) della percentuale di riduzione applicata all'infrazione a seguito della prima reiterazione.
Nel caso in cui l'inadempienza che causa la seconda (o successiva) reiterazione sia da considerare come un'inadempienza di importanza minore, si applica la semplice triplicazione della percentuale risultante, che sarà quindi pari a 1% x 3 = 3%
Anche nel caso delle seconde reiterazioni (e successive) il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e, qualora questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

Esempio 1

Anno 1

- infrazione al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%;

Anno 2

- nuova infrazione al CGO 7 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

Anno 3

- ulteriore infrazione al CGO 7 (seconda reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 3%, quindi **superiore ai limiti dell'inadempienza di importanza minore**, riduzione applicata 9% x 3 = 27%, ridotto al 15% con ammonizione.

Esempio 2

Anno 1

- infrazione al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%;

Anno 2

- nuova infrazione al CGO 7 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

Anno 3

- ulteriore infrazione al CGO 7 (seconda reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 1%, **nei limiti dell'inadempienza di importanza minore**, riduzione applicata 1% x 3 = 3%.

Esempio 3 (reiterazione successiva alla seconda)

Anno 1

- infrazione al CGO 4; valutazione della riduzione applicabile = 1%;

Anno 2

- nuova infrazione al CGO 4 (prima reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 1%, moltiplicata per 3 = 3%;

Anno 3

- ulteriore infrazione al CGO 4 (seconda reiterazione) – valutazione della riduzione applicabile = 3%, riduzione applicata 3% x 3 = 9%;

Anno 4

- ulteriore infrazione al CGO 4 (successiva reiterazione) - valutazione della riduzione applicabile = 3%, riduzione applicata 9% x 3 = 27% con applicazione del tetto del 15% e ammonizione.

RIDUZIONI PER INTENZIONALITÀ

Calcolo delle riduzioni per intenzionalità

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per un determinato Criterio o Norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti assoggettati ai requisiti di condizionalità è stabilita nel 20%.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari al triplo della percentuale applicata per la precedente infrazione.
Perché si verifichi l'applicazione dell'intenzionalità l'ultima non conformità della serie di reiterazioni deve superare il livello delle inadempienze di importanza minore, dove previsto.

Esempio 1

Anno 2015 – Azienda A

- infrazione al CGO 7 con parametri di violazione P/G/D = 3; valutazione della riduzione applicabile = 3%;

- impegno di ripristino non realizzato, infrazione reiterata, percentuale applicabile moltiplicata per 3 = 9%;

Anno 2017 – Azienda A

- nuova infrazione al CGO 7; seconda reiterazione; valutazione della riduzione applicabile = 9%, moltiplicata per 3 = 27%; si applica il tetto del 15%;
 L'azienda A riceve l'ammonizione per il CGO 7.

Anno 2018 – Azienda A

- nuova infrazione rilevata per il CGO 7. Il valore di almeno uno dei parametri di violazione P/G/D è superiore a 1; l'inadempienza non si può considerare quindi tra le inadempienze di importanza minore. La non conformità derivante dalla nuova infrazione reiterata è considerata intenzionale;
- il calcolo sarà quindi: 15% x 3 = 45%, senza applicazione di tetti in quanto l'infrazione è intenzionale.

Esempio 2

Anno 2015 – Azienda A

- infrazione al CGO 7 con parametri di violazione P/G/D = 3; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
- impegno di ripristino non realizzato, infrazione reiterata, percentuale applicabile moltiplicata per 3 = 9%;

Anno 2017 – Azienda A

- nuova infrazione al CGO 7; seconda reiterazione; valutazione della riduzione applicabile = 9%, moltiplicata per 3 = 27%; si applica il tetto del 15%;

L'azienda A riceve l'ammonizione per il CGO 7.

Anno 2018 – Azienda A

- nuova infrazione rilevata per il CGO 7. Il valore dei parametri di violazione P/G/D è pari a 1 e, per l'impegno violato, la non conformità di configura come un'inadempienza di importanza minore. La non conformità derivante dalla nuova infrazione reiterata **non è considerata intenzionale**;
- il calcolo sarà: 1% (applicabile in base al valore dei parametri) x 3 = 3%, senza applicazione dell'allerta tempestiva a causa delle reiterazioni.

Infrazioni intenzionali di livello estremo

Nel caso di un'infrazione intenzionale ripetuta, in base a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 10 del DM 2588 e dall'allegato 3 dello stesso decreto, si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Si ha infrazione intenzionale ripetuta quando un'infrazione intenzionale, rilevata per un Criterio o Norma, è seguita da un'altra infrazione allo stesso Criterio o Norma, anch'essa di livello intenzionale, accertata nel corso dei due anni civili consecutivi a quello del primo accertamento.

L'infrazione intenzionale ripetuta si può avere anche a seguito di una ripetuta reiterazione di un Criterio o Norma, quando l'infrazione, **di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore**, viene commessa dal beneficiario anche dopo l'ammonizione.

Esempio

- Anno x, infrazione ripetuta al CGO 7; raggiungimento o superamento del 15%, applicazione del tetto e ammonizione;
- Anno x+2, nuova infrazione al CGO 7 superiore alla soglia limite per le inadempienze minori; l'infrazione diventa **intenzionale**, applicazione della percentuale applicata precedentemente triplicata;

- Anno x+4, nuova infrazione al CGO 7 di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore: infrazione intenzionale ripetuta, applicazione dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014. Nel caso esemplificato, se l'infrazione riscontrata nell'anno + 4 (o situazioni equivalenti) fosse di livello associabile ad una inadempienza di importanza minore, la riduzione applicabile sarebbe pari al 3% per infrazione di livello minimo reiterata.

L'infrazione intenzionale ripetuta è considerata infrazione intenzionale di livello estremo e il beneficiario che l'ha commessa, oltre all'applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione, sarà escluso da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

Intenzionalità estrema e impegni di ripristino
Nei casi di infrazione intenzionale, sia ***diretta***, assegnata per il superamento delle soglie stabilite per il Criterio o la Norma violati oppure per segnalazione da parte degli Enti preposti, sia stabilita a causa di successive reiterazioni, può essere assegnato un impegno di ripristino la cui esecuzione è **prevista e controllata nel corso della medesima campagna**.
In questi casi, la mancata realizzazione dell'impegno di ripristino da parte dell'azienda dà luogo alla ripetizione della infrazione con triplicazione della percentuale applicabile, ma **non viene assegnata l'intenzionalità estrema**.

Esempio

Anno 2018:
- CGO 7: infrazione intenzionale diretta; percentuale di riduzione 20%;
- CGO 11: Esito 5-5-5; impegno di ripristino non eseguito; percentuale di riduzione del 15%.
- CGO 13: Esito 5-5-3; impegno di ripristino non eseguito; percentuale di riduzione del 9%.

Calcolo della sanzione per infrazioni ripetute: 15% + 9% = 24% ridotto al 15% per applicazione del tetto.

RIDUZIONE TOTALE: 35% (20% + 15%); intenzionalità per CGO 7; ammonizione per CGO 11 e CGO 13.

Anno 2019:
- CGO 4: Rilevata infrazione intenzionale dagli enti preposti nel corso dei propri controlli; assegnate prescrizioni, non eseguite: reiterazione 1; percentuale di riduzione 20% x 3 = 60%;
- CGO 7: esito 1-1-1; reiterazione 1 (per infrazione nel 2018), percentuale di riduzione 3% per reiterazione;
- CGO 13: Esito 5-5-5; impegno di ripristino non eseguito; l'infrazione è intenzionale per le precedenti reiterazioni; percentuale di riduzione**:** 9% (del 2018) x 3 = 27% x 3 (mancata esecuzione dell'impegno di ripristino) = 81% senza abbattimento al 15% perché l'infrazione è intenzionale.

RIDUZIONE TOTALE: 60% (riduzione intenzionale CGO 4, reiterata) + 3% (riduzione reiterata CGO 7) + 81% (riduzione intenzionale reiterata per CGO 13) = 144% ridotto al 100% per applicazione dell'articolo 99(4) del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Non si applica l'intenzionalità estrema.

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile.

1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza	L'effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale	In questo caso, per il settore di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014

2. Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda

2.1 Presenza di due infrazioni in settori diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso settore di cui solo una con reiterazione	Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.
2.2 Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo settore di condizionalità	Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014. Per cui si applica la riduzione del 20%.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi settori di condizionalità	Sommatoria delle percentuali derivante dall'applicazione delle riduzioni previste.

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.	In questi casi il beneficiario, oltre all'applicazione delle % relative all'intenzionalità, sarà escluso dall'insieme dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno successivo a quello in cui è stata accertata la reiterazione dell'inadempienza intenzionale.

ALLEGATI

Allegato 1 - Criteri di rischio

Denominazione Criterio o Norma	Descrizione elemento di rischio
CGO1	Presenza allevamenti suini
CGO1	Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura)
CGO1	Terreni aziendali all'interno delle ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali
CGO1	Aziende con n° UBA > 100
BCAA1	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi
BCAA2	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali
BCAA2	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili
BCAA3	Azienda con SAU > 20 ha
BCAA3	Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura)
BCAA4	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili
BCAA4	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi nelle zone rischio
BCAA4	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali
BCAA5	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili
BCAA5	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi nelle zone rischio
BCAA6	Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine
BCAA6	Azienda con presenza di grano
CGO2	Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti
CGO2	Terreni aziendali all'interno delle ZPS (zone di protezione speciale) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali
CGO2	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali
CGO2	Presenza di terrazzamenti
CGO3	Terreni aziendali all'interno dei sic (siti di interesse comunitario) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali
CGO3	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali

Denominazione Criterio o Norma	Descrizione elemento di rischio
CGO3	Presenza di terrazzamenti
CGO3	Aziende con superfici disattivate/messe a riposo
CGO3	Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti
BCAA7	Azienda con terreni contenenti elementi caratteristici del paesaggio
CGO4	Azienda con produzione di uova
CGO4	Presenza di più specie animali
CGO4	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali
CGO4	Azienda con SAU > 50 ha
CGO4	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella
CGO4	Azienda con presenza di colture foraggere o da granella in zone con immagini satellitari multitemporali
CGO4	Azienda con produzione di latte
CGO7	Consistenza allevamenti bovini/bufalini a partire da 100 capi
CGO8	Consistenza allevamenti ovicaprini a partire da 500 capi
CGO10	Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali
CGO10	Azienda con SAU > 50 ha
CGO10	Azienda con superfici investite a colture a seminativo
CGO10	Azienda interessata dalla coltura di tabacco
CGO10	Azienda interessata dalla coltura di agrumi
CGO10	Azienda interessata dalla coltura di vite

Allegato 2 - Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP

Legenda:

OPA OP competente dal punto di vista amministrativo

OPT OP competente per territorio

UTE Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.

La presente procedura regola la verifica delle aziende che abbiano terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE) al di fuori dell'ambito di competenza territoriale di ogni un solo Organismo Pagatore.

Si articola nelle seguenti fasi:

1. **Livello di coordinamento – aziende con domande presso più OPA**
 - analisi dei campioni estratti per verificare, per ogni beneficiario selezionato la presenza di domande presentate presso più Organismi Pagatori per pagamenti assoggettati alla condizionalità;
 - redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OP che ha selezionato l'azienda e degli OP interessati dalle altre domande;
 - indicazione, all'interno dell'elenco, della eventuale presenza di infrazioni o di applicazione di allerta tempestiva nel biennio precedente, con evidenza del Criterio o della Norma interessata.
2. **Livello degli OP – aziende presso un OPA ma con terreni presso altri OPT**
 - analisi del campione di ogni OP allo scopo di verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di terreni o UTE al di fuori dell'ambito di competenza territoriale dell'OP;
 - redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OPA e degli OPT interessati dai terreni o dalle UTE esterne;
 - comunicazione delle esigenze di controllo all'OPT;
 - esecuzione dei controlli da parte dell'OPT;
 - comunicazione dei risultati dei controlli all'OPA;
 - aggregazione dei risultati a livello aziendale da parte dell'OPA e calcolo dell'esito.

Punto 1 – aziende con domande su più OP e selezionate per uno degli OP

Gli esiti dei controlli effettuati sulle UTE appartenenti alle aziende selezionate dall'OPA e situate all'interno del territorio di sua competenza devono essere applicati alle domande presentate dal beneficiario presso ogni OP.

A questo scopo l'OPA che esegue il controllo sulle UTE di sua competenza dovrà trasmettere al Coordinamento, prima dell'invio dei dati ai fini delle statistiche annuali, le seguenti informazioni:

- data del controllo;
- esito sintetico dei controlli (presenza/assenza di non conformità) in modo da consentire agli OP interessati dalle domande esterne una corretta gestione dei pagamenti per queste domande;

- l'esito finale, con il calcolo delle percentuali di riduzione eventualmente applicabili, sarà trasmesso a tutti gli OP entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di esecuzione dei controlli.

Punto 2 – aziende con terreni/UTE su più OP e selezionate per uno degli OP

L'OP competente dal punto di vista amministrativo (OPA) dovrà, entro 15 giorni dalla data di selezione del campione:

- stabilire se i terreni esterni alla Regione di competenza sono configurabili come un'UTE esterna all'OP;
- identificare i Criteri e Norme applicabili ***all'UTE esterna oggetto del controllo***;
- limitatamente ai CUAA con UTE presenti fuori dei terreni di competenza dell'OPA, comunicazione agli OP competenti per territorio dell'elenco delle UTE da controllare con, per ogni UTE, elenco dei Criteri e Norme ***che risultano effettivamente da controllare***;

L'OP competente per territorio (OPT) dovrà:

- acquisire la richiesta dell'OPA e darne riscontro;
- eseguire i controlli nei tempi previsti (entro il 31 dicembre dell'anno di campagna);
- comunicare i risultati dei controlli, espressi in termini di pesatura dei parametri di condizionalità P/G/D per ogni CGO e Norma controllata;
- trasmettere all'OPA la documentazione prodotta durante il controllo entro un mese dal suo completamento.

ALLEGATO 3 - Schema di classificazione delle aziende zootecniche

Classe dimensionale	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)
1	Minore o uguale a 1000	**Avicoli** – inf. o uguali a 2174 posti ovaiola – inf. o uguali a 4000 posti broiler – inf. o uguali a 4350 posti pollastra – inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio – inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina – inf. o uguali a 5300 posti faraona **Cunicoli** – inf. o uguali a 2000 posti fattrice – inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso **Suini** – inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio – inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – inf. o uguali a 12 vacche in produzione – inf. o uguali a 23 vacche nutrici – inf. o uguali a 27 capi in rimonta – inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso – inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** 1. inf. o uguali a 200 posti capo adulto 2. inf. o uguali a 280 posti agnellone **Equini** 3. inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso – inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone

Classe dimensionale	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)
2	Da 1001 a 3000	**Avicoli** – da 2175 a 6520 posti ovaiola – da 4001 a 12000 posti broiler – da 4351 a 13000 posti pollastra – da 671 a 2000 posti tacchino maschio – da 1301 a 3950 posti tacchino femmina – da 5301 a 15800 posti faraona **Cunicoli** – da 2001 a 6000 posti fattrice – da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso **Suini** – da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio – da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg **Bovini** – da 13 a 36 vacche in produzione – da 24 a 68 vacche nutrici – da 28 a 83 capi in rimonta – da 31 a 90 bovini all'ingrasso – da 117 a 348 vitelli a carne bianca **Ovicaprini** – da 201 a 600 posti capo adulto – da 280 a 850 posti agnellone **Equini** – da 86 a 250 posti puledro da ingrasso – da 26 a 80 posti fattrice o stallone

Classe dimensionale	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)
3	Da 3001 a 6000	**Avicoli** – **da 6521 a 13000 posti ovaiola** – **da 12001 a 24000 posti broiler** – **da 13001 a 26000 posti pollastra** – **da 2001 a 4000 posti tacchino maschio** – **da 3951 a 7900 posti tacchino femmina** – **da 15801 a 31600 posti faraona** **Cunicoli** – **da 6001 a 12000 posti fattrice** – **da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso** **Suini** – **da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio** – **da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg** **Bovini** – **da 37 a 72 vacche in produzione** – **da 69 a 136 vacche nutrici** – **da 84 a 166 capi in rimonta** – **da 91 a 180 bovini all'ingrasso** – **da 349 a 697 vitelli a carne bianca** **Ovicaprini** – **da 601 a 1200 posti capo adulto** – **da 851 a 1700 posti agnellone** – **Equini** – **da 251 a 500 posti puledro da ingrasso** – **da 81 a 160 posti fattrice o stallone**

Classe dimensionale	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)
4	Maggiore di 6000	**Avicoli** – **da 13001 a 40000 posti ovaiola** **da 24001 a 40000 posti broiler** – **da 26001 a 40000 posti pollastra** – **da 4001 a 40000 posti tacchino maschio** – **da 7901 a 40000 posti tacchino femmina** – **da 31601 a 40000 posti faraona** **Cunicoli** – **oltre 12001 posti fattrice** – **oltre 25001 posti capo all'ingrasso** **Suini** – **da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio** – **da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg** **Bovini** – **da 73 a 416 vacche in produzione** – **da 137 a 421 vacche nutrici** – **da 167 a 833 capi in rimonta** – **da 181 a 625 bovini all' ingrasso** – **da 698 a 1920 vitelli a carne bianca** **Ovicaprini** – **oltre 1201 posti capo adulto** – **oltre1701 posti agnellone** **Equini** – **oltre 501 posti puledro da ingrasso** – **oltre 161 posti fattrice o stallone**
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis	**Avicoli** – **Otre 40000 posti ovaiole** – **Oltre 40000 posti broilers** **Suini** – **Oltre 2000 grassi** – **Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg**

ALLEGATO 4 - Capacità di stoccaggio degli effluenti espressa in giorni
(la capacità di stoccaggio, in rapporto alla consistenza allevamento tabulato, non deve essere inferiore al volume di effluenti prodotti nel numero di giorni indicati in tabella)

Specie allevata	Specifiche	Allevamento in ZVN					Allevamento in Zone Ordinaria				
		Azoto al campo prodotto dall'allevamento					Azoto al campo prodotto dall'allevamento				
		>1000 Kg			<=1000kg		>1000 Kg			<=1000kg	
		liquame		letame	liquame	letame	liquame		letame	liquame	letame
		Con terreni oggetto della coltivazione coltivati a prati di media e lunga durata o cereali autunno vernini					Con terreni oggetto della coltivazione coltivati a prati di media e lunga durata o cereali autunno vernini				
Bovini e bufalini	da latte	120	180	90	norme locali		90	120	90	norme locali	
	da carne	180	180	90	norme locali		120	120	90	norme locali	
Suini	nessuna	180	180	90	norme locali		120	120	90	norme locali	
Avicoli	nessuna	180	180	90	norme locali		120	120	90	norme locali	
	deiezioni essiccate con processo			120					120		

	rapido a tenori di sostanza a secco superiori al 65%					norme locali					norme locali
	Con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni			non necessario		norme locali			non necessario		norme locali
Cuniculi	nessuna	180	180	90	norme locali		120	120	90	norme locali	
	deiezioni essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%			120		norme locali			120		norme locali
Ovicaprini	nessuna	120	180	90	norme locali		90	120	90	norme locali	
Equini	nessuna	120	180	90	norme locali		90	120	90	norme locali	

ALLEGATO 5 - Limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) (i valori riportati sono quelli mediamente ottenibili in situazioni di campo nelle aree agricole del bacino padano)

Coltura	**N efficiente**	**Resa**
	[kg N/ha]	**[t/ha]**
Frumento tenero	180	6,5 gran
Frumento duro e grani di forza	190	6,0 gran
Orzo	150	6,0 gran
Avena	110	4,5 gran
Segale	120	4,5 gran
Triticale	150	6,0 gran
Riso	160	7,0 gran
Silomais (irriguo)	280	23 s.s.
Silomais (non irriguo)	210	18,4 s.s.
Mais da granella (irriguo)	280	13 gran
Mais da granella (non irriguo)	210	10,4 gran
Sorgo granella	220	7,5 gran
Sorgo da insilato	220	16,0 s.s.
Erbaio invernale di loiessa	120	7,0 s.s.
Erbaio estivo di panico	110	7,0 s.s.
Prati avvicendati o permanenti	300	13,0 s.s.
Prati avvicendati di sole leguminose (fertilizzazione ammessa solo alla semina o alla preparazione del letto di semina)	170	
Leguminose da granella (pisello, soia)	30	
Colza	150	4,0 gran
Girasole	120	3,5 gran
Barbabietola da seme	180	
Barbabietola da zucchero	160	60,0 tq
Tabacco	200	4,4 tq
Patata	190	48,0 tq
Pomodoro	180	80,0 tq
Arboree		
Actinidia	150	25
Albicocco	135	13
Ciliegio	120	9
Melo	120	35
Nocciolo	100	2
Noce	120	4
Pero	120	30
Pesco	175	25
Susino	120	20
Vite lavorata	70	9
Vite alta produzione	100	18
Pioppo	120	20

Coltura	N efficiente	Resa
Pioppo da biomassa	130	15
Orticole		
Aglio	170	9
Asparago verde	210	7
Basilico	110	20
Bietola da coste	190	35
Bietole. Rosse	90	40
Bietola da foglie	280	25
Broccolo	180	20
Cavolo cappuccio	250	27
Carota	195	55
Cavolfiore	225	35
Cavolo verza	165	30
Cece	80	3
Cetriolo	225	25
Cicoria	210	32
Cipolla	160	35
Cocomero	130	60
Endivie	130	35
Fagiolino da industria	70	9
Fagiolino da mercato fresco	50	9
Fagiolo	70	4
Finocchio	240	38
Fragola	160	35
Mais dolce	170	16
Melanzana	175	70
Melone	140	35
Peperone	200	50
Porro	126	35
Prezzemolo	100	20
Radicchio Chioggia	161	35
Radicchio	190	20
Ravanello	80	30
Scalogno	120	8
Sedano	250	80
Spinacio da industria	190	20
Spinacio da mercato fresco	125	13
Verza	150	35
Verza da industria	150	35
Verza da seme	160	n.d.
Zucca	210	40
Zucchino da industria	190	50
Zucchino da mercato fresco	190	50

NOTA 1: Gli apporti massimi di azoto della tabella devono essere ridotti nei seguenti casi:
a) coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di almeno 3 anni = - 40 kg N/ha;
b) coltura che segue l'aratura di un medicaio di almeno 3 anni = - 60 kg N/ha.

NOTA 2: Gli apporti massimi di azoto della tabella possono essere superati qualora l'azienda giustifichi e dimostri nel PUA, sulla base di opportuna documentazione (fatture di vendita o analoga documentazione), che il livello produttivo raggiunto negli ultimi 3 anni supera quello medio tabellare.

ALLEGATO 6 - Corsi d'acqua superficiali dell'Emilia-Romagna soggetti all'impegno BCAA1

	CORSI D'ACQUA NATURALI	PROVINCIA			Il corso d'acqua va dal 1° all'ultimo corpo idrico tipizzato nell'ambito del Piano di Gestione distrettuale 2015 limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna. D.G.R n.2067 del 14.12.2015	
	ETICHETTA		**TIPO**	**Perennita**	**Codice I° C.I.**	**Codice ultimo C.I.**
1	R. BARDONEZZA	PC	Naturale	No	010100000000 1 IR	010100000000 3 IR
2	R. LORA - CAROGNA	PC	Naturale	No	010200000000 1 ER	010200000000 3 ER
3	R. CARONA - BORIACCO	PC	Naturale	No	010300000000 1 ER	
4	R. CORNAIOLA	PC	Naturale	No	010400000000 1 ER	010400000000 2 ER
5	R. BUGAGLIO	PC	Naturale	No	010403000000 1 ER	
6	T. TIDONE	PC	Naturale	Si	010500000000 3 ER	010500000000 5 ER
7	R. LURETTA	PC	Naturale	Si	010505000000 1 ER	010505000000 4 ER
8	T. LOGGIA	PC	Naturale	No	010600000000 1 ER	
9	F. TREBBIA	PC	Naturale	Si	010900000000 2 ER	010900000000 11 ER
10	T. BORECA	PC	Naturale	Si	010901000000 1 ER	
11	T. AVETO	PC	Naturale	Si	010902000000 3 ER	010902000000 4 ER
12	T. PERINO	PC	Naturale	Si	010907000000 1 ER	010907000000 2 ER
13	T. NURE	PC	Naturale	Si	011100000000 1 ER	011100000000 8 ER
14	T. LARDANA	PC	Naturale	Si	011103000000 1 ER	011103000000 2 ER
15	T. CHIAVENNA	PC	Naturale	No	011200000000 1 ER	011200000000 5 ER
16	R. RIMORE	PC	Naturale	No	011201000000 1 ER	
17	T. CHERO	PC	Naturale	No	011203000000 1 ER	011203000000 4 ER
18	T. RIGLIO	PC	Naturale	No	011205000000 1 ER	011205000000 6 ER
19	T. OGONE	PC	Naturale	No	011205010000 1 ER	011205010000 2 ER
20	T. VEZZENO	PC	Naturale	No	011205020000 1 ER	011205020000 3 ER
21	R. MANCASSOLA - GANDIOLA	PC	Naturale	No	011205030000 1 ER	
22	T. ARDA	PC	Naturale	Si	011400000000 1 ER	011400000000 9 ER
23	T. ONGINA	PC	Naturale	No	011405000000 1 ER	011405000000 5 ER
24	R. GRATTAROLO	PC	Naturale	No	011405010000 1 ER	
25	F. TARO	PR	Naturale	Si	011500000000 1 ER	011500000000 9 ER
26	T. LUBIANA	PR	Naturale	Si	011505000000 1 ER	
27	T. GOTRA	PR	Naturale	Si	011507000000 1 ER	011507000000 2 ER
28	T. TARODINE	PR	Naturale	Si	011510000000 1 ER	
29	T. MANUBIOLA	PR	Naturale	No	011513000000 1 ER	011513000000 2 ER
30	T. MOZZOLA	PR	Naturale	No	011514000000 1 ER	
31	T. SPORZANA	PR	Naturale	No	011517000000 1 ER	011517000000 2 ER
32	T. CENO	PR	Naturale	Si	011518000000 1 ER	011518000000 5 ER
33	T. LECCA	PR	Naturale	Si	011518020000 1 ER	
34	T. NOVEGLIA	PR	Naturale	Si	011518060000 1 ER	

	CORSI D'ACQUA NATURALI	PROVINCIA			Il corso d'acqua va dal 1° all'ultimo corpo idrico tipizzato nell'ambito del Piano di Gestione distrettuale 2015 limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna. D.G.R n.2067 del 14.12.2015	
35	T. CENEDOLA	PR	Naturale	No	011518090000 1 ER	
36	T. PESSOLA	PR	Naturale	No	011518100000 1 ER	
37	T. DORDONE	PR	Naturale	No	011519000000 1 ER	011519000000 2 ER
38	T. SCODOGNA	PR	Naturale	No	011521000000 1 ER	011521000000 3 ER
39	R. MANUBIOLA	PR	Naturale	No	011522000000 1 ER	011522000000 2 ER
40	T. RECCHIO	PR	Naturale	Si	011523000000 1 ER	011523000000 2 ER
41	FOSSACCIA SCANNABECCO	PR	Naturale	No	011526000000 1 ER	011526000000 3 ER
42	T. STIRONE	PC-PR	Naturale	Si	011527000000 1 ER	011527000000 7 ER
43	T. GHIARA	PR	Naturale	No	011527030000 1 ER	011527030000 2.2 ER
44	T. ROVACCHIA	PR	Naturale	No	011527050000 1 ER	011527050000 3.2 ER
45	T. PAROLA	PR	Naturale	No	011527050100 1 ER	011527050100 2 ER
46	T. PARMA	PR	Naturale	Si	011700000000 1 ER	011700000000 8 ER
47	T. BRATICA	PR	Naturale	Si	011702000000 1 ER	
48	T. PARMOSSA	PR	Naturale	Si	011704000000 1 ER	
49	T. BAGANZA	PR	Naturale	Si	011709000000 1 ER	011709000000 4 ER
50	T. CINGHIO	PR	Naturale	No	011709030000 1 ER	011709030000 2 ER
51	T. ENZA	PR	Naturale	Si	011800000000 1 ER	011800000000 11 ER
52	T. LIOCCA	RE	Naturale	Si	011801000000 1 ER	
53	R. ANDRELLA	RE	Naturale	Si	011802000000 1 ER	
54	T. CEDRA	PR	Naturale	Si	011803000000 1 ER	
55	T. BARDEA	PR	Naturale	Si	011804000000 1 ER	
56	T. LONZA	RE	Naturale	Si	011805000000 1 ER	011805000000 2 ER
57	T. TASSOBBIO	RE	Naturale	No	011806000000 1 ER	
58	R. MAILLO	RE	Naturale	No	011806020000 1 ER	
59	T. TERMINA	PR	Naturale	No	011808000000 1 ER	011808000000 2 ER
60	T. TERMINA DI TORRE	PR	Naturale	No	011808010000 1 ER	
61	T. MASDONE	PR	Naturale	No	011809000000 1 ER	011809000000 2 ER
62	R. DELLE ZOLLE	PR	Naturale	No	011810000000 1 ER	
63	T. CROSTOLO	RE	Naturale	Si	011900000000 1 ER	011900000000 6.2 ER
64	T. CAMPOLA	RE	Naturale	No	011902000000 1.1 ER	011902000000 1.2 ER
65	T. MODOLENA	RE	Naturale	No	011904000000 1 ER	011904000000 4 ER
66	T. QUARESIMO	RE	Naturale	No	011904010000 1.1 ER	011904010000 1.2 ER
67	R. MORENO	RE	Naturale	No	011904010100 1 ER	

	CORSI D'ACQUA NATURALI	PROVINCIA			Il corso d'acqua va dal 1° all'ultimo corpo idrico tipizzato nell'ambito del Piano di Gestione distrettuale 2015 limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna. D.G.R n.2067 del 14.12.2015	
68	T. RODANO - CAN.ZZO TASSONE	RE	Naturale	No	011906000000 1 ER	011906000000 3 ER
69	T. ACQUA CHIARA	RE	Naturale	No	011906030000 1 ER	
70	F. SECCHIA	MO-RE	Naturale	Si	012000000000 1 ER	012000000000 13.4 ER
71	T. RIARBERO	RE	Naturale	Si	012002000000 1 ER	
72	CAN. CERRETANO	RE	Naturale	Si	012002010000 1 ER	
73	R. OZOLA	RE	Naturale	Si	012003000000 1 ER	012003000000 3 ER
74	T. LUCOLA	RE	Naturale	Si	012005000000 1 ER	
75	R. SPIROLA	RE	Naturale	Si	012006000000 1 ER	
76	T. SECCHIELLO	RE	Naturale	Si	012007000000 1 ER	012007000000 2 ER
77	T. DOLO	MO	Naturale	Si	012009000000 1 ER	012009000000 3 ER
78	T. DRAGONE	MO	Naturale	Si	012009020000 1 ER	012009020000 5 ER
79	T. ROSSENNA	MO	Naturale	Si	012010000000 1 ER	012010000000 3 ER
80	R. MOCOGNO	MO	Naturale	Si	012010010000 1 ER	012010010000 2 ER
81	T. COGORNO	MO	Naturale	Si	012010020000 1.1 ER	012010020000 1.2 ER
82	FOSSA DI SPEZZANO	MO	Naturale	No	012013000000 1 ER	012013000000 4 ER
83	T. TRESINARO	RE	Naturale	Si	012014000000 1 ER	012014000000 4 ER
84	T. LEO	MO	Naturale	Si	012201000000 1 ER	
85	T. SCOLTENNA	MO	Naturale	Si	012202000000 1 ER	012202000000 4 ER
86	F. PANARO	MO-BO-FE	Naturale	Si	012200000000 1 ER	012200000000 13 ER
87	T. OSPITALE	MO	Naturale	Si	012201010000 1 ER	
88	T. FELLICAROLO	MO	Naturale	Si	012201020000 1 ER	
89	T. DARDAGNA	BO	Naturale	Si	012201030000 1 ER	012201030000 3 ER
90	T. POZZE - S. ROCCO	MO	Naturale	Si	012202020000 1 ER	
91	R. TAGLIOLE	MO	Naturale	Si	012202030000 1 ER	
92	T. PERTICARA	MO	Naturale	Si	012202040000 1 ER	
93	R. DELLA LEZZA O MARINA - R. BECCO	MO	Naturale	Si	012202040200 1 ER	
94	T. LERNA	MO	Naturale	No	012203000000 1 ER	
95	R. DELLE VALLECCHIE O ZACCONE	MO	Naturale	No	012209000000 1 ER	
96	R. CONFRATTA - FRASCARA	MO	Naturale	No	012209010000 1 ER	
97	R. TORTO	MO	Naturale	No	012210000000 1 ER	
98	T. GUERRO	MO	Naturale	No	012212000000 1 ER	012212000000 2 ER
99	T. NIZZOLA	MO	Naturale	No	012213000000 1 ER	012213000000 2 ER
100	T. TIEPIDO	MO	Naturale	Si	012215000000 1 ER	012215000000 4 ER
101	T. TIEPIDO 1	MO	Naturale	Si	012215010000 1 ER	
102	T. GRIZZAGA	MO	Naturale	No	012215020000 1 ER	012215020000 3 ER

	CORSI D'ACQUA NATURALI	PROVINCIA			Il corso d'acqua va dal 1° all'ultimo corpo idrico tipizzato nell'ambito del Piano di Gestione distrettuale 2015 limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna. D.G.R n.2067 del 14.12.2015	
103	F. RENO	BO-FE-RA	Naturale	Si	060000000000 2 IR	060000000000 21 ER
104	R. MAGGIORE	BO	Naturale	Si	060300000000 1 ER	
105	T. SILLA	BO	Naturale	Si	060400000000 1 ER	060400000000 2 ER
106	R. BARICELLO	BO	Naturale	Si	060403000000 1 ER	
107	T. MARANO	BO	Naturale	No	060500000000 1 ER	
108	T. LIMENTRA DI TREPPIO	BO	Naturale	Si	060600000000 2 ER	060600000000 3.2 ER
109	T. VERGATELLO	BO	Naturale	No	060700000000 1 ER	
110	T. ANEVA	BO	Naturale	No	060701000000 1 ER	
111	T. VENOLA	BO	Naturale	No	060900000000 1 ER	
112	T. SETTA	BO	Naturale	Si	061000000000 1 IR	061000000000 5 ER
113	T. GAMBELLATO	BO	Naturale	Si	061001000000 1 ER	
114	T. BRASIMONE	BO	Naturale	Si	061002000000 1 ER	061002000000 3 ER
115	T. SAMBRO	BO	Naturale	Si	061003000000 1.1 ER	061003000000 1.2 ER
116	T. SAMOGGIA	BO	Naturale	No	061500000000 1 ER	061500000000 7.3 ER
117	T. GHIAIE	BO	Naturale	No	061502000000 1 ER	061502000000 2 ER
118	R. MARTIGNONE	BO	Naturale	No	061504000000 1 ER	061504000000 2 ER
119	T. LAVINO	BO	Naturale	No	061505000000 1 ER	061505000000 5 ER
120	T. OLIVETTA	BO	Naturale	No	061505010000 1 ER	
121	T. LANDA	BO	Naturale	No	061505020000 1 ER	
122	T. GHIRONDA	BO	Naturale	No	061505030100 1 ER	061505030100 2 ER
123	T. IDICE	BO	Naturale	Si	062000000000 1 ER	062000000000 9 ER
124	T. ZENA	BO	Naturale	Si	062001000000 1 ER	062001000000 5 ER
125	R. LAURENZANO	BO	Naturale	No	062001010000 1 ER	
126	T. SAVENA	BO	Naturale	Si	062002000000 1.2 ER	062002000000 7 ER
127	T. QUADERNA	BO	Naturale	No	062004000000 1 ER	062004000000 5 ER
128	R. CENTONARA OZZANESE	BO	Naturale	No	062004010000 1 ER	062004010000 2 ER
129	T. GAIANA	BO	Naturale	No	062004040000 1 ER	062004040000 2.2 ER
130	T. SILLARO	BO	Naturale	Si	062100000000 2 ER	062100000000 10 ER
131	R. SABBIOSO	BO	Naturale	No	062102000000 1 ER	062102000000 2 ER
132	T. SELLUSTRA	BO	Naturale	No	062103000000 1 ER	062103000000 2 ER
133	R. CORRECCHIO	BO	Naturale	No	062104000000 1 ER	062104000000 2 ER
134	F. SANTERNO	BO	Naturale	Si	062200000000 3 ER	062200000000 10.2 ER
135	R. SANGUINARIO	BO	Naturale	No	062205000000 1 ER	
136	T. SENIO	RA	Naturale	Si	062300000000 2 IR	062300000000 9.2 ER

	CORSI D'ACQUA NATURALI	PROVINCIA			Il corso d'acqua va dal 1° all'ultimo corpo idrico tipizzato nell'ambito del Piano di Gestione distrettuale 2015 limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna. D.G.R n.2067 del 14.12.2015	
137	R. CESTINA	BO	Naturale	Si	062301000000 1 ER	
138	T. SINTRIA	RA	Naturale	Si	062302000000 1 ER	062302000000 5 ER
139	F. LAMONE	RA	Naturale	Si	080000000000 3 ER	080000000000 12 ER
140	T. EBOLA	FC	Naturale	No	080200000000 1 ER	
141	T. MARZENO	FC-RA	Naturale	Si	080300000000 1 ER	080300000000 3 ER
142	T. TRAMAZZO	FC	Naturale	Si	080301000000 1 ER	080301000000 4 ER
143	T. IBOLA	FC	Naturale	No	080301010000 1 ER	
144	R. ACERRETA	FC	Naturale	Si	080302000000 1 ER	
145	R. ALBONELLO	FC	Naturale	No	080303000000 1 ER	080303000000 2 ER
146	T. SAMOGGIA 1	FC	Naturale	No	080304000000 1 ER	080304000000 3 ER
147	F. MONTONE	FC	Naturale	Si	110100000000 1 IR	110100000000 9 ER
148	FIUMI UNITI	FC	Naturale	Si	110000000000 1 ER	
149	FOSSO DELL'ACQUACHETA	FC	Naturale	Si	110101000000 1 IR	
150	T. BRASINA	FC	Naturale	No	110103000000 1 ER	
151	F. RABBI	FC	Naturale	Si	110104000000 2 ER	110104000000 8 ER
152	FOSSO DI FIUMICELLO	FC	Naturale	Si	110104010000 1 ER	
153	T. FANTELLA	FC	Naturale	Si	110104020000 1 ER	
154	R. COSINA	FC	Naturale	No	110105000000 1 ER	110105000000 2 ER
155	FOSSO DELLA LAMA	FC	Naturale	Si	110201010000 1 ER	
156	T. BIDENTE DI RIDRACOLI	FC	Naturale	Si	110201010000 2 ER	
	F. BIDENTE DELLE CELLE	FC	Naturale	Si	110201020000 1 ER	
158	F. BIDENTE DI CORNIOLO - BIDENTE	FC	Naturale	Si	110201000000 1 ER	
157	F. BIDENTE	FC	Naturale	Si	110201020000 2 ER	110201020000 3 ER
159	F. RONCO	FC	Naturale	Si	110200000000 1 ER	110200000000 5 ER
160	T. BIDENTE P. - STRABATENZA - FIUMICINO	FC	Naturale	Si	110201030000 1 ER	
161	R. SUASIA	FC	Naturale	No	110201060000 1 ER	
162	T. VOLTRE	FC	Naturale	No	110202000000 1 ER	
163	R. PARA	FC	Naturale	No	110203000000 1 ER	110203000000 2 ER
164	R. SALSO	FC	Naturale	No	110204000000 1 ER	110204000000 2 ER
165	T. BEVANO	FC-RA	Naturale	No	120000000000 1 ER	120000000000 4 ER
166	F. SAVIO	FC-RA	Naturale	Si	130000000000 1 ER	130000000000 9 ER
167	T. PARA	FC	Naturale	Si	130100000000 1 ER	
168	T. ALFERELLO	FC	Naturale	Si	130101000000 1 ER	130101000000 2 ER
169	FOSSO DEL FOSSATONE	FC	Naturale	Si	130103000000 1 ER	
170	T. FANANTE	FC	Naturale	Si	130200000000 1 ER	130200000000 2 ER

	CORSI D'ACQUA NATURALI	PROVINCIA			Il corso d'acqua va dal 1° all'ultimo corpo idrico tipizzato nell'ambito del Piano di Gestione distrettuale 2015 limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna. D.G.R n.2067 del 14.12.2015	
171	T. BORELLO	FC	Naturale	Si	130700000000 1 ER	130700000000 4 ER
172	R. CESUOLA	FC	Naturale	No	130800000000 1 ER	130800000000 2 ER
173	R. FONTESCOTTE - PONTESCOLLE	FC	Naturale	No	130900000000 1 ER	
174	F. RUBICONE	FC	Naturale	No	160000000000 1 ER	160000000000 4 ER
175	T. PISCIATELLO	FC	Naturale	No	160200000000 1 ER	160200000000 4 ER
176	T. RIGOSSA	FC	Naturale	No	160203000000 1 ER	160203000000 3 ER
177	F. USO	FC-RN	Naturale	No	170000000000 1 ER	170000000000 7 ER
178	R. SALTO	FC	Naturale	No	170200000000 1 ER	170200000000 2 ER
179	F. MARECCHIA	RN	Naturale	Si	190000000000 2.1 ER	190000000000 6 ER
	T. SENATELLO	RN	Naturale	Si	190400000000 1 ER	
	T. MAZZOCCO	RN	Naturale	No	190500000000 1 ER	
180	T. SAN MARINO	RN	Naturale	No	190100000000 1 ER	
181	T. AUSA	RN	Naturale	No	190300000000 1 ER	190300000000 3 ER
182	R. MARANO	RN	Naturale	No	200000000000 1 ER	200000000000 3 ER
183	R. MELO	RN	Naturale	No	210000000000 1 ER	210000000000 2 ER
184	F. CONCA	RN	Naturale	No	220000000000 3 ER	220000000000 6 ER
185	R. VENTENA CASTELNUOVO - GEMMANO	RN	Naturale	No	220100000000 2 ER	
186	T. VENTENA	RN	Naturale	No	230000000000 1 ER	230000000000 2.2 ER
187	T. TAVOLLO	RN	Naturale	No	240000000000 1 IR	240000000000 2 IR
	T. SALSO	RN	Naturale	No	250000000000 1 ER	
188	F. TEVERE	FC	Naturale	Si	260000000000 1 ER	
189	PO DI GORO	FE	Naturale	Si	56450IR	
190	F. PO	PC-PR-FE	Naturale	Si	N00815IR	N00819IR

	CORSI D'ACQUA ARTIFICIALI	PROVINCIA			Il corso d'acqua va dal 1° all'ultimo corpo idrico tipizzato nell'ambito del Piano di Gestione distrettuale 2015 limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna. D.G.R n.2067 del 14.12.2015	
	ETICHETTA		**TIPO**	**Perennità**	**Codice I° C.I.**	**Codice ultimo C.I.**
	COL. COLL. DIV. OVEST	PC	Artificiale	No	010910000000 1 ER	
	CAVO FONTANA	PC	Artificiale	No	011300000000 1 ER	
	COLL. NUOVO DI RIGOSA	PR	Artificiale	No	011530000000 1 ER	011530000000 2 ER
	CAVO SISSA - ABATE	PR	Artificiale	No	011600000000 1 ER	011600000000 2 ER
	CAVO RIANA	PR	Artificiale	No	011707000000 1 ER	
	CAN. GALASSO	PR	Artificiale	Si-Risorgive	011711000000 1 ER	011711000000 4 ER

	CORSI D'ACQUA ARTIFICIALI	PROVINCIA			Il corso d'acqua va dal 1° all'ultimo corpo idrico tipizzato nell'ambito del Piano di Gestione distrettuale 2015 limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna. D.G.R n.2067 del 14.12.2015	
	CAVO NAVIGLIO NAV. - MANDRACCHIO T.	PR	Artificiale	No	011712000000 1 ER	
	CAN.ZZO TERRIERI	PR	Artificiale	No	011814000000 1 ER	
	CAN.ZZO DI BRESCELLO	RE	Artificiale	No	011815000000 1 ER	
	CAVO CAVA	RE	Artificiale	Si-Fontanili	011905000000 1 ER	011905000000 4 ER
	COLL. ALFIERE	RE	Artificiale	No	011907000000 1 ER	
	FOSSO CANALAZZO	RE	Artificiale	No	012014040000 1 ER	
	CAVO PARMIGIANA MOGLIA	RE-MO-MN	Artificiale	No	012016000000 1 ER	012016000000 4 IR
	CAN. DI RISALITA	RE	Artificiale	No	012016020000 1 ER	
	CAVO BONDENO	RE	Artificiale	No	012016030000 1 ER	012016030000 2 ER
	CAVO TRESINARO	RE-MO	Artificiale	No	012016060000 1 ER	012016060000 3 ER
	CAVO LAMA	RE-MO-MN	Artificiale	No	012016070000 1 ER	012016070000 3 ER
	CAN. DIV. GHERARDO	MO	Artificiale	No	012016070100 1 ER	
	CAN. EMISSARIO	MN	Artificiale	No	POSEPMCA1LO	
	CAN. COLL. A. B. REGGIANE	RE-MO	Artificiale	No	012017010000 1 ER	012017010000 3 ER
	CAVO COLL. A. B. MODENESI	RE-MO	Artificiale	No	012017020000 1 ER	012017020000 4 ER
	FOSSETTA CAPPELLO	MO	Artificiale	No	012017020200 1 ER	012017020200 2 ER
	CAN. COLL. PRINC. (MANTOVANE REGGIANE)	RE	Artificiale	No	012100000000 1 ER	
	CAN. NAVIGLIO	RE	Artificiale	Np	012216000000 1 ER	012216000000 3 ER
	CAN. SAN PIETRO	MO	Artificiale	No	012216010000 1 ER	
	COLL. A. A. (CAV. FOSCAGLIA)	MO-BO	Artificiale	No	012217000000 1 ER	012217000000 2 ER
	COLL. BOSCO - ZENA	MO-BO	Artificiale	No	012217040000 1 ER	012217040000 3 ER
	CAN. DIV. DI BURANA	MO-FE	Artificiale	No	012218000000 1 ER	012218000000 3 ER
	CAVO VALLICELLA	MO	Artificiale	No	012218020000 1 ER	
	CAN. EMISS. A. B. - CAVAMENTO PALATA	MO-BO-FE	Artificiale	No	012219000000 1 ER	012219000000 2 ER
	CAN. COLL. A. B. DX	BO	Artificiale	No	012219010000 1 ER	
	CAN. COLL. A. B. SX	BO	Artificiale	No	012219020000 1 ER	
	CANAL BIANCO - II tronco	FE	Artificiale	No	020000000000 1 ER	020000000000 2 ER
	COLL. GIRALDA	FE	Artificiale	No	030000000000 1 ER	
	PO DI VOLANO	FE	Artificiale	No	040000000000 1 ER	040000000000 4 ER
	COLL. A. A. FERRARESI	FE	Artificiale	No	040200000000 1 ER	
	CANAL BIANCO - I tronco	FE	Artificiale	No	040203000000 1 ER	
	CAN. CITTADINO - NAVIGLIO	FE	Artificiale	No	020200000000 1 ER	
	COLL. A. B. FERRARESI	FE	Artificiale	No	040300000000 1 ER	
	CAN. LEONE	FE	Artificiale	No	040301000000 1 ER	

	CORSI D'ACQUA ARTIFICIALI	PROVINCIA			Il corso d'acqua va dal 1° all'ultimo corpo idrico tipizzato nell'ambito del Piano di Gestione distrettuale 2015 limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna. D.G.R n.2067 del 14.12.2015	
	CAN. BELLA	FE	Artificiale	No	040302000000 1 ER	
	CAN. MALEA	FE	Artificiale	No	040303000000 1 ER	
	COLL. MAESTRO	FE	Artificiale	No	040400000000 1 ER	
	CAN. BURANA - NAVIGABILE	FE	Artificiale	No	050000000000 1 ER	050000000000 4 ER
	CAN. QUARANTOLI	MO-MN	Artificiale	No	050100000000 1 ER	
	CAN. BAGNOLI - RUSCO I	MO-FE	Artificiale	No	050300000000 1 ER	050300000000 2 ER
	FOSSA REGGIANA	MO-FE	Artificiale	No	050302000000 1 ER	050302000000 3 ER
	CAN. PILASTRESI	FE	Artificiale	No	050500000000 1 ER	
	CAN. ALLACC. DI FELONICA	FE	Artificiale	No	050501000000 1 ER	
	CAN. DI CENTO	BO-FE	Artificiale	No	050900000000 1 ER	050900000000 3 ER
	PO DI PRIMARO	FE	Artificiale	No	051000000000 1 ER	051000000000 2 ER
	SC. CEMBALINA - PRINC. SUP.	FE	Artificiale	No	051003000000 1 ER	
	CAN. CIRC. BANDO - V. LEPRI	FE	Artificiale	No	051300000000 1 ER	051300000000 2 ER
	CAN.TTA DI BANDO	FE	Artificiale	No	051301000000 1 ER	
	CAN.TTA RIUNITA BENVIGNANTE - SABBI	FE	Artificiale	No	051302000000 1 ER	
	SC. BOLOGNESE	FE	Artificiale	No	051303000000 1 ER	
	COLL. S. ANTONINO - FOSSA PORTO MAGGIORE	FE	Artificiale	No	051304000000 1 ER	
	FOSSA MASI - BEVILACQUA	FE	Artificiale	No	051307000000 1 ER	
	COLL. MEZZANO	FE	Artificiale	No	051400000000 1 ER	
	CAN. EMISS. GUAGNINO - V. ISOLA	FE	Artificiale	No	051600000000 1 ER	
	CAN. CIRC. GRAMIGNE - FOSSE	FE	Artificiale	No	051700000000 1 ER	051700000000 2 ER
	COLL. FOSSE	FE	Artificiale	No	051704000000 1 ER	
	SC. DOSOLO	BO	Artificiale	No	061300000000 1 ER	061300000000 2 ER
	CAN. COLL. A. B. FORCELLI	BO	Artificiale	No	061505030000 1 ER	
	CAN. NAVILE	BO	Artificiale	No	061600000000 1 ER	061600000000 3 ER
	CAN. SAVENA ABB. - DIVERSIVO	BO	Artificiale	No	061700000000 1 ER	061700000000 2 ER
	CAN. DIV. NAVILE - SAVENA	BO	Artificiale	No	061702000000 1 ER	
	CAN. RIOLO - DELLA BOTTE	BO-FE	Artificiale	No	061800000000 1 ER	061800000000 5 ER
	CAN. ALLACC. IV CIRCONDARIO	BO	Artificiale	No	061804000000 1 ER	061804000000 3 ER

	CORSI D'ACQUA ARTIFICIALI	PROVINCIA			Il corso d'acqua va dal 1° all'ultimo corpo idrico tipizzato nell'ambito del Piano di Gestione distrettuale 2015 limitatamente al territorio della Regione Emilia-Romagna. D.G.R n.2067 del 14.12.2015	
	CAN. LORGANA	BO-FE	Artificiale	No	061900000000 1 ER	061900000000 4 ER
	COLL. MENATA - SUSSIDIARIO	FE	Artificiale	No	062105000000 1 ER	062105000000 2 ER
	SC. ALLACC. GARDA	BO	Artificiale	No	062105030000 1 ER	
	SC. GARDA	BO-FE	Artificiale	No	062105060100 1 ER	
	SC. SESTO ALTO - GARDA	BO-FE	Artificiale	No	062105060000 1 ER	062105060000 3 ER
	CAN. BON. DESTRA RENO	RA	Artificiale	No	070000000000 1 ER	070000000000 3 ER
	CAN. ZANIOLO	BO-RA	Artificiale	No	070100000000 1 ER	
	CAN. GAMBELLARA	BO-RA	Artificiale	No	070103000000 1 ER	070103000000 2 ER
	CAN. VELA	RA	Artificiale	No	070500000000 1 ER	
	CAN. TRATTURO	RA	Artificiale	No	070501000000 1 ER	
	CAN. ARGINELLO	RA	Artificiale	No	070502000000 1 ER	
	CAN. FOSSO VECCHIO	RA	Artificiale	No	070700000000 1 ER	
	CAN. CANDIANO	RA	Artificiale	No	090000000000 1 ER	
	SC. MAGNI	RA	Artificiale	No	090300000000 1 ER	
	SC. VIA CUPA	RA	Artificiale	No	090301000000 1 ER	090301000000 2 ER
	CAN. CONS. VIA CERBA	RA	Artificiale	No	090400000000 1 ER	090400000000 3 ER
	SC. FOSSO GHIAIA	RA	Artificiale	No	120800000000 1 ER	120800000000 3 ER
	PORTO CANALE DI CESENATICO	FC	Artificiale	No	150000000000 1 ER	
	CAN. ALLACCIAMENTO - FOSSATONE	RA-FC	Artificiale	No	150100000000 1 ER	

ALLEGATO 7 - Zone umide dell'Emilia-Romagna

Denominazione zona Ramsar	Comune - Provincia
Valle Santa	Argenta (FE)
Sacca di Bellocchio	Valli di Comacchio (FE - RA)
Punte Alberete	Ravenna
Valle Campotto e Bassarone	Argenta (FE)
Valle di Gorino e territori limitrofi	Volano - Mesola – Goro (FE)
Valle Bertuzzi e specchi d'acqua limitrofi	Comacchio (FE)
Valli residue del comprensorio di Comacchio (Fattibello, Fosso di Porto, Campo, Lido di Magnavacca ed altri minori)	Comacchio (FE)
Piallassa della Baiona e territori limitrofi	Ravenna
Ortazzo e territori limitrofi	Ravenna
Saline di Cervia	Cervia (RA)

Allegato 8 - Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE.

ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.
Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

- I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:

1. Zinco
2. Rame
3. Nichel
4. Cromo
5. Piombo
6. Selenio
7. Arsenico
8. Antimonio
9. Molibdeno
10. Titanio
11. Stagno
12. Bario
13. Berillio
14. Boro
15. Uranio
16. Vanadio
17. Cobalto
18. Tallio
19. Tellurio
20. Argento.

- Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
- Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.

- Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
- Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
- Fluoruri.
- Ammoniaca e nitriti.

(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.

Allegato 9 - Specifici divieti e regolamentazione delle attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura nei siti Natura 2000.

Sito Natura 2000	Divieti e regolamentazione
SIC-ZPS IT4010016 - Basso Trebbia	E' vietato il pascolo nelle aree a prato e negli incolti dal 1 aprile a 30 giugno.
SIC-ZPS IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio	E' vietato il pascolo nelle aree a prato e negli incolti dal 1 aprile a 30 giugno.
SIC-ZPS IT4020020 - Crinale dell'Appennino parmense	Sono vietati: Il danneggiamento degli habitat individuati nella "Carta degli habitat" del Sito; L'attività di pascolo sugli habitat 3130 – 3140 – 3240 – 7140 – 7220* – 7230, al fine di evitare l'alterazione degli equilibri idrici caratteristici tipici degli habitat acquatici di montagna; Le attività antropiche che comportino l'alterazione degli habitat 7140 e 7230, con particolare riferimento alle attività di movimento terra o di drenaggio delle acque di torbiera ad eccezione degli interventi di conservazione naturalistica condotti dall'Ente gestore, Il pascolo con carico superiore a 1 UBA/ettaro per comprensorio pascolivo al fine di evitare l'eccessivo costipamento del cotico erboso. La transumanza è comunque consentita; La trinciatura dei pascoli, il controllo della vegetazione arboreo-arbustiva nel periodo tra il 15 aprile e il 30 giugno. Detto periodo di divieto potrà essere esteso (in corrispondenza del sito riproduttivo) dall'Ente di gestione, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, ciò al fine di favorire il successo riproduttivo delle specie di interesse comunitario presenti nel sito; La coltivazione e/o le rotazioni colturali dei terreni con pendenza media superiore al 60% che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo; Il pascolo nel periodo tra il 31 ottobre e il 15 maggio nei terreni situati ad altitudine inferiore a 1000 m s.l.m., e nel periodo tra il 15 settembre e il 15 giugno nei terreni situati ad altitudine superiore a 1000 m s.l.m. salvo diversa, espressa autorizzazione dell'Ente competente; Il pascolo nei terreni interessati da frane attive; Il taglio degli esemplari spontanei appartenenti alle specie, cerrosughera (Quercus crenata).
SIC-ZPS IT4020021 - Medio Taro	E' vietato utilizzare neonicotinoidi e loro derivati.
SIC-ZPS IT4030011 - Casse di Espansione del Secchia	E' vietato il pascolo.
SIC-ZPS IT4030015 - Valli di Novellara	E' vietato Il pascolo dal 1 aprile al 30 giugno nelle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con Paspalo-Agrostidio.

Sito Natura 2000	Divieti e regolamentazione
SIC IT4030017 - Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano	E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi, geodisinfestanti, rodenticidi, diserbanti nell'area archeologica del Castello di Borzano. E' vietato effettuare le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o altri fenomeni carsici superficiali e profondi. Le arature, a profondità maggiore di 30 cm, devono essere realizzate ad una distanza di almeno 10 m dagli ingressi del sistema carsico.
SIC-ZPS IT4030020 - Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara	E' vietato effettuare il tombamento e il deposito di qualsiasi materiale nei bugni e nelle altre zone umide.
SIC IT4030021 - Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmirolo	E' vietato effettuare il tombamento e il deposito di qualsiasi materiale nei bugni e nelle altre zone umide.
SIC-ZPS IT4040001 - Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano	E' vietato il pascolo a meno di 10 m dalle zone umide. È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC-ZPS IT4040002 - Monte Rondinaio, Monte Giovo	E' vietato il pascolo in una fascia di 10 m dalle zone umide. E' vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC-ZPS IT4040004 - Sassoguidano, Gaiato	È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC IT4040007 - Salse di Nirano	È vietato convertire dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.

Sito Natura 2000	Divieti e regolamentazione
SIC-ZPS IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa	Attività agricola e zootecnica E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC-ZPS IT4050002 - Corno alle Scale	E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.

Sito Natura 2000	Divieti e regolamentazione
SIC IT4050003 - Monte Sole	E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea su aree prative di proprietà/gestione pubblica utilizzando la barra di involo. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC IT4050016 - Abbazia di Monteveglio	Attività agricola e zootecnica E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.

Sito Natura 2000	Divieti e regolamentazione
SIC IT4050020 - Laghi di Suviana e Brasimone	E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea su aree prative di proprietà/gestione pubblica utilizzando la barra di involo. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC-ZPS IT4060012 Dune di San Giuseppe	E' obbligatorio effettuare lo sfalcio nei prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra.
SIC-ZPS IT4060015 - Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra.
SIC-ZPS IT4070001 - Punte Alberete, Valle Mandriole	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra.
SIC-ZPS IT4070002 - Bardello	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra. E' vietato sfalciare i prati dal 1 marzo al 31 luglio.
SIC-ZPS IT4070005 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra. E' obbligatorio mantenere una fascia incolta di almeno 1 m tra le superfici coltivate e gli ambienti ecotonali o forestali degli habitat 2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides e 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.
SIC-ZPS IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco	E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).
SIC-ZPS IT4080002 - Acquacheta	E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).
SIC-ZPS IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone	E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).

Sito Natura 2000	**Divieti e regolamentazione**
SIC IT4090001 - Onferno	E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.
SIC IT4090004 - Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno	Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno E' vietato il pascolo e le colture agrarie negli impluvi calanchivi e per una fascia di rispetto di 20 m nel ciglio superiore.
SIC-ZPS IT4090005 - Fiume Marecchia a Ponte Messa	E' vietato il pascolo e le colture agrarie negli impluvi calanchivi e per una fascia di rispetto di 20 m nel ciglio superiore.

Allegato 10 - Controlli territoriali per i Criteri ambientali – Tabella di corrispondenza tra impegni relativi ai CGO 2 e 3 e risultati dei controlli territoriali

La tabella che segue illustra la corrispondenza tra gli impegni territoriali relativi al CGO 2 e CGO 3 e l'esito dei controlli territoriali (condizionalità e ammissibilità) realizzati con modalità di telerilevamento.

Controlli CGO 2/CGO 3		Tipo di superficie	Controllo territoriale corrispondente	Attività a carico degli OP
1	Rispetto del divieto di **bruciatura delle paglie** e delle stoppie su seminativi (superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588)	ZPS e SIC/ZSC	**BCAA 6** Codici: BCAA_61	necessaria verifica della eventuale autorizzazione
2	Rispetto del divieto di **conversione delle superfici a prato permanente** ad altri usi (superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588)	ZPS e SIC/ZSC	Dai controlli di ammissibilità	
3	Presenza della **copertura vegetale** naturale o artificiale durante tutto l'anno (superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588)	ZPS e SIC/ZSC	**BCAA 4** Codici: BCAA_41	
4	Attuazione di pratiche agronomiche (**sfalcio/trinciatura**) con cadenza almeno annuale (superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588)	ZPS e SIC/ZSC	Dai controlli di ammissibilità - mancato mantenimento	
5	Attuazione del **pascolamento** ((superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588))	ZPS e SIC/ZSC	Dai controlli di ammissibilità - mancato mantenimento	
6	Rispetto del periodo di **divieto di intervento** (sfalcio/trinciatura) di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno (superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588)	ZPS e SIC/ZSC	**BCAA 4** Codici: BCAA_42	
7	Rispetto del **divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti**, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita (sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile) (superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588)	ZPS e SIC/ZSC	**BCAA 7** Codici: BCAA_723	necessaria verifica della eventuale autorizzazione

Controlli CGO 2/CGO 3		Tipo di superficie	Controllo territoriale corrispondente	Attività a carico degli OP
8	Rispetto del **divieto di esecuzione di livellamenti** non autorizzati dall'ente gestore, (sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali) (superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588)	ZPS e SIC/ZSC	**BCAA 5** Codici: BCAA_52	necessaria verifica della eventuale autorizzazione
9	Divieto di **eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario** con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie (tutte le superfici in ZPS)	ZPS e SIC/ZSC	**BCAA 7** Codici: BCAA_71; BCAA_721; BCAA_722; BCAA_723	necessaria verifica della eventuale autorizzazione
10	**Non eliminazione di alberi isolati, siepi e filari**, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7 (alberi in filare, siepi con lunghezza inferiore a 25 metri; siepi di larghezza superiore a venti metri)	TUTTE LE SUPERFICI	vedi punto 9	necessaria verifica della eventuale sovrapposizione con BCAA 7

Allegato 11 - Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 4).
DS/2006/16-def.

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

GUIDA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE PERTINENTI PER LA CONDIZIONALITÀ
COMITATO DI GESTIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI

Il presente documento presenta il parere dei Servizi della Commissione sulle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità. Esso è destinato a servire unicamente come orientamento generale e non è legalmente vincolante. Non può in nessun modo sostituire le disposizioni normative, né pregiudicare qualsiasi sentenza della Corte di giustizia, che è l'unica competente per emettere sentenze legalmente vincolanti sulla validità e sull'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie. Si sottolinea inoltre che la corretta applicazione della legislazione comunitaria è responsabilità degli Stati membri.

DOCUMENTO DI LAVORO
GUIDA DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità

1. Introduzione

Dall'ultimo trimestre del 2005 una serie di Stati membri hanno sollevato questioni sull'applicazione della legislazione alimentare e dei regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene" pertinenti per gli agricoltori nel contesto della condizionalità. Il presente documento è destinato a facilitare l'applicazione della condizionalità per quanto riguarda le prescrizioni della legislazione alimentare di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003[7]. Esso non tratta tuttavia le altre prescrizioni che figurano nell'allegato III.

Infatti, a livello dell'azienda agricola la conformità alle suddette disposizioni della legislazione alimentare può essere garantita solo se, tra l'altro, vengono rispettate rigorosamente le pertinenti disposizioni in materia di igiene. Quindi i casi di non conformità alle prescrizioni e gli obblighi connessi all'igiene elencati sotto devono essere considerati pertinenti per l'applicazione delle sanzioni relative alla condizionalità.

L'elenco è limitato alle prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 183/2005 nella misura in cui sono pertinenti per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il presente documento non pregiudica le altre disposizioni della legislazione alimentare applicabili agli agricoltori, anche se la non conformità non comporta l'applicazione di una penalità relativa alla condizionalità, e le sanzioni applicate dagli Stati membri per garantire la corretta applicazione di tali disposizioni.

2. Condizionalità

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce il concetto di condizionalità. Nel suo allegato III figura un elenco di criteri statutari di gestione che sono soggetti alla condizionalità.

Tra essi figura l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 che impone agli operatori del settore alimentare e dei mangimi (inclusi gli agricoltori) di garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività e di verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

[7] Articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002

Poiché le disposizioni in materia di igiene fanno parte delle prescrizioni della legislazione alimentare, gli agricoltori non adempienti devono essere soggetti alla riduzione dei pagamenti diretti conformemente ai principi della condizionalità.

3. I regolamenti sull'igiene

1. Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
2. Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
3. Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

I regolamenti sopraccitati stabiliscono le responsabilità specifiche degli operatori del settore alimentare e dei mangimi nei diversi punti della catena alimentare e contengono disposizioni relative agli obblighi a livello della produzione primaria pertinenti per gli agricoltori.
Applicando la flessibilità incorporata nei regolamenti relativi all'igiene alimentare, taluni Stati membri hanno adottato misure nazionali per adattare le prescrizioni di cui agli allegati dei regolamenti[8]in modo da consentire di continuare ad utilizzare i metodi di produzione tradizionali o venire in contro alle esigenze degli operatori del settore alimentare ubicati in regioni soggette a particolari vincoli geografici o, in altri casi per quanto riguarda la costruzione e lo schema degli stabilimenti. Nei casi in cui tali adattamenti sono stati effettuati, essi vanno presi in considerazione nel contesto della valutazione della condizionalità.

4. Condizionalità e regolamenti in materia di igiene applicabili alla produzione primaria.
Nel gennaio del 2006 diversi Stati membri hanno chiesto spiegazioni degli obblighi in materia di igiene pertinenti per la condizionalità.
Nel febbraio del 2006 la Commissione ha fatto una dichiarazione dinnanzi al Consiglio, spiegando che le norme di igiene pertinenti per la condizionalità sono limitate a quelle destinate alla produzione primaria e che una guida in merito sarebbe stata presentata al comitato di gestione dei pagamenti diretti nel mese di marzo.
La presente guida tratta gli obblighi minimi in materia di igiene che gli agricoltori devono rispettare in modo da evitare le riduzioni stabilite dal sistema di condizionalità per quanto riguarda i regolamenti sull'igiene.
I criteri per la selezione di tali obblighi sono:
- gli obblighi sono chiaramente indirizzati all'agricoltore;
- gli obblighi sono formulati in modo chiaro e univoco.
Gli obblighi di cui sopra stabiliti per la condizionalità non possono in nessun caso intaccare gli obblighi stabiliti dalla legislazione alimentare.

5. Tipo di obblighi
In taluni casi gli obblighi previsti dai regolamenti in materia di igiene per la produzione primaria sono formulati in termini generici[9]. Viste le caratteristiche specifiche della condizionalità, può essere difficile misurarle in modo obiettivo durante i controlli in loco e garantire la loro applicazione uniforme nel rispetto del principio di proporzionalità.
Quindi tali obblighi non devono dar luogo alle sanzioni della condizionalità.
D'altra parte, un numero importante di disposizioni sono stabilite in modo chiaro e possono essere soggette a verifica nel corso dei controlli in loco[10]. Questo tipo di obbligo include le disposizioni relative alla temperatura, alla conservazione e alla manipolazione di sostanze pericolose e al mantenimento di registri.

[8] Cfr. l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004.
[9] Ad esempio: "proteggere nella misura del possibile i prodotti primari da contaminazioni" o "applicare la legislazione comunitaria e nazionale appropriate per controllare i pericoli".
[10] Tuttavia, gli agricoltori devono essere informati del fatto che tale sistema di controllo include il principio di "strettoia", che significa la possibilità di condurre le verifiche al livello più appropriato come i test ai macelli o a livello della latteria, nonché di ricorrere alla valutazione dei sistemi esistenti di garanzia della qualità. Ciononostante, i sistemi di garanzia della qualità non possono sostituire il sistema di controllo della condizionalità stabilito dalle autorità competenti.

L'allegato alla presente guida elenca gli obblighi in materia di igiene che sono pertinenti per la condizionalità. L'elenco è basato sulle disposizioni applicabili nel 2006. Esso sarà rivisto e aggiornato in base alla legislazione.

ALLEGATO

Elenco di obblighi in materia di igiene che sono pertinenti per l'agricoltore nel contesto della condizionalità

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004).

Estratto dell'articolo 4, paragrafo 1 e della parte A dell'allegato I come specificato qui di seguito

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III. Tenuta di registri

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:
a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali[11];
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti: a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

[11] I Servizi della Commissione ritengono che gli agricoltori debbano registrare la natura della produzione nella loro azienda e l'area agricola totale in cui tali mangimi sono prodotti senza dover far riferimento alle quantità o all'identificazione del lotto pertinente. Le quantità di mangimi che arrivano o lasciano l'azienda vanno registrate separatamente.

Estratto dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'allegato III come specificato qui di seguito

Allegato 3, sezione IX: CAPITOLO I: LATTE CRUDO -

I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO

1. Il latte crudo deve provenire da animali:
b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
e
e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE;
ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE [3];
o
iii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente.
b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE;
o
ii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente.
c) in caso di compresenza di capre e vacche, le capre devono essere soggette ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:
a) nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;
b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:
i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi;
o
ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;
e
c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lettera a), sottopunto iii), o al punto 2, lettera b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.

5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali.

II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE

A. Requisiti per i locali e le attrezzature
1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.

2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.

B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto
1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:
a) prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.
2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.
…
4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:
a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura;
o
b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.

ALLEGATO III, SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI

CAPITOLO I: UOVA

1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

Estratto dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'allegato I come specificato qui di seguito

ALLEGATO I - PRODUZIONE PRIMARIA - PARTE A

I. Disposizioni in materia di igiene

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:
e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

2. Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere registrazioni di:
a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
b) l'uso di sementi geneticamente modificate;
e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

Articolo 5, paragrafo 5 e allegato III come specificato qui di seguito

ALLEGATO III - BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

1. Stoccaggio
I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.
I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2. Distribuzione
I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.

Articolo 5, paragrafo 6

Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.

Allegato 12 - Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Normativa di riferimento
ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci
Punto VI.l - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

l. Presenza e caratteristiche generali
Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.
Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
 - non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda
Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti
Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque
Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria
Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici
Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale
I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio
Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale
L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia
La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento
Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza
Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti
Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Allegato 13 - Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità

Premesse e definizioni

La presente procedura stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni spontanee da parte delle Autorità di controllo competenti, a cui fa riferimento l'articolo 69 (2) del Regolamento (UE) 809/2014, intese come tutte quelle comunicazioni inerenti comportamenti non conformi ai requisiti di condizionalità, rilevate durante i controlli condotti da Enti specializzati.

Definizioni

Autorità di controllo competente	**ACC –** OP o organismo di controllo di condizionalità competente per territorio
Ente specializzato	**ES** – Ente competente per la verifica dell'applicazione della normativa nazionale o locale, relativa ad una o più requisiti di condizionalità.
Segnalazione	Ogni comunicazione relativa al comportamento non conforme alla normativa nazionale o locale, proveniente da un Ente specializzato

Modalità di catalogazione e gestione delle segnalazioni

In riferimento ai tipi di segnalazioni che possono pervenire dagli Enti specializzati, relative a non conformità rilevate a carico di aziende agricole o dei loro rappresentanti, si distinguono tre casi:

1. Segnalazioni di generica non conformità;
2. Segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
3. Segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

In relazione ai tre tipi di segnalazione illustrati, i comportamenti da seguire sono i seguenti:

- Presa in carico della segnalazione come elemento dell'analisi di rischio per la selezione del campione per l'anno seguente;
- Integrazione dell'azienda coinvolta dalla segnalazione nel campione di condizionalità dell'anno (compatibilmente con i tempi della segnalazione) ed esecuzione di un controllo aggiuntivo;
- Calcolo dell'esito aziendale di condizionalità in relazione alla non conformità evidenziata nella segnalazione ed assegnazione diretta delle riduzioni dei pagamenti.

Applicazione della procedura – flusso attività

L'applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Identificazione da parte di ogni ACC, a livello del territorio di competenza, degli Enti specializzati responsabili di ogni elemento normativo relativo agli ambiti di condizionalità;
2. Ricezione delle segnalazioni provenienti dagli Enti specializzati individuati;
3. Predisposizione di una procedura di protocollazione interna delle segnalazioni;
4. Applicazione del sistema di valutazione delle segnalazioni;
5. Attribuzione della segnalazione ai tre casi previsti;
6. Gestione delle conseguenze della segnalazione;
7. Rendiconto annuale delle segnalazioni ricevute e delle procedure adottate.

Allegato 14 - Procedura per il calcolo dell'aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell'ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

Il presente allegato fa riferimento al Documento di lavoro DS/2009/28 della Direzione J3 della DG AGRI sull'applicazione a quanto previsto dall'articolo 68 (4) del regolamento (UE) n. 809/2014, ed illustra le modalità con le quali le autorità competenti per il controllo della condizionalità devono tenere in considerazione gli esiti del controllo stesso, al fine di calcolare la percentuale del campione dell'anno successivo.

In relazione a quanto previsto dall'articolo e dal documento citati, il presente documento definisce cosa si intenda per:

a) infrazione determinata;
b) quantità significativa di infrazioni;
c) aumento del numero dei controlli in loco per l'anno successivo.

1. Infrazione determinata

In funzione dell'impostazione scelta da ogni Organismo Pagatore, per infrazione determinata si intende ogni infrazione accertata a seguito di un controllo in loco eseguito sulle aziende selezionate in base all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014, comprese le infrazioni individuate per le aziende selezionate per raggiungere le percentuali minime previste per l'identificazione e registrazione degli animali, eccedenti l'1%.

N.B.: nel caso b) le infrazioni determinate a seguito delle segnalazioni esterne al campione non sono considerate nei calcoli delle *quantità significative*.

2. Quantità significativa di infrazioni

2.1. Situazione standard

La tabella 2.1 serve da base per la determinazione della percentuale di controlli in loco da effettuare per un determinato criterio o una determinata norma in funzione della quantità di infrazioni riscontrate per tale criterio o norma.

Per l'utilizzo della tabella ci si attiene ai criteri seguenti:

1. la percentuale di infrazioni da considerare corrisponde al rapporto tra il numero di agricoltori presso i quali, a seguito di un controllo in loco, sono state individuate una o più infrazioni al criterio o alla norma considerati e il numero totale di agricoltori sottoposti a questo tipo di controllo in relazione a tale criterio o norma;
2. i risultati ottenuti per le aziende appartenenti al campione di rischio sono pesati in maniera equivalente a quelli ottenuti per il campione casuale;
3. le percentuali delle riduzioni sono quelle definite agli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014;
4. le inadempienze di importanza minore non sono considerate nel calcolo;
5. nel caso in cui la distribuzione degli agricoltori nella matrice della tabella 2.1 renda necessaria l'applicazione di due o più coefficienti diversi, si deve tener conto solo del coefficiente più elevato;

6. per verificare, nella tabella 2.1, la necessità di aumentare il tasso dei controlli in loco nell'anno N+2, la "percentuale" da considerare come base del calcolo è quella prevista dai regolamenti in relazione alle scelte fatte dagli OP;

7. la procedura di calcolo deve essere ripetuta per ciascun criterio Atto e ciascuna Norma all'interno di ogni campione di controllo selezionato a norma di regolamento.

Il campione integrativo deve essere distinto dal campione di base e può essere controllato per i soli Criteri e Requisiti oggetto della necessaria integrazione.

Tabella 2.1 - verifica della necessità di aumentare la % di campionamento

Anno: | **Criterio o Norma:**

Percentuale **X** di agricoltori controllati in loco per i quali è stata determinata una o più infrazioni	Percentuale della riduzione applicabile sul totale dell'ammontare degli aiuti, applicabile in base alla/e non conformità riscontrata/e			
	1%	**3%**	**5%**	**Infrazione intenzionale**
5% <**X**<= 10%	% base	% base	% base	% base * 2,5
10% <**X**<= 25%	% base * 1,25	% base * 1,5	% base * 2,5	% base * 5,0
25% <**X**<= 50%	% base * 1,5	% base * 3,0	% base * 5,0	% base * 10,0
X> 50%	% base * 3,0	% base * 6,0	% base * 10,0	% = 20%

N.B.: Se a uno stesso beneficiario sono state riscontrate più non conformità per lo stesso Criterio/Norma, nell'anno in questione, la % di riduzione da considerare è quella complessiva

3. Caso specifico

Nel caso in cui l'incremento del campione nell'anno N+1 riguardi i CGO 7 e 8, per i quali i regolamenti di riferimento stabiliscono un campione superiore all'1% stabilito dalla condizionalità, il tasso di incremento deve essere applicato alla percentuale di base della condizionalità (1%).

Esempio: nell'anno N, per il 17% dei beneficiari controllati per il CGO 7 sono state riscontrate non conformità che hanno portato ad una riduzione del 3%.
Di conseguenza, applicando la tabella 2.1 si arriva ad un incremento del campione dell'anno N+1 pari ad 1,5 volte.
Tale incremento deve essere applicato all'1% di beneficiari su cui sia applicabile il CGO 7 (campione di base della condizionalità) e non al 3% che è il campione di base stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

4. Esempio di calcolo
Qui di seguito si propone un esempio delle operazioni di calcolo descritte precedentemente.
Il numero di Requisiti e Norme controllate è limitato per esigenze di semplicità.

Dati di partenza

1. controlli effettuati nel corso dell'anno N = 1.050 aziende;
2. campione anno N = 1.000 aziende;
3. campione selezionato con criteri di rischio = 800 aziende;
4. campione selezionato casualmente = 200 aziende;
5. controlli eseguiti extra-campione = 35 aziende (non si considerano nei calcoli);
6. controlli eseguiti a seguito di segnalazioni = 15 aziende (non si considerano nei calcoli);
7. Requisiti e Norme controllate:

a. CGO 1
b. CGO 4
c. CGO 10
d. BCAA 1
e. BCAA 2
f. BCAA 3

8. Campione effettivo per singolo Requisito/Norma e ripartizione Rischio/Casuale

Requisito/Norma	Aziende controllate per singolo Requisito/Norma	Rischio	Casuale
CGO 1	300	240	60
CGO 4	1.000	800	200
CGO 10	850	680	170
BCAA 1	400	320	80
BCAA 2	1.000	800	200
BCAA 3	1.000	800	200

9. Infrazioni rilevate sul complesso del campione e percentuali applicabili
Riduzioni applicabili

Requisito/Norma	Campione effettivo (aziende controllate)	Entità riduzioni applicabili al singolo Requisito o Norma				
		Inadempienze minori	1%	3%	5%	Intenzionali
CGO 1	300	1	22	35	20	10
CGO 4	1.000	3	72	259	120	8
CGO 10	850	0	3	58	150	110
BCAA 1	400	0	2	56	45	2
BCAA 2	1.000	5	3	120	80	5
BCAA 3	1.000	30	3	250	167	30

10. Incidenza generale delle infrazioni rilevate per classe di riduzione (in evidenza quelle che generebbero l'incremento del campione)

Requisito/Norma	Campione effettivo (aziende controllate)	Entità riduzioni applicabili al singolo Requisito o Norma				
		Inadempienze minori	1%	3%	5%	Intenzionali
CGO 1	300	0,3%	7,3%	**11,7%**	6,7%	3,3%
CGO 4	1.000	0,3%	7,2%	**25,9%**	**12,0%**	0,8%
CGO 10	850	0,0%	0,4%	6,8%	**17,6%**	**12,9%**
BCAA 1	400	0,0%	0,5%	**14,0%**	**11,3%**	0,5%
BCAA 2	1.000	0,5%	0,3%	**12,0%**	8,0%	0,5%
BCAA 3	1.000	3,0%	0,3%	**25,0%**	**16,7%**	3,0%

11. Infrazioni rilevate sul campione di rischio e sul campione casuale

rischio

Riduzioni applicabili

Requisito/Norma	Campione effettivo (aziende controllate)	Entità riduzioni applicabili al singolo Requisito o Norma				
		Inadempienze minori	1%	3%	5%	Intenzionali
CGO 1	240	0	20	33	18	9
CGO 4	800	1	50	242	101	7
CGO 10	680	0	3	55	130	107
BCAA 1	320	0	2	56	35	2
BCAA 2	800	1	0	110	75	5
BCAA 3	800	25	3	220	137	28

casuale

Riduzioni applicabili

Requisito/Norma	Campione effettivo (aziende controllate)	Entità riduzioni applicabili al singolo Requisito o Norma				
		Inadempienze minori	1%	3%	5%	Intenzionali
CGO 1	60	1	2	2	2	1
CGO 4	200	2	22	17	19	1
CGO 10	170	0	0	3	20	3
BCAA 1	80	0	0	0	10	0

BCAA 2	200	4	3	10	5	0
BCAA 3	200	5	0	30	30	2

12. Incidenza delle infrazioni rilevate classe di riduzione (in evidenza quelle che generebbero l'incremento del campione) divise per rischio e casuale

rischio

Calcolo incidenza

Requisito/Norma	Entità riduzioni applicabili al singolo Requisito o Norma				
	Inadempienze minori	1%	3%	5%	Intenzionali
CGO 1	0,0%	8,3%	**13,8%**	7,5%	3,8%
CGO 4	0,1%	6,3%	**30,3%**	**12,6%**	0,9%
CGO 10	0,0%	0,4%	8,1%	**19,1%**	**15,7%**
BCAA 1	0,0%	0,6%	**17,5%**	**10,9%**	0,6%
BCAA 2	0,1%	0,0%	**13,8%**	9,4%	0,6%
BCAA 3	3,1%	0,4%	**27,5%**	**17,1%**	3,5%

casuale

Calcolo incidenza

Requisito/Norma	Entità riduzioni applicabili al singolo Requisito o Norma				
	Inadempienze minori	1%	3%	5%	Intenzionali
CGO 1	1,7%	3,3%	3,3%	3,3%	1,7%
CGO 4	1,0%	**11,0%**	8,5%	9,5%	0,5%
CGO 10	0,0%	0,0%	1,8%	**11,8%**	1,8%
BCAA 1	0,0%	0,0%	0,0%	**12,5%**	0,0%
BCAA 2	2,0%	1,5%	5,0%	2,5%	0,0%
BCAA 3	2,5%	0,0%	**15,0%**	**15,0%**	1,0%

13. Incidenza media calmierata tra rischio e casuale

Calmieramento

Calcolo incidenza risultante

Requisito/Norma	Entità riduzioni applicabili al singolo Requisito o Norma				
	Inadempienze minori	1%	3%	5%	Intenzionali
CGO 1	0,8%	5,8%	8,5%	5,4%	2,7%
CGO 4	0,6%	8,6%	**19,4%**	**11,1%**	0,7%
CGO 10	0,0%	0,2%	4,9%	**15,4%**	8,8%
BCAA 1	0,0%	0,3%	8,8%	**11,7%**	0,3%
BCAA 2	1,1%	0,8%	9,4%	5,9%	0,3%
BCAA 3	2,8%	0,2%	**21,3%**	**16,1%**	2,3%

L'incremento risultante sarà pari a:

- CGO 4 campione base per 2,5
- CGO 10 campione base per 2,5

• BCAA 1 campione base per 2,5
• BCAA 3 campione base per 2,5
per la prevalenza del coefficiente relativo alla riduzione 5%.

Nota Bene: il campione estratto nell'Anno N+1 sarà quindi pari al campione base (1%) + campione integrativo dell'1,5%.
In conclusione, si può vedere come l'adozione del calcolo separato rischio/casuale e la successiva operazione di calmieramento dell'incidenza porti ad una riduzione consistente delle casistiche che porterebbero all'incremento del campione rispetto alla situazione non calmierata.

Allegato 15 - Linee guida relative all'attività di monitoraggio svolta dagli OP sull'attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari nell'ambito del Protocollo d'intesa del maggio 2012.

Qui di seguito sono elencati gli elementi minimi di cui dovrebbe essere costituito il processo di monitoraggio svolto dall'OP competente per territorio, in relazione all'azione dei Servizi Veterinari in ambito di condizionalità.
Gli ambiti da monitorare sono i seguenti:

1. Programmazione
 - 1.1 Determinazione del campione minimo
 - 1.2 Selezione del campione casuale
 - 1.3 Applicazione dell'analisi di rischio
 - 1.4 Selezione del campione o dei campioni di rischio
 - 1.5 Valutazione ex-post dell'analisi di rischio
 - 1.6 Programmazione dei controlli nel corso dell'anno
2. Esecuzione del controllo e registrazione dei risultati del controllo sulle banche dati
 - 2.1 Rispetto dei tempi programmati per l'esecuzione dei controlli
 - 2.2 Check list utilizzate
 - 2.3 Tempistica di registrazione dei dati in BDN/BDR;
 - 2.4 Scansione dei documenti di controllo
 - 2.5 Correttezza e completezza della compilazione delle check list
 - 2.5.1 Controlli a campione sugli esiti non conformi;
 - 2.5.2 Controlli a campione sugli esiti conformi;
 - 2.6 Documentazione accessoria (stampe BDN, brogliacci, ecc.)
 - 2.7 Congruenza tra elementi presenti nelle check list e dati a sistema
 - 2.8 Prescrizioni: esito del secondo controllo
 - 2.9 Registrazione e documentazione del secondo controllo

Al termine del monitoraggio di ogni anno di attività l'OP redige un documento di monitoraggio nel quale raccoglie gli elementi analizzate nel corso dell'anno ed indica i punti non coerenti con l'impostazione prevista dalla Convenzione Operativa siglata a livello regionale.
Il documento riguarda almeno quanto raccolto ed analizzato per i punti 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7.
L'OP consegna il documento al Servizio Veterinario Regionale ed in copia al Coordinamento AGEA.
Sulla base delle rilevazioni e delle analisi statistiche e puntuali svolte sui dati raccolti, l'OP e il Servizio Veterinario Regionale identificano gli elementi migliorativi da introdurre o le azioni formative/informative da realizzare per implementare il servizio di controllo della condizionalità.
Tale documento potrà anche contenere l'indicazione di elementi d'implementazione della BDN/BDR o di servizi informatici del SIAN.

Allegato 16 - Linee guida relative all'applicazione dell'allerta tempestiva ed al trattamento delle infrazioni riscontrate nel biennio successivo.

Tabella descrittiva delle casistiche che si possono avere nel confronto dei primi anni di applicazione dell'allerta tempestiva (Early warning).

CASO	DESCRIZIONE CASO	CONTROLLO AZIONE CORRETTIVA	COSA SUCCEDE NELL'ANNO CAMPAGNA	NUOVO CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO NEI DUE ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DEL PRIMO CONTROLLO
CASO 1	Azienda con inadempienza di importanza minore a cui NON è stata assegnata l'azione correttiva	Non eseguito nell'anno	- Si applica l'allerta tempestiva[12]; - P/G/D = 1; - Riduzione = 0%	- Si applica la riduzione retroattiva; - Si applica la reiterazione.
CASO 2	Azienda con inadempienza di importanza minore a cui è stata assegnata l'azione correttiva ma NON controllata nell'anno	Non eseguito nell'anno	- Si applica l'allerta tempestiva; - P/G/D = 1 - Riduzione = 0%	- Si applica la riduzione retroattiva; - Si applica la reiterazione.
CASO 3	Azienda con inadempienza di importanza minore a cui è stata assegnata l'azione correttiva e controllata positivamente nell'anno oppure l'azione correttiva è stata realizzata in maniera autonoma dal beneficiario.	Controllo nell'anno con esito positivo	- Si applica l'allerta tempestiva; - P/G/D = 0 - Riduzione = 0%	- Non si applica la riduzione retroattiva; - Non può essere applicata nuovamente l'allerta tempestiva: si applica la riduzione come infrazione per negligenza; - Non si applica la reiterazione.
CASO 4	Azienda con inadempienza di importanza minore a cui è stata assegnata l'azione correttiva ma controllata NEGATIVAMENTE nell'anno	Controllo nell'anno con esito NEGATIVO	- Si applica l'allerta tempestiva; - P/G/D = 1 - Riduzione = 1%	- Non si applica la riduzione retroattiva; - Non può essere applicata nuovamente l'allerta tempestiva: si applica la riduzione come infrazione per negligenza; - Si applica la reiterazione.

[12] L'applicazione dell'allerta tempestiva è disgiunta dall'assegnazione dell'azione correttiva, vale a dire che, nei casi di inadempienza di importanza minore previsti dalla circolare, l'allerta tempestiva si può applicare sempre, anche se l'inadempienza non può essere "corretta".

CASO	DESCRIZIONE CASO	CONTROLLO AZIONE CORRETTIVA	COSA SUCCEDE NELL'ANNO CAMPAGNA	NUOVO CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO NEI DUE ANNI SUCCESSIVI A QUELLO DEL PRIMO CONTROLLO
CASO 5	Azienda con inadempienza di importanza minore ma con infrazione per negligenza allo stesso Criterio o Norma nei due anni precedenti (anche passata programmazione)	Il controllo nell'anno può avere esito POSITIVO o NEGATIVO N.B.: in questo caso l'azione correttiva è da intendersi come impegno di ripristino	- NON si può applicare l'allerta tempestiva; - P/G/D = 1 - Riduzione di partenza = 1% x 3 = 3% - Controllo az. corr. POSITIVO Riduzione = 3% - Controllo az. corr. NEGATIVO Riduzione = 3% x 3 = 9%	- Non si applica la riduzione retroattiva; - Non può essere applicata l'allerta tempestiva: si applica la riduzione come infrazione per negligenza; - Si applica la reiterazione (multipla).
CASO 6	Azienda con inadempienza di importanza minore ma con altra inadempienza di importanza minore allo stesso Criterio o Norma nei due anni precedenti (**solo** passata programmazione) N.B.: si presuppone che l'inadempienza di importanza minore passata sia stata corretta.	Il controllo nell'anno può avere esito POSITIVO o NEGATIVO N.B.: in questo caso l'azione correttiva è da intendersi come impegno di ripristino	- NON si può applicare l'allerta tempestiva; - P/G/D = 1 - Controllo az. corr. POSITIVO Riduzione = 1% - Controllo az. corr. NEGATIVO Riduzione = 1% x 3 = 3% N.B.: nel caso di controllo az. corr. POSITIVO la riduzione è dell'1% perché la precedente inadempienza minore non può essere considerata ai fini dell'assegnazione di infrazioni ripetute.	- Non si applica la riduzione retroattiva; - Non può essere applicata l'allerta tempestiva: si applica la riduzione come infrazione per negligenza; - Si applica la reiterazione (prima o seconda reiterazione).

ESEMPI

Le inadempienze di importanza minore sono previste per:

- **BCAA 2 – infrazioni commesse da aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ha;**
- **BCAA 3 – infrazioni agli impegni 1, 2 o 4 senza perdite o dispersione di sostanze pericolose;**
- **CGO 4 – infrazione all'impegno 3.f – Manuale aziendale;**
- **CGO 6/7/8 – infrazioni che si possano correggere e che abbiano parametri PGD = 1;**
- **CGO 10 – infrazione all'impegno 5 per uno solo tra gli elementi evidenziati nel presente documento;**
- **CGO 11/12/13 – infrazioni che si possano correggere, che abbiano parametri PGD = 1 e categoria di non conformità A o B.**

CASO 1

- CONTROLLO 2016 sul CGO 7 da parte dei SSVV

 Riscontrato un ritardo delle notifiche delle movimentazioni per 10 capi.

 Applicazione del caso particolare delle "anomalie di minore impatto" PGD = 1 ---> inadempienza di importanza minore.

 Azione correttiva non assegnata, in quanto le notifiche sono state comunque fatte, ancorché in ritardo.

ESITO: applicazione dell'allerta tempestiva PGD rimangono = 1 ma la riduzione è = 0%.

- CONTROLLO 2017 sul CGO 7 da parte dei SSVV

 Nuovo ritardo nelle notifiche, oppure marcatura irregolare, oppure registro aziendale non aggiornato.

 Si potrebbe applicare il caso particolare per le "anomalie di minore impatto" ma, data l'inadempienza del 2016, questo non sarà possibile.

ESITO: applicazione di una riduzione retroattiva pari all'1% a valere sui pagamenti 2016 e applicazione, per il 2017, di una riduzione pari al 3% per infrazione reiterata.

CASO 2

- CONTROLLO 2015 sul CGO 7 da parte dei SSVV

 Riscontrata la marcatura irregolare per 5 capi.

 Applicazione del caso particolare delle "anomalie di minore impatto" PGD = 1 ---> inadempienza di importanza minore.

 Azione correttiva non verificata nel corso dell'anno.

ESITO: applicazione dell'allerta tempestiva PGD rimangono = 1 ma la riduzione è = 0%.

- CONTROLLO 2016 sul CGO 7 da parte dei SSVV

 Nuovo caso di marcatura irregolare per 4 capi (anche diversi).

 Si potrebbe applicare il caso particolare per le "anomalie di minore impatto" ma, data l'inadempienza del 2015, questo non sarà possibile.

ESITO: applicazione di una riduzione retroattiva pari all'1% a valere sui pagamenti 2015 e applicazione, per il 2016, di una riduzione pari al 3% per infrazione reiterata.

CASO 3

- CONTROLLO 2015 sul CGO 7 da parte dei SSVV

 Riscontrata la marcatura irregolare per 5 capi.

 Applicazione del caso particolare delle "anomalie di minore impatto" PGD = 1 ---> inadempienza di importanza minore.

 Azione correttiva verificata nel corso dell'anno, con esito positivo, oppure realizzata in autonomia dal beneficiario (ad esempio nei casi di ritardo nelle notifiche delle movimentazioni).

ESITO: applicazione dell'allerta tempestiva, PGD diventano = 0 e la riduzione è = 0%.

- CONTROLLO 2016 sul CGO 7 da parte dei SSVV

 Nuovo caso di marcatura irregolare per 4 capi (anche diversi).

Si potrebbe applicare il caso particolare per le "anomalie di minore impatto" ma, data l'inadempienza del 2015 ancorché corretta, questo non sarà possibile.

ESITO: non si applica la riduzione retroattiva pari all'1% a valere sui pagamenti 2015 e si applica, per il 2016, di una riduzione pari all'1% per infrazione per negligenza. Non si applica la reiterazione all'infrazione 2016 per l'applicazione dell'articolo 39(3) del regolamento (UE) n. 640/2013.

CASO 4

- CONTROLLO 2016 sulla BCAA 3

 Riscontrata l'irregolarità di un serbatoio di gasolio, senza perdite.

 Applicazione dell'inadempienza di importanza minore prevista per la BCAA 3.

 Azione correttiva verificata nel corso dell'anno, con esito negativo.

ESITO: applicazione dell'allerta tempestiva, ma PGD rimangono = 1 e la riduzione è dell'1% (senza reiterazione).

- CONTROLLO 2017 sulla BCAA 3

 L'azienda commette una qualsiasi infrazione in relazione alla Norma, anche di natura minore.

ESITO: non si applica la riduzione retroattiva pari all'1% a valere sui pagamenti 2016, in quanto la riduzione è già stata applicata. Per il 2017 l'infrazione viene considerata sempre come infrazione per negligenza (o intenzionale nei casi previsti), e si applica una riduzione pari al triplo della percentuale che sarebbe assegnata all'infrazione.

CASO 5a

- CONTROLLO 2014 sulla BCAA 3

 Riscontrata l'irregolarità di un serbatoio di gasolio, con perdite.

 Impegno di ripristino verificato nel corso dell'anno, con esito positivo.

ESITO: infrazione per negligenza, PGD = 3, riduzione pari al 3%.

- CONTROLLO 2016 sulla BCAA 3

 Riscontrata l'irregolarità di un deposito di fitofarmaci, senza evidenza di dispersione di sostanze pericolose.

 Si potrebbe applicare l'inadempienza di importanza minore ma, data l'infrazione del 2014 ancorché ripristinata, questo non sarà possibile.

 Azione correttiva (valutata come impegno di ripristino) verificata nel corso dell'anno, con esito positivo.

ESITO: allerta tempestiva **non** applicata. La non conformità del 2016 viene considerata come infrazione per negligenza e si applica la reiterazione una volta sola (prima ripetizione 2014-2016); quindi 1% per 3 = 3%.

CASO 5b

- CONTROLLO 2014 sulla BCAA 3

 Riscontrata l'irregolarità di un serbatoio di gasolio, con perdite.

 Impegno di ripristino verificato nel corso dell'anno, con esito positivo.

ESITO: infrazione per negligenza, PGD = 3, riduzione pari al 3%.

- CONTROLLO 2016 sulla BCAA 3

 Riscontrata l'irregolarità di un deposito di fitofarmaci, senza evidenza di dispersione di sostanze pericolose.

 Si potrebbe applicare l'inadempienza di importanza minore ma, data l'infrazione del 2014 ancorché ripristinata, questo non sarà possibile.

 Azione correttiva (valutata come impegno di ripristino) verificata nel corso dell'anno, con esito negativo.

ESITO: allerta tempestiva **non** applicata. La non conformità del 2016 viene considerata come infrazione per negligenza e si applica la doppia reiterazione (seconda ripetizione 2014-2016-2016); quindi 1% x 3 x 3 = 9%.

CASO 6a

- CONTROLLO 2014 sulla BCAA 3

 Riscontrata l'irregolarità di un serbatoio di gasolio, senza perdite.

 Azione correttiva verificata nel corso dell'anno, con esito positivo.

ESITO: inadempienza di importanza minore con azione correttiva realizzata correttamente; PGD = 0; riduzione = 0%.

- CONTROLLO 2016 sulla BCAA 3

 Riscontrata l'irregolarità di un deposito di fitofarmaci, senza evidenza di dispersione di sostanze pericolose.

 Si potrebbe applicare l'inadempienza di importanza minore con allerta tempestiva ma, dato che l'allerta tempestiva è una procedura progettata per la prima inadempienza ("for first time offenders") questa non potrà essere applicata in quanto l'inadempienza del 2014 ancorché corretta, non lo rende possibile. PGD = 1.

 Azione correttiva (valutata come impegno di ripristino) verificata nel corso dell'anno, con esito positivo.

ESITO: allerta tempestiva **non** applicata. La non conformità del 2016 viene considerata come infrazione per negligenza ma, dato che l'inadempienza del 2014 è stata corretta, non si conta per l'applicazione della reiterazione.

N.B.: lo stesso esito si avrebbe se, nel 2016, l'azione correttiva fosse stata *non assegnata* o *non verificata*.

CASO 6b

- CONTROLLO 2014 sul CGO 7

 Riscontrata l'irregolarità della marcatura di alcuni capi.

 Azione correttiva verificata nel corso dell'anno, con esito positivo.

ESITO: inadempienza di importanza minore con azione correttiva realizzata correttamente; PGD = 0; riduzione = 0%.

- CONTROLLO 2016 sul CGO 7

 Riscontrate alcune irregolarità nella compilazione del registro di stalla.

 Si potrebbe applicare l'inadempienza di importanza minore con allerta tempestiva ma questa non potrà essere applicata in quanto l'inadempienza del 2014 ancorché corretta, non lo rende possibile. PGD = 1.

 Azione correttiva (valutata come impegno di ripristino) verificata nel corso dell'anno, con esito negativo.

ESITO: allerta tempestiva **non** applicata. La non conformità del 2016 viene considerata come infrazione per negligenza ma, dato che l'inadempienza del 2014 è stata corretta, non si conta per l'applicazione della reiterazione. Si applica quindi la reiterazione semplice per la mancanza di realizzazione dell'azione correttiva/impegno di ripristino: 1% x 3 = 3%

N.B.: nel caso in cui, nel 2016, l'azione correttiva fosse stata *non assegnata* o *non verificata*, l'esito del controllo sarebbe stato l'applicazione di una riduzione semplice pari all'1%.

Allegato 17 – Relazioni di controllo, relazione di ispezione e check list

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna	**RELAZIONE DI CONTROLLO**

CONTROLLO CONDIZIONALITA' - PROCEDIMENTO N.

ENTE DI CONTROLLO:

Beneficiario che ha presentato domande per i seguenti regimi

PAGAMENTI DIRETTI REG. UE 1307/2013	**PREMI ANNUALI PSR REG. UE 1305/2013**	**PREMI ANNUALI PSR REG. CE 1698/2005**	**OCM VINO REG. UE 1308/2013 – REG. CE 1234/2007**

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____/____/____	DATA FINE DEL CONTROLLO ____/____/____
CARATTERISTICA DEL CONTROLLO Preavviso: Tipo_____ Controllo non effettuato per: ☐ Cause di forza maggiore ☐ Irreperibilità dell'azienda	Data _____ ☐ Irreperibilità del richiedente ☐ Altre cause imputabili all'imprenditore

INCARICATI DEL CONTROLLO:

Cognome e Nome	**Qualifica**	**Ente**

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

RAGIONE SOCIALE **C.U.A.A.**

RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente)

SEDE LEGALE O DOMICILIO

Via:

Comune: **Prov**. **C.A.P.**

Telefono: **Cell.**: **PEC**:

RAG. SOC. **CUAA**

<u>PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO</u> (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)

Cognome _____ Nome _____

Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____

valido fino al _____

Struttura di appartenenza _____

Presenza della delega/mandato: SI ☐ NO ☐

Rilevazione delle caratteristiche aziendali ai fini della verifica di applicabilità dei vincoli di condizionalità				
Criteri di Gestione Obbligatori - BCAA	**CARATTESTICHE AZIENDALI**	**CONTROLLO**		
CGO 1 - PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE	☐ Azienda che utilizza effluenti zootecnici sui terreni in ZVN ☐ Azienda con allevamento soggetta ad AIA ☐ Azienda che vende a terzi gli effluenti zootecnici ☐ Azienda che utilizza fertilizzanti azotati sui terreni in ZVN ☐ Azienda dichiara che sui terreni aziendali NON sono stati distribuiti effluenti zootecnici ☐ Azienda dichiara che sui terreni aziendali NON sono stati distribuiti fertilizzanti azotati		**SI**	**NO**
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
		Imp. ripristino		
BCAA 1 - INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA IMPEGNO: DIVIETO DI FERTILIZZAZIONE E PRESENZA DELLA FASCIA INERBITA	☐ Azienda con superfici lungo i corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi o canali, corsi d'acqua, ecc.) ☐ Assenza di corsi d'acqua (torrenti, fiumi o canali, corsi d'acqua, ecc.) ☐ I terreni adiacenti ai corsi d'acqua ricadono totalmente in ZVN ☐ I terreni adiacenti ai corsi d'acqua sono destinati a risaia		**SI**	**NO**
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
BCAA 2 - RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO A AUTORIZZAZIONE	☐ Azienda che utilizza acque a fini irrigui ☐ Azienda che non utilizza acque sotterranee o superficiali a scopo irriguo		**SI**	**NO**
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
		Azioni correttive		
		Imp. ripristino		
BCAA 3 – PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE	☐ Azienda che detiene sostanze pericolose (carburanti, oli lubrificanti, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari, e loro contenitori, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti) ☐ Azienda che effettua attività di scarico di acque reflue industriali (cioè non provenienti da aziende agricole, silvicole, zootecniche o con attività di trasformazione della materia prima prodotta in misura prevalente sui terreni condotti dall'azienda) ☐ Azienda dichiara di NON detenere combustibili, lubrificanti o altre sostanze pericolose		**SI**	**NO**
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
		Azioni correttive		
		Imp. ripristino		
			SI	**NO**

RAG. SOC. **CUAA**

Rilevazione delle caratteristiche aziendali ai fini della verifica di applicabilità dei vincoli di condizionalità				
Criteri di Gestione Obbligatori - BCAA	**CARATTESTICHE AZIENDALI**	**CONTROLLO**		
CGO 2 - CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.	☐ Azienda con terreni ricadenti in Zone di Protezione Speciale – ZPS ☐ Azienda con terreni NON ricadenti in Zone di Protezione Speciale – ZPS	Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
CGO 3 - CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE	☐ Azienda con terreni ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria - SIC		**SI**	**NO**
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
BCAA 7 – MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO	☐ Azienda con presenza di alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale. ☐ Azienda con elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche).		**SI**	**NO**
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
CGO 4 - PRINCIPI E REQUISITI GENERALI, PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	☐ Azienda con allevamenti (produzioni animali) ☐ Azienda che opera nel settore delle produzioni vegetali		**SI**	**NO**
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
		Azioni correttive		
		Imp. ripristino		
CGO 10 – IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI	☐ Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari ☐ Azienda che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari destinati ad un uso non professionale ☐ Azienda dichiara che NON sono stati eseguiti trattamenti fitosanitari		**SI**	**NO**
		Applicabile		
		Infrazione		
		Intenzionalità		
		Azioni correttive		
		Imp. ripristino		

Il non rispetto degli impegni di condizionalità comporta la riduzione/esclusione del premio delle domande presentate ad AGREA nell'anno civile di controllo, la riduzione/esclusione del premio riguarda anche eventuali domande soggette agli impegni della condizionalità presentate presso altri organismi pagatori

Il non rispetto delle regole di condizionalità rilevate nell'ambito del controllo comporta l'applicazione di sanzione alle domande presentate per il regime dei pagamenti diretti (Reg. UE 1307/2013), ai pagamenti ricevuti per la ristrutturazione e riconversione vigneti (art. 46 del Reg. UE 1308/2013 art 103 del Reg CE 1234/2007) e vendemmia verde (art. 47 del 1308/2013), alle indennità spettanti per la misura 214-215-221 del PSR programmazione ai sensi del Reg. CE 1698/2005, dei premi annuali previsti per le Misure 8-10-11-12-13 del PSR programmazione ai sensi del Reg. UE 1305/2013

RAG. SOC. **CUAA**

Il non rispetto di un impegno pertinente di condizionalità definito dall'Autorità di gestione delle Misure del PSR, comporta, oltre all'applicazione della sanzione condizionalità alle domande interessate, l'applicazione di riduzioni/esclusioni dei premi per mancato rispetto degli impegni specifici di Misura.
In caso di intenzionalità reiterata l'azienda sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo

RIEPILOGO ESITO DEL CONTROLLO	
☐ FAVOREVOLE	☐ NON FAVOREVOLE CON INFRAZIONE Nel caso sia riscontrata infrazione allo stesso CGO/BCAA nel corso di un controllo nei due anni successivi la percentuale di sanzione da applicare come riduzione alle domande presentata sarà moltiplicata per 3
	☐ NON FAVOREVOLE CON INFRAZIONE DI LIEVE ENTITA' E PRESCRIZIONE DI UN'AZIONE CORRETTIVA Obbligo ad eseguire le azioni correttive prescritte (allerta tempestiva). Si fa presente che in caso di riscontro di un'ulteriore infrazione nel corso di un successivo controllo sullo stesso CGO/Norma non potrà essere riconosciuta la stessa condizione e sarà applicata la sanzione di condizionalità con eventuali effetti anche sulle domande interessate dal presente controllo

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA					
CGO/BCAA	**IMPEGNO**	**IMPORTANZA MINORE (S/N)**	**PORTATA**	**GRAVITA'**	**DURATA**

DESCRIZIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE, DISTINTE PER CRITERIO/NORMA: _____

DESCRIZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE (Allerta tempestiva): _____

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI DI RIPRISTINO:_____

NOTE:_____

RAG. SOC. **CUAA**

Ai sensi del Dlgs 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 bis del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con Deliberazione di Giunta 18/06/2018, n. 905, il/i sottoscritto/i dichiara/no di NON trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al/i destinatario/i del presente controllo.

La presente relazione è redatta in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario.

Luogo _____

Data consegna _____

Firma controllori:

Firma del beneficiario

Logo SACP	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna

RELAZIONE DI ISPEZIONE

Campagna controlli annualità _____					
DOMANDE					
DU	PSR Misura _____	PSR Misura _____	PSR Misura _____	Misura FC2	Misura HC2

Verifiche finalizzate a: ☐ **vincoli di Condizionalità** ☐ **ammissibilità e impegni PSR**

Il giorno _____ alle ore _____ in _____

viene redatta la presente relazione di ISPEZIONE che dà atto del sopralluogo di controllo effettuato dai sottoscritti ai sensi dei Regg. Comunitari vigenti, della normativa di riferimento la condizionalità, secondo quanto prescritto dalle procedure operative AGREA per i controlli in loco.

Controllo eseguito da:

_____(Ente._____)

_____(Ente_____)

Dati relativi al beneficiario sottoposto a controllo:

Ragione sociale o cognome e nome del/la beneficiario/a: _____

Cognome e Nome del rappresentante legale (se diverso): _____

Partita IVA: _____ Codice Fiscale: _____

Sede Legale o Domicilio: _____

Comune di _____ Provincia di _____ C.A.P. _____

Ubicazione dell'Azienda (se diversa): _____

Comune di _____ Provincia di _____ C.A.P. _____

Per l'espletamento degli accertamenti NON E' \ E' stato dato preavviso in data _____.

Si precisa che i controllori NON SONO \ SONO stati assistiti: ☐ dal beneficiario ☐ da suo delegato.

Cognome e nome del delegato presente al controllo: _____

nato/a a _____ il _____ e residente in _____ identificato a mezzo documento: _____

Logo SACP	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna

Durante il controllo sono stati ispezionati:

i seguenti **magazzini**:

i seguenti **appezzamenti**: _____

per i quali il controllo delle superfici e degli specifici requisiti di eleggibilità è stato effettuato a mezzo di

ed è stata presa visione della seguente documentazione

Sulla base delle caratteristiche aziendali la verifica di condizionalità riguarda i seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Norme (BCAA):

☐ CGO1 ☐ BCAA1 ☐ BCAA2 ☐ BCAA3 ☐ CGO2 ☐ CGO3 ☐ BCAA7 ☐ CGO4 ☐ CGO10

I controllori danno atto di aver provveduto a barrare e vistare mediante apposizione di firma, timbro e data, i Registri in corrispondenza delle registrazioni oggetto di verifica.

☐ L'esito dei controlli di condizionalità sarà riportato in dettaglio nella relazione di controllo condizionalità che sarà compilata al termine del procedimento di controllo e rilasciata/inviata in copia al beneficiario.

Si dà atto che con la presente ispezione viene avviato il controllo relativo alle domande delle misure di sviluppo rurale sopraindicate, il cui esito sarà riportato in dettaglio nella relazione di accertamento che sarà compilata al termine del procedimento e rilasciata/inviata in copia al beneficiario.

Documenti redatti o prodotti in sede di visita aziendale:

☐ Rilievo superfici per revisione

☐ _____

☐ _____

Il beneficiario/rappresentante legale o suo delegato ha dichiarato spontaneamente quanto segue:_____

Logo SACP	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna

Note del nucleo di controllo

La presente relazione viene redatta in due copie di cui una rilasciata alla parte ed una trattenuta dal nucleo di controllo

Terminato alle ore _____, letto, confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 bis del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con Deliberazione di Giunta 18/06/2018, n. 905, il/i sottoscritto/i dichiara/no di NON trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al/i destinatario/i del presente controllo.

Il beneficiario o suo delegato

I controllori

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA AL CONTROLLO CONDIZIONALITA'

Il titolare e/o rappresentante legale dell'azienda _____ CUAA _____, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:		**DATA E FIRMA**
CHE nel ____ sui terreni aziendali in ZVN non sono stati effettuati spandimenti di effluenti zootecnici	CGO 1	_____
DI NON UTILIZZARE ACQUE SOTTERRANEE O SUPERFICIALI A SCOPO IRRIGUO (esclusi pozzi destinati al consumo domestico o invasi artificiali per la raccolta di acque meteoriche)	BCAA 2	_____
DI NON DETENERE CARBURANTI E/O LUBRIFICANTI DI ORIGINE PETROLIFERA E/O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE (FILTRI, BATTERIE ESAUSTE, ECC.)	BCAA 3	_____
CHE GLI OLI USATI, FILTRI E BATTERIE ESAUSTE VENGONO PRESI IN CARICO DA DITTA ABILITATA ALL'ATTO DELLA MANUTENZIONE (si allega attestazione o altra documentazione rilasciata dalla ditta abilitata)	BCAA 3/CGO 4	_____
CHE I RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI (olii minerali, batterie esauste, prodotti fitosanitari scaduti, farmaci, vernici, ecc.) PRODOTTI IN AZIENDA SONO SMALTITI CORRETTAMENTE (si allega formulario identificazione rifiuti o altra documentazione sostitutiva)	BCAA 3/CGO 4	_____
DI NON AVER eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014 oppure tutelati da legislazione regionale (L.R. 2/1977) e nazionale; DI NON AVER ELIMINATO muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche; DI NON AVER ESEGUITO potature di siepi e di alberi nella stagione di riproduzione e della nidificazione degli uccelli (tra il 15 marzo e 15 agosto)	BCAA7	_____
DI NON EFFETTUARE TRATTAMENTI E PERTANTO DI NON UTILIZZARE PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10	_____
DI NON AVER UTLIZZATO ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI DIVERSI QUELLI RIPORTATI NELLE REGISTRAZIONI	CGO 10	_____

Altre Dichiarazioni:

Data _____ Firma_____

RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA' - VERIFICA AZIONI CORRETTIVE/IMPEGNI DI RIPRISTINO

SACP

Beneficiario che ha presentato domande per i seguenti regimi

PAGAMENTI DIRETTI REG. UE 1307/2013	PREMI ANNUALI PSR REG. UE 1305/2013	PREMI ANNUALI PSR REG. CE 1698/2005	OCM VINO REG. UE 1308/2013 – REG. CE 1234/2007

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____/____/____ | DATA FINE DEL CONTROLLO ____/____/____

CARATTERI DEL CONTROLLO

Preavviso: Tipo_____ Data _____

Controllo non effettuato per:

☐ Cause di forza maggiore ☐ Irreperibilità del richiedente

☐ Irreperibilità dell'azienda ☐ Altre cause imputabili all'imprenditore

INCARICATI DEL CONTROLLO:

Cognome e Nome	Qualifica	Ente

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

RAGIONE SOCIALE C.U.A.A.

_____ _____

RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente) _____

SEDE LEGALE O DOMICILIO

Via _____ Località _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diver**so dal richiedente)**

Cognome _____ Nome _____

Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____

valido fino al _____ Struttura di appartenenza _____

Presenza della delega/mandato : SI ☐ NO ☐

VERIFICA	Data assegnazione	CGO 1	BCAA 2	BCAA 3	CGO 4	CGO 10
AZIONI CORRETTIVE (X=verificato)						
IMPEGNI DI RIPRISTINO (X=verificato)						
ESITO (P: Positivo; N: Negativo)						

Ai sensi del Dlgs 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.
La presente relazione è redatta in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario o suo delegato

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 bis del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con Deliberazione di Giunta 18/06/2018, n. 905, il/i sottoscritto/i dichiara/no di NON trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al/i destinatario/i del presente controllo.

Luogo _____ Data firma verbale _____

Firma controllori: Firma del beneficiario

_____ _____

Logo SACP	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna

RELAZIONE DI ISPEZIONE

Campagna controlli anno: _____ **Verifiche finalizzate a ammissibilità, impegni e superfici Sviluppo Rurale / Condizionalità**					
DOMANDE					
PSR Op._____	PSR Op._____	PSR Op._____	Misura 214	Misura FC2 – HC2	DU

Il giorno _____ alle ore _____ in _____ viene redatta la presente relazione di ISPEZIONE che dà atto del sopralluogo di controllo effettuato dai sottoscritti ai sensi dei vigenti Regg. Comunitari e della vigente normativa di riferimento per il PSR e la condizionalità, secondo quanto prescritto dalle procedure operative AGREA per i controlli in loco.

Controllo eseguito da:

_____ (Regione Emilia-Romagna – SACP – Ambito di)

_____ (Regione Emilia-Romagna – SACP - Ambito di)

Dati relativi al beneficiario sottoposto a controllo:

Ragione sociale o cognome e nome del/la beneficiario/a:

Cognome e Nome del rappresentante legale (se diverso):

Partita IVA: _____ Codice Fiscale:

Sede Legale o Domicilio: _____

Comune di _____ - Provincia di _____ - C.A.P. _____

Ubicazione dell'Azienda (se diversa): _____

Comune di _____ - Provincia di _____ - C.A.P. _____

Per l'espletamento degli accertamenti NON E' \ E' stato dato preavviso in data _____.

Si precisa che i controllori NON SONO \ SONO stati assistiti: ☐ dal beneficiario ☐ da suo delegato di cui si acquisisce delega scritta.

Cognome e nome del delegato presente al controllo: _____

nato/a a _____ il _____ e residente in _____

identificato a mezzo documento: _____

Durante il controllo sono stati ispezionati:

☐ ricovero macchine/attrezzi

☐ magazzino fitofarmaci

☐ magazzino fertilizzanti

☐ stalla e strutture di stoccaggio effluenti

☐ altri magazzini _____

Superfici ispezionate durante il sopralluogo:

☐ tutte le superfici oggetto di impegno

☐ superfici non coerenti rispetto alle risultanze della fotointerpretazione

☐ superfici ricadenti in _____

☐ _____

Le superfici oggetto di impegno:

☐ ricadono in area satellite per la campagna controlli di riferimento (☐ parzialmente ☐ totalmente)

☐ sono fuori area satellite

Il controllo delle superfici e degli specifici requisiti di eleggibilità è stato effettuato a mezzo di sopralluogo in campo e ortofoto GIS dell'annualità disponibile al momento del sopralluogo.

Documenti redatti – prodotti - visti in sede di visita aziendale:

☐ rilievo superfici per eventuale successiva revisione dell'uso del suolo (foto GIS integrate con appunti)

☐ checklist "documenti acquisiti in azienda"

☐ checklist "verifiche svolte"

☐ giacenze magazzino fitosanitari e fertilizzanti

☐ documentazione fotografica

☐ _____

È stata presa visione/copia della documentazione riportata in checklist "documenti acquisiti in azienda" di cui si rilascia copia al beneficiario.

Sulla base delle caratteristiche aziendali la verifica di condizionalità riguarda i seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Norme (BCAA):

☐ CGO1 ☐ BCAA1 ☐ BCAA2 ☐ BCAA3 ☐ CGO2 ☐ CGO3 ☐ BCAA7 ☐ CGO4 ☐ CGO10

I controllori danno atto di aver provveduto a barrare e vistare mediante apposizione di firma, timbro e data, i Registri in corrispondenza delle registrazioni oggetto di verifica.

☐ L'esito dei controlli di condizionalità sarà riportato in dettaglio nella relazione di controllo condizionalità che sarà compilata al termine del procedimento di controllo e rilasciata/inviata in copia al beneficiario.

Si dà atto che con la presente ispezione viene avviato il controllo relativo alle domande delle misure di sviluppo rurale sopraindicate, il cui esito sarà riportato in dettaglio nella relazione di accertamento che sarà compilata al termine del procedimento e rilasciata/inviata in copia al beneficiario in caso di esito non positivo. Qualora le verifiche non rilevino difformità di superficie o infrazioni agli impegni si procederà alla liquidazione della/e domanda/e senza ulteriori comunicazioni.

Il beneficiario/rappresentante legale o suo delegato ha dichiarato spontaneamente quanto segue:

Note del nucleo di controllo _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 bis del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con Deliberazione di Giunta 18/06/2018, n. 905, il/i sottoscritto/i dichiara/no di NON trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al/i destinatario/i del presente controllo.

La presente relazione viene redatta in due copie di cui una rilasciata alla parte ed una trattenuta dal nucleo di controllo.

Terminato alle ore _____, letto, confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra.

Il beneficiario o suo delegato

I controllori

Il titolare e/o rappresentante legale dell'azienda _____
CUAA _____, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:		**DATA E FIRMA**
CHE NELSUI TERRENI AZIENDALI IN ZVN NON SONO STATI EFFETTUATI SPANDIMENTI DI EFFLUENTI ZOOTECNICI	CGO 1	
DI NON UTILIZZARE ACQUE SOTTERRANEE O SUPERFICIALI A SCOPO IRRIGUO (esclusi pozzi destinati al consumo domestico o invasi artificiali per la raccolta di acque meteoriche)	BCAA 2	
DI NON DETENERE CARBURANTI E/O LUBRIFICANTI DI ORIGINE PETROLIFERA E/O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE (FILTRI, BATTERIE ESAUSTE, ECC.)	BCAA 3	
CHE GLI OLI USATI, FILTRI E BATTERIE ESAUSTE VENGONO PRESI IN CARICO DA DITTA ABILITATA ALL'ATTO DELLA MANUTENZIONE (si allega attestazione o altra documentazione rilasciata dalla ditta abilitata)	BCAA 3/CGO 4	_
CHE I RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI (olii minerali, batterie esauste, prodotti fitosanitari scaduti, farmaci, vernici, ecc.) PRODOTTI IN AZIENDA SONO SMALTITI CORRETTAMENTE (si allega formulario identif. rifiuti o altra documentazione sostitutiva)	BCAA 3/CGO 4	
DI NON AVER eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014 oppure tutelati da legislazione regionale (L.R. 2/1977) e nazionale; DI NON AVER ELIMINATO muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche; DI NON AVER ESEGUITO potature di siepi e di alberi nella stagione di riproduzione e della nidificazione degli uccelli (tra il 15 marzo e 15 agosto)	BCAA7	
DI NON EFFETTUARE TRATTAMENTI E PERTANTO DI NON UTILIZZARE PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10	
DI NON AVER UTLIZZATO ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI DIVERSI QUELLI RIPORTATI NELLE REGISTRAZIONI	CGO 10	

Altre Dichiarazioni:

Data _____ Firma _____

CUAA _____ Prov (_____)

Check list CGO 1

PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Azienda con allevamento e terreni in ZVN che produce e cede effluenti zootecnici a terzi	SI	NO
Azienda con allevamento o detentore che utilizza effluenti zootecnici sui terreni aziendali in ZVN	SI	NO
Azienda senza allevamento sui cui terreni in ZVN sono distribuiti effluenti zootecnici	SI	NO
SAU in ZVN ettari		
Quantità di azoto campo prodotto o utilizzato Kg/Anno (secondo lo schema di classificazione delle aziende zootecniche, rilevabile dalla comunicazione se presente)		

VERIFICA IMPEGNI			
A - Verifica adempimenti amministrativi previsti dal R.R. 3/2017	**ESITO**		
A.1 – Presenza della comunicazione per lo spandimento degli effluenti di origine zootecnica	SI	NO	N.A.
A.2 – Comunicazione conforme al carico animale presente in allevamento e alla superficie aziendale disponibile per lo spargimento	SI	NO	N.A.
A.3 – Presenza del contratto di fornitura degli effluenti	SI	NO	N.A.
A.4 Presenza dei documenti comprovanti la disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento	SI	NO	N.A.
A.5 - Presenza e aggiornamento del registro di utilizzazione dei fertilizzanti o schede di registrazione (previste dai disciplinari di produzione integrata o delle schede del biologico) e relativi allegati cartografici	SI	NO	N.A.
A.6 - Presenza e conformità del PUA	SI	NO	N.A.
A.7 - Presenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o suoi estremi solo aziende IPPC ai sensi del D.lgs. 59/2005 (aziende con allevamenti con capacità produttiva > di 40000 posti ovaiole o broilers, di oltre 2000 suini grassi o di oltre 750 scrofe)	SI	NO	N.A.
A.8 – Presenza della documentazione di accompagnamento in caso di trasporto degli effluenti zootecnici sulla rete viaria pubblica effettuato con mezzi non agricoli	SI	NO	N.A.

B - Verifica strutture di stoccaggio degli effluenti	**ESITO**		
B.1 - Presenza degli impianti di stoccaggio	SI	NO	N.A.
B.2 – Corretta gestione degli impianti di stoccaggio (assenza di evidenti fenomeni di percolamento, dalla platea del letame o dai contenitori di liquame, che interessano i corsi d'acqua naturali o artificiali)	SI	NO	N.A.
B.3 – Adeguatezza degli impianti di stoccaggio rispetto a quanto riportato in comunicazione e alla realtà aziendale (corretto dimensionamento rispetto alla produzione di effluenti e al periodo di autonomia che deve essere garantito)	SI	NO	N.A.
B.4 - Presenza della relazione di collaudo decennale per i contenitori di liquame (incluso i contenitori funzionali alla raccolta dei liquidi di scolo della platea)	SI	NO	N.A.

C - Verifica dei massimali ettaro e per coltura	**ESITO**			
C.1 – Sui terreni in ZVN, rispetto dei massimali per coltura	SI	NO	N.V.	N.A.
C.2 – Sui terreni ZVN, rispetto dei 170 kg di N/ha/anno (media aziendale)	SI	NO	N.V.	N.A.

D – Obblighi e divieti di utilizzo agronomico dei fertilizzanti azotati	**ESITO**			
D.1 – Rispetto del divieto di spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti sul suolo innevato, gelato, in presenza di frane o saturo d'acqua	SI	NO	N.V.	N.A.
D.2 – Rispetto del divieto di distribuzione dei fertilizzanti e degli effluenti su suoli non agricoli o nei boschi	SI	NO	N.V.	N.A.
D.3 – Rispetto del divieto di distribuzione dei fertilizzanti e degli effluenti in prossimità dei corsi di acqua superficiali, dei laghi e delle acque marine (5 m. per i letami, 10 m. per i liquami, dalla sponda dei corsi d'acqua naturali; 30 m. dalle rive dei laghi). Il divieto non è previsto per i canali artificiali arginati o privi di acqua propria e alla rete di scolo aziendale	SI	NO	N.V.	N.A.
D.4 – Presenza lungo i corsi d'acqua di una fascia di rispetto costituita da vegetazione erbacea permanente, arbustiva o boscata di almeno 5 metri	SI	NO	N.V.	N.A.
D.5 – Rispetto del divieto di spandimento degli effluenti sui terreni con pendenza media > al 10%, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di distribuzione (per i letami su suolo inerbito; per i liquami su suolo inerbito e uso di tecniche atte a prevenire il ruscellamento oppure in terreni montani sia limitato l'apporto a 50 ton/ha)	SI	NO	N.V.	N.A.

D – Obblighi e divieti di utilizzo agronomico dei fertilizzanti azotati	ESITO			
D.6 – Rispetto del divieto di spandimento di liquame sui suoli a coltivazione orticola in atto oppure su colture da frutto, fatto salvo l'uso di sistemi di distribuzione atto a prevenire il contatto con la parte aerea delle piante	SI	NO	N.V.	N.A.
D.7 – Rispetto delle condizioni di spandimento di liquame atto a prevenire il contatto diretto con prodotti destinati al consumo umano	SI	NO	N.V.	N.A.
D.8 - Rispetto del divieto di spandimento di liquame su colture foraggere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento	SI	NO	N.V.	N.A.
D.9 -. Rispetto del divieto di distribuzione temporale (in termini generali per i liquami dal 1novembre-fine di febbraio, per i letami e i concimi azotati 1novembre-31 gennaio. Nello specifico rispettando le indicazioni del "Bollettino Nitrati")	SI	NO	N.V.	N.A.
D.10 - Rispetto del divieto di spandimento di liquame sui terreni oggetto di spandimento di fanghi di depurazione, (fatto salvo i casi consentiti)	SI	NO	N.V.	N.A.
D.11 - Rispetto del divieto di scarico di liquame direttamente sul suolo, nei corsi di acqua superficiale nella rete scolante delle acque superficiali	SI	NO	N.V.	N.A.
D.12 - In caso di presenza di accumuli temporanei di letame, rispetto delle modalità di gestione (dimensione, tempi, distanze dai corsi d'acqua, laghi, canali di scolo ecc.)	SI	NO	N.V.	N.A.

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: Impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile; N.V.= Non Verificabile

Da compilare solo in caso di infrazione

A) Superficie aziendale:	ha
B) Superficie aziendale in infrazione:	ha
Superficie % in infrazione (B/A*100)	

Effetti extra aziendali	SI	NO
Si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia effetti extra aziendali quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche		

INDICI DI VERIFICA

In relazione alle quantità di azoto prodotte e/o utilizzate le aziende si distinguono nelle seguenti classi:

CLASSE	
1	Minore o uguale a 1000
2	Da 1001 a 3000
3	Da 3001 a 6000
4	Maggiore di 6000
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005 (DPGR 46/2008 All.4 capo 2 punto 2.5)
	oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA

Portata		
1	**Bassa**	Si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari
3	**Media**	Si verifica nel caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN oppure superiore a 2 ettari **oppure** con impianti di stoccaggio effluenti con un non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire o con manutenzione carente o con perdite **oppure** in presenza di accumuli temporanei non gestiti correttamente
5	**Alta**	Presenza di almeno due dei parametri di infrazione previsti per il livello medio **oppure** con impianti di stoccaggio effluenti assenti (fatti salvo i casi di intenzionalità) **oppure** mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (N/ha/anno) **oppure** infrazioni con effetti extra aziendali
Gravità		
1	**Bassa**	Presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure** presenza di infrazioni con portata media e appartenenza alla Classe 1

3	**Media**	Presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 **oppure** presenza di infrazioni con portata media e appartenenza alla Classe 2 o 3 **oppure** presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4
5	**Alta**	Presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4 **oppure** presenza di infrazioni con portata media e appartenenza alla Classe 4 **oppure** presenza di infrazioni e appartenenza alla Classe 5 **oppure** infrazioni con effetti extra aziendali
Durata		
3	**Media**	In tutti i casi eccetto quelli per i quali è prevista durata alta
5	**Alta**	Nel caso in cui sia riscontrata una infrazione relativa all'inquinamento di corsi d'acqua naturali o artificiali, fossi, scoline, etc. (**effetti extra-aziendali**)

Quadro sinottico di pesatura del parametro Portata.

Portata CGO1	Nessun'altra infrazione.	Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU o <= 2ha	Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha	Cumuli temporanei non gestiti correttamente	Infrazione stoccaggi: inadeguati o con perdite	Infrazione rispetto massimali N campo da effluenti zoot. (170kg-340kg-250kg)	Infrazione assenza impianti di stoccaggio
Nessun'altra infrazione	---	**1**	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**
Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha	**1**	---	---	**3**	**3**	**5**	**5**
Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha	**3**	---	---	**5**	**5**	**5**	**5**
Cumuli temporanei non gestiti correttamente	**3**	**3**	**5**	---	**5**	**5**	**5**
Infrazione impegni stoccaggi: impianto inadeguato o con perdite	**3**	**3**	**5**	**5**	---	**5**	**5**
Infrazione rispetto massimali N campo/coltura	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	---	**5**
Infrazione stoccaggi: assenza impianto	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	---
Infrazioni con effetti extra – aziendali	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

CASI PARTICOLARI PORTATA, GRAVITA' E DURATA		
3	**Media**	– Nel caso di assenza o mancato aggiornamento del registro di fertilizzazione o altro documento similare e della relativa documentazione cartografica (fatto salvo il livello intenzionale per le aziende che producono e/o distribuiscono più di 6000 KG di azoto ettaro/anno).
5	**Alta**	– Nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente, per le aziende di classe da 1 a 3. – Nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della comunicazione o del PUA o del contratto di fornitura degli effluenti, ove previsti, le infrazioni assumeranno un Livello alto di portata. – Nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli.

INTENZIONALITA'	SI
Riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda (Amministrativi-Stoccaggio-Rispetto massimali-Divieti di utilizzo)	
Impianto/i di stoccaggio assente/i, per le aziende con allevamenti con produzione di azoto annuo maggiore a 6000 Kg oppure che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 59/2005 oppure di oltre 750 scrofe o azienda con allevamenti bovini con più di 500 UBA	
Assenza dell'AIA o Comunicazione o PUA o del Registro delle concimazioni per le aziende con allevamenti con produzione di azoto annuo maggiore a 6000 Kg oppure che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 59/2005 oppure di oltre 750 scrofe o azienda con allevamenti bovini con più di 500 UBA	
Scarico diretto di liquame sul suolo, nei corsi di acqua superficiali, nella rete scolante (scoline, fossi, ecc.)	
In caso di intenzionalità rilevata da parte degli Enti preposti al controllo	

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

RICHIESTA DI INTERVENTI DI RIPRISTINO

- ☐ Presentazione della comunicazione o dell'AIA (30 giorni)
- ☐ Presentazione del contratto di fornitura degli effluenti (30 giorni)
- ☐ Predisposizione del PUA (30giorni)
- ☐ Predisposizione o regolarizzazione del registro di utilizzazione (30 giorni)
- ☐ Presentazione della richiesta di adeguamento o costruzione degli impianti di stoccaggio degli effluenti (30 giorni)
- ☐ Ripristino delle condizioni per il corretto stoccaggio degli effluenti degli accumuli temporanei di letame (immediato)
- ☐ Ripristino delle condizioni per la corretta gestione o rimozione dei cumuli temporanei di letame (immediato)
- ☐ Eliminazione degli sversamenti (o delle fonti di inquinamento) di liquame direttamente sul suolo, nei corsi di acqua o nella rete scolante delle acque superficiali (immediato)

VERIFICA RICHIESTE DI RIPRISTINO

ESITO: POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐

Note:

Data _____ Firma

Controllore_____

NOTE: (riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)

Firma funzionari controllori: _____ CGO1

CUAA _____ Prov (_____)

Check list BCAA 1 INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA			
Presenza di terreni aziendali contigui o attraversati da corsi d'acqua. Sono esclusi dalla verifica i corsi d'acqua arginati, pensili, adduttori d'acqua per l'irrigazione, le scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente	SI	NO	
VERIFICA DEGLI IMPEGNI DI DIVIETO DI FERTILIZZAZIONE	**ESITO**		
BCAA1.1 – Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica nei 5 metri di terreno adiacenti il corso d'acqua	SI	NO	N.A.
BCAA1.2 - Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici nei terreni adiacenti i corsi d'acqua (per il letame/altro effluente palabile il rispetto della distanza è di 5 metri dal corso d'acqua/ corpo idrico, per i liquami la distanza è di 10 metri)	SI	NO	N.A.
BCAA1.3 - In caso di presenza di cumuli di letame/altro effluente palabile, rispetto della distanza di 5 metri dal corso d'acqua/corpo idrico (vale solo per i terreni in ZO)	SI	NO	N.A.
BCAA1.4 – Presenza della fascia inerbita lungo i corsi d'acqua individuati dalla RER	SI	NO	N.A.
BCAA1.5 – Sulla fascia inerbita assenza di segni di lavorazioni non consentite, oppure Fascia inerbita conforme alle condizioni previste dalla Norma o rispetto delle condizioni di deroga (ad es. larghezza sufficiente), o una combinazione di questi elementi	SI	NO	N.A.
Lunghezza della fascia oggetto di infrazione (metri)			

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile;

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m, oppure presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m
3	**Media**	Nei casi in cui il livello di portata non risulta basso o alto
5	**Alta**	Fascia inerbita assente o non conforme, oppure presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m

Gravità		
3	**Media**	Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4)
5	**Alta**	Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (BCAA1.1, BCAA1.2 o BCAA1.3)

Durata		
3	**Media**	Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (BCAA1.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (BCAA1.1 o BCAA1.2 per livelli di portata bassa o media
5	**Alta**	Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA1.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto

INTENZIONALITA'	**SI**
Assenza di fascia inerbita (impegno BCAA1.3) per una lunghezza superiore a 500 m	
Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno BCAA1.1 e BCAA1.2	
Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli	

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa		
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

NOTE: (riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)

Firma funzionari controllori: _____ BCAA1

CUAA _____ Prov (_____)

Check list BCAA 2 **RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO**		
Irrigazione Consorziale (generalmente non è prevista l'autorizzazione individuale)	SI	NO
Irrigazione con attingimento da falda freatica/artesiana (prevede autorizzazione Autorità competente – ARPAE, Servizi Tecnici di Bacino)	SI	NO
Irrigazione con attingimento da corso d'acqua naturale (prevede autorizzazione Autorità competente)	SI	NO
Altro: Specificare l'origine della risorsa irrigua se diversa dai casi soprariportati		

VERIFICA DEGLI IMPEGNI	**ESITO**		
BCAA.a - Presenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione	SI	NO	N.A.
- Presenza di autorizzazione individuale per irrigazione Consorziale	SI	NO	N.A.
- Iter di autorizzazione già avviato correttamente al momento del controllo in loco (presenza della domanda di concessione)	SI	NO	N.A.
BCAA.b – Autorizzazione/concessione o licenza all'attingimento aggiornata e conforme alla situazione aziendale	SI	NO	N.A.

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile.

(A) SAU aziendale:	ha

Inadempienze di importanza minore	**SI**
Si considerano di importanza le infrazioni commesse da aziende di SAU aziendale inferiore o uguale ai 3 ettari	

INDICI DI VERIFICA		
Portata – Gravità - Durata		
1	**Bassa**	Documentazione assente, incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale ai 3 ettari
3	**Media**	Documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU superiore ai 3 ettari
5	**Alta**	Assenza della documentazione prevista per aziende con SAU superiore ai 3 ettari

INTENZIONALITA'	**SI**
Assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua (non conformità BCAA2.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente	
Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli	

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

RICHIESTA DI AZIONI CORRETTIVE	
☐	Regolarizzazione della posizione aziendale nei confronti dell'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua. (L'azione correttiva si considera realizzata al momento dell'avvio dell'iter per la regolarizzazione)
RICHIESTA DI IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Per livelli di infrazioni superiori a quelli previsti per le inadempienze minori, iter di regolarizzazione delle autorizzazioni deve essere realizzato entro la campagna successiva.

VERIFICA RICHIESTA ☐ **AZIONI CORRETTIVA** ☐ **INTERVENTI DI RIPRISTINO:**

ESITO: POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐

Note:_____

Data _____ Firma controllore_____

NOTE: (riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)_____

Firma funzionari controllori: _____ **BCAA2**

CUAA _____ Prov (_____)

Check list BCAA 3 **PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE**			
Obblighi e divieti validi per tutte le aziende **BCAA3.1 Assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari e veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo**			
Verifica degli impegni validi per tutte le aziende agricole	**ESITO**		
1. Conformità serbatoio di carburante fuori terra (con vasca di contenimento e tettoia di protezione dagli agenti atmosferici, in materiale non combustibile, ovvero posizionato in ambiente protetto su pavimento impermeabilizzato). Conformità serbatoio di carburante interrato (a doppia camera o all'interno di una vasca di contenimento in cemento)	SI	NO	N.A.
2. Gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto, correttamente identificato, e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo	SI	NO	N.A.
3. I depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati	SI	NO	N.A.
4. Le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose	SI	NO	N.A.
5. Presenza del Certificato di omologazione per i contenitori di carburante posti su mezzi mobili	SI	NO	N.A.
Assenza di evidenza di perdite o dispersione di sostanze pericolose	SI	NO	N.A.
Obblighi e divieti validi per tutte le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici **BCAA3.2 - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;** **BCAA3.3 - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.**			
Verifica degli impegni validi per tutte le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici	**ESITO**		
6. Presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs.152/2006	SI	NO	N.A.
7. Risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.			
In caso di controlli effettuati da Enti competenti, verifica della presenza di controlli con esito negativo che hanno dato luogo a:			
Assenza di prescrizioni e diffide	SI	NO	N.A.
Assenza di revoca dell'autorizzazione	SI	NO	N.A.

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile

Effetti extra aziendali	**SI**	**NO**
Assenza di una o più infrazioni relative agli **Impegni 1., 2., 3. e 4.** che interessano direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.) o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica		

Inadempienze di importanza minore	SI
Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, senza perdite (**Impegno 1.**)	
Mancata omologazione dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili, senza perdite (**Impegno 4.**)	
Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, senza evidenza di dispersione (**Impegno 2.**)	

Portata, Gravità e Durata	Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 **non applicabil**i	Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 **applicabili**		
		Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a **diffida** Impegno 7	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a **revoca** Impegno 7	**Assenza o non congruità dell'autorizzazione** allo scarico Impegno 6
Assenza di altre infrazioni	**Nessuna infrazione**	**3**	**5**	**5**
Contenitori e distributori dei carburanti **non a perfetta tenuta, senza perdite** Impegno 3_1	**Inadempienza di importanza minore** **1**	**3**	**5**	**5**
Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, **senza evidenza di dispersione** Impegno 3_ 2	**Inadempienza di importanza minore** **1**	**3**	**5**	**5**
Contenitori e distributori dei carburanti **non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo** Impegno 3_1	**3**	**5**	**5**	**5**
Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto o posto su di un pavimento non impermeabilizzato con **evidenza di dispersione** di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari Impegno 3_2	**3**	**5**	**5**	**5**
Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, **privi di adeguata protezione** dagli agenti atmosferici **oppure** posti su pavimenti **non impermeabilizzati** Impegni 3_3, 3_4 e 3_5	**5**	**5**	**5**	**5**
Presenza di infrazioni con effetti **extra aziendali** Impegno 1, 2, 3, 4 e 5	**5**	**5**	**5**	**5**

INTENZIONALITA'	SI
Il produttore, in sede di controllo, ha dichiarato di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione è risultata non rispondente a verità ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno	
In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli	
Scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili.	

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

RICHIESTA DI AZIONE CORRETTIVA

☐ Ripristino delle condizioni di conformità del serbatoio del combustibile in assenza di perdita

☐ Ripristini del corretto stoccaggio dei contenitori contenenti sostanze pericolose in assenza di perdita

RICHIESTA DI INTERVENTI DI RIPRISTINO

- ☐ Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori in modo che possano garantire una perfetta tenuta (30 giorni)
- ☐ Predisposizione di un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose indicate ed evitarne ogni dispersione (30 giorni)
- ☐ Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione, oppure, in alternativa, eliminazione di depositi o accumuli secondo modalità previste dalla normativa (30 giorni)
- ☐ Contenitori di carburanti su mezzi mobili - Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori ed eliminare le fonti di perdite
- ☐ Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico (scaduta o assente)

VERIFICA RICHIESTE ☐ AZIONI CORRETTIVE ☐ INTERVENTI DI RIPRISTINO ESITO: POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐ Note. _____ _____ _____ Data _____ Firma controllore_____
NOTE:

Firma funzionari controllori: _____ BCAA3

CUAA _____ Prov (_____)

Check list BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio			
VERIFICA DEGLI IMPEGNI	**ESITO**		
BCAA7.1 - Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014 e dalla legislazione regionale (L.R. n. 2/1977)	SI	NO	N.A.
BCAA7.2a - Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi isolati tutelati dalla legislazione regionale e nazionale	SI	NO	N.A.
BCAA7.2b – Rispetto del divieto di eliminazione dei muretti a secco aventi una lunghezza minima di 25 metri	SI	NO	N.A.
BCAA7.2c – Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi in filari (csd piantate) aventi una lunghezza minima di 25 metri	SI	NO	N.A.
BCAA7.2d – Rispetto del divieto di eliminazione delle siepi aventi una lunghezza minima di 25 metri, larghezza minima di 2 metri e larghezza massima di 20 metri, la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno	SI	NO	N.A.
BCAA7.2e – Rispetto del divieto di eliminazione delle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche (reticolo di regimazione delle acque superficiali avente carattere di stabilità nel tempo, compresi i fossi, canali aziendali e le scarpate inerbite o coperte di vegetazione spontanee). Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.	SI	NO	N.A.
BCAA7.2f – Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti o gradoni	SI	NO	N.A.
BCAA7.2g – Rispetto del divieto di eliminazione degli stagni (bacini idrici di superficie inferiore a 3000 mq, non impermeabilizzati con cemento o materie plastiche)	SI	NO	N.A.
BCAA7.3 - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto	SI	NO	N.A.

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile;

	Deroghe	**SI**
1	Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti	
2	Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità	
3	Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze	
4	Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo)	
5	In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta	

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina in relazione al predetto periodo.

(A) SAU aziendale:	ha _____
(B) Superficie aziendale in infrazione:	ha _____
% di superficie in infrazione (B/A*100)	

Effetti extra aziendali	**SI**	**NO**
Assenza di infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessano anche terreni adiacenti all'azienda		

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e superficie oggetto di infrazione non superiore a 3 ettari
3	**Media**	Nei casi in cui il livello di portata non risulta basso o alto
5	**Alta**	Superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali.
Gravità		
3	**Media**	Riscontro dell'infrazione BCAA7.2 e/o BCAA7.3 per livelli di portata bassi o medi
5	**Alta**	Riscontro dell'infrazione BCAA7.2 e/o BCAA7.3 per livelli di portata alti oppure riscontro dell'infrazione BCAA7.1, per ogni livello di portata
Durata		
1	**Bassa**	Riscontro dell'infrazione BCAA7.3 relativa al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e della nidificazione degli uccelli
3	**Media**	Riscontro dell'infrazione BCAA7.2 relativa all'eliminazione di siepi e alberi isolati o in filari
5	**Alta**	Riscontro dell'infrazione BCAA7.2 relativa all'eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche oppure riscontro dell'infrazione BCAA7.1

INTENZIONALITA'	**SI**
Si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale o a 8 ettari di superficie	

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa		Bassa
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

N.B. Nel caso di presenza di infrazione a diversi impegni che diano luogo a diversi livelli dei parametri di violazione, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

NOTE: (riportare sempre il tipo di non conformità rilevata)

Firma funzionari controllori: _____ BCAA7

CUAA _____ Prov (_____)

Check list CGO 2

CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI (Zone di Protezione Speciale – ZPS. RER Delibera 1147/2018)

Verifica del rispetto degli impegni relativamente alle particelle ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. Superfici a seminativo comprese nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)	**ESITO**		
Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di conversione o eliminazione dei pascoli permanenti e dei prati permanenti ad altri usi, fatto salvo autorizzazione dell'Ente gestore.	SI	NO	N.A.

2. Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, comprese nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)	**ESITO**		
Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.	SI	NO	N.A.
Rispetto dell'obbligo di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno.	SI	NO	N.A.
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio/trinciatura) con cadenza annuale	SI	NO	N.A.
Rispetto del periodo di divieto di intervento (sfalcio/trinciatura) di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno	SI	NO	N.A.

3. Superfici a prato permanente comprese nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)	**ESITO**		
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente.	SI	NO	N.A.

4. Qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, compresa nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)	**ESITO**		
Rispetto del divieto di eliminare, drenare o prosciugare i seguenti elementi, sia di origine naturale che artificiale: maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate e muretti a secco.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di eliminare zone umide di origine naturale.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di eliminare boschetti (di origine naturale: sup. < 2.000 mq, h > 5 m, coperture > 40% o di origine artificiale: sup. < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h< 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di eliminare prati permanenti e/o pascoli in pianura, prati permanenti e/pascoli in collina e in montagna (limitatamente alle aree con presenza di habitat di interesse comunitario) nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di eliminare zone umide di origine artificiale, nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).	SI	NO	N.A.

4. Qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, compresa nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)	**ESITO**		
Rispetto dell'obbligo di trasformare a prato permanente le specifiche aree agricole attualmente coltivate individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). (In tali prati è possibile effettuare uno sfalcio annuo, nel periodo eventualmente indicato dall'Ente gestore, con la possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. In tali prati è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, mentre sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17). (Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica)	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di trinciare e tagliare la vegetazione arborea e arbustiva negli spazi aperti e nei pascoli, in pianura e in collina (fino a 600 m s.l.m.), dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, qualora non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.	SI	NO	N.A.
Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale, rispetto dell'obbligo di mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo.	SI	NO	N.A.
Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale, rispetto dell'obbligo di mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. (Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua).	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.	SI	NO	N.A.
Rispetto dell'obbligo di lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti), se presenti, con diametro superiore a 1 m per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto. (1)	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di tagliare nei castagneti la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di tagliare nei castagneti la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di sradicare nei castagneti le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).	SI	NO	N.A.
Rispetto di eventuali vincoli specifici, inerenti alle attività agricole, definiti dagli Enti gestori del sito	SI	NO	N.A.

4. *Qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, compresa nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)*	ESITO		
Assenza di infrazioni sulle superfici agricole rilevate durante i controlli svolti dall'Ente gestore del sito	SI	NO	N.A.
Mantenimento dell'habitat di specie animali protette	SI	NO	N.A.

(1) In caso di particelle con frazioni di ettaro il computo delle piante da rilasciare viene arrotondato all'unità per difetto e vale per ogni singola particella accorpata (coltivata da frutto senza soluzione di continuità da un unico soggetto conduttore); 2 o più appezzamenti non accorpati non sono sommabili ai fini dell'individuazione del numero di piante da rilasciare.

5. *Superfici aziendali sia interne che esterne alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)*			
Rispetto dell'obbligo di mantenere alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati dalla BCAA 7 (Si controllano gli elementi lineari minori di 25 m. e le siepi di larghezza maggiore a 20 metri, fatto salvo i casi di deroga per motivazioni di ordine fitosanitario, per interventi di ordinaria manutenzione sulle formazioni arboree e arbustive e in caso di eliminazioni delle formazioni arboree/arbustive invadenti, pollonanti e non autoctone), fatto salvo interventi autorizzati	SI	NO	N.A.

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile;

Impegno 1, 3 e 4.
(A) Superficie aziendale in ZPS - Ha _____
(B) Di cui in infrazione - Ha _____ % di infrazione B/A _____

Impegno 2.
(A) Superficie aziendale in ZPS - Ha _____
(B) Di cui in infrazione - Ha _____ % di infrazione B/A _____

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Al verificarsi di **entrambe** le seguenti condizioni: *iii.* superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 2 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS **e** *iv.* superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 2 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.
3	**Media**	In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto
5	**Alta**	Al verificarsi di **almeno una** delle seguenti condizioni: v. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 2 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS, vi. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 2 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, vii. superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 3 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro; iii. siano riscontrate infrazioni con **effetti extra-aziendali**.
Gravità		
1	**Bassa**	Violazione ad un **Impegno tra 1, 2 e 4**
3	**Media**	Violazione a due **Impegni tra 1, 2 e 4**
5	**Alta**	Violazione ai tre **Impegni tra 1, 2 e 4** oppure al solo **Impegno 3**
Durata		
3	**Media**	In tutti i casi
5	**Alta**	Presenza di infrazioni con livello alto di portata

CASI PARTICOLARI: PORTATA, GRAVITA' E DURATA		
5	**Alta**	Nel caso di infrazioni all'**Impegno 5**, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l'espressa autorizzazione delle autorità competenti,

INTENZIONALITA'	**SI**
Presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS	
Nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS	
In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli	

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

NOTE: _____

Firma funzionari controllori: _____ **CGO2**

ALLLEGATO CGO2

Specifici divieti e regolamentazione delle attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura nei siti Natura 2000.

Sito Natura 2000	**Divieti e regolamentazione**
SIC-ZPS IT4010016 - Basso Trebbia	E' vietato il pascolo nelle aree a prato e negli incolti dal 1 aprile a 30 giugno.
SIC-ZPS IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio	E' vietato il pascolo nelle aree a prato e negli incolti dal 1 aprile a 30 giugno.
SIC-ZPS IT4020020 - Crinale dell'Appennino parmense	Sono vietati: Il danneggiamento degli habitat individuati nella "Carta degli habitat" del Sito; L'attività di pascolo sugli habitat 3130 – 3140 – 3240 – 7140 – 7220* – 7230, al fine di evitare l'alterazione degli equilibri idrici caratteristici tipici degli habitat acquatici di montagna; Le attività antropiche che comportino l'alterazione degli habitat 7140 e 7230, con particolare riferimento alle attività di movimento terra o di drenaggio delle acque di torbiera ad eccezione degli interventi di conservazione naturalistica condotti dall'Ente gestore, Il pascolo con carico superiore a 1 UBA/ettaro per comprensorio pascolivo al fine di evitare l'eccessivo costipamento del cotico erboso. La transumanza è comunque consentita; La trinciatura dei pascoli, il controllo della vegetazione arboreo-arbustiva nel periodo tra il 15 aprile e il 30 giugno. Detto periodo di divieto potrà essere esteso (in corrispondenza del sito riproduttivo) dall'Ente di gestione, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, ciò al fine di favorire il successo riproduttivo delle specie di interesse comunitario presenti nel sito; La coltivazione e/o le rotazioni colturali dei terreni con pendenza media superiore al 60% che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo; Il pascolo nel periodo tra il 31 ottobre e il 15 maggio nei terreni situati ad altitudine inferiore a 1000 m s.l.m., e nel periodo tra il 15 settembre e il 15 giugno nei terreni situati ad altitudine superiore a 1000 m s.l.m. salvo diversa, espressa autorizzazione dell'Ente competente; Il pascolo nei terreni interessati da frane attive; Il taglio degli esemplari spontanei appartenenti alle specie, cerrosughera (Quercus crenata).
SIC-ZPS IT4020021 - Medio Taro	E' vietato utilizzare neonicotinoidi e loro derivati.
SIC-ZPS IT4030011 - Casse di Espansione del Secchia	E' vietato il pascolo.
SIC-ZPS IT4030015 - Valli di Novellara	E' vietato Il pascolo dal 1 aprile al 30 giugno nelle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con Paspalo-Agrostidio.
SIC IT4030017 - Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano	E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi, geodisinfestanti, rodenticidi, diserbanti nell'area archeologica del Castello di Borzano. E' vietato effettuare le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o altri fenomeni carsici superficiali e profondi. Le arature, a profondità maggiore di 30 cm, devono essere realizzate ad una distanza di almeno 10 m dagli ingressi del sistema carsico.
SIC-ZPS IT4030020 - Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara	E' vietato effettuare il tombamento e il deposito di qualsiasi materiale nei bugni e nelle altre zone umide.
SIC IT4030021 - Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmirolo	E' vietato effettuare il tombamento e il deposito di qualsiasi materiale nei bugni e nelle altre zone umide.
SIC-ZPS IT4040001 - Monte Cimone,	E' vietato il pascolo a meno di 10 m dalle zone umide.

Sito Natura 2000	**Divieti e regolamentazione**
Libro Aperto, Lago di Pratignano	È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC-ZPS IT4040002 - Monte Rondinaio, Monte Giovo	E' vietato il pascolo in una fascia di 10 m dalle zone umide. E' vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC-ZPS IT4040004 - Sassoguidano, Gaiato	È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC IT4040007 - Salse di Nirano	È vietato convertire dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC-ZPS IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa	Attività agricola e zootecnica E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC-ZPS IT4050002 - Corno alle Scale	E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC IT4050003 - Monte Sole	E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea su aree prative di proprietà/gestione pubblica utilizzando la barra di involo.

Sito Natura 2000	Divieti e regolamentazione
	E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC IT4050016 - Abbazia di Monteveglio	Attività agricola e zootecnica E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC IT4050020 - Laghi di Suviana e Brasimone	E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea su aree prative di proprietà/gestione pubblica utilizzando la barra di involo. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC-ZPS IT4060012 Dune di San Giuseppe	E' obbligatorio effettuare lo sfalcio nei prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra.
SIC-ZPS IT4060015 - Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra.
SIC-ZPS IT4070001 - Punte Alberete, Valle Mandriole	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono

Sito Natura 2000	**Divieti e regolamentazione**
	essere posizionati a 10 cm da terra.
SIC-ZPS IT4070002 - Bardello	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra. E' vietato sfalciare i prati dal 1 marzo al 31 luglio.
SIC-ZPS IT4070005 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra. E' obbligatorio mantenere una fascia incolta di almeno 1 m tra le superfici coltivate e gli ambienti ecotonali o forestali degli habitat 2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides e 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.
SIC-ZPS IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco	E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).
SIC-ZPS IT4080002 - Acquacheta	E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).
SIC-ZPS IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone	E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).
SIC IT4090001 - Onferno	E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.
SIC IT4090004 - Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno	Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno E' vietato il pascolo e le colture agrarie negli impluvi calanchivi e per una fascia di rispetto di 20 m nel ciglio superiore.
SIC-ZPS IT4090005 - Fiume Marecchia a Ponte Messa	E' vietato il pascolo e le colture agrarie negli impluvi calanchivi e per una fascia di rispetto di 20 m nel ciglio superiore.

CUAA _____ Prov (_____)

Check list CGO 3

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (Siti di Importanza Comunitaria – SIC. RER Delibera 1147/2018)

Verifica del rispetto degli impegni relativamente alle particelle ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

6. Superfici a seminativo comprese in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)	**ESITO**		
Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di conversione o eliminazione dei pascoli permanenti e dei prati permanenti ad altri usi, fatto salvo autorizzazione dell'Ente gestore.	SI	NO	N.A.

7. Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, comprese in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)	**ESITO**		
Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.	SI	NO	N.A.
Rispetto dell'obbligo di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno.	SI	NO	N.A.
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio/trinciatura) con cadenza annuale	SI	NO	N.A.
Rispetto del periodo di divieto di intervento (sfalcio/trinciatura) di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno	SI	NO	N.A.

8. Superfici a prato permanente comprese in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)	**ESITO**		
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente.	SI	NO	N.A.

9. Qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, compresa in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)	**ESITO**		
Rispetto del divieto di eliminare, drenare o prosciugare i seguenti elementi, sia di origine naturale che artificiale: maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate e muretti a secco.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di eliminare zone umide di origine naturale.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di eliminare boschetti (di origine naturale: sup. < 2.000 mq, h > 5 m, coperture > 40% o di origine artificiale: sup. < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h< 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di eliminare prati permanenti e/o pascoli in pianura, prati permanenti e/pascoli in collina e in montagna (limitatamente alle aree con presenza di habitat di interesse comunitario) nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di eliminare zone umide di origine artificiale, nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17). Per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia per l'eliminazione o la trasformazione è obbligatoria la valutazione di incidenza (VINCA).	SI	NO	N.A.

9. Qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, compresa in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)	**ESITO**		
Rispetto dell'obbligo di trasformare a prato permanente le specifiche aree agricole attualmente coltivate individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17). (In tali prati è possibile effettuare uno sfalcio annuo, nel periodo eventualmente indicato dall'Ente gestore, con la possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. In tali prati è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, mentre sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo nelle specifiche aree individuate nella *Cartografia regionale delle aree agricole vincolate* (DGR n. 112/17). (Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica)	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di trinciare e tagliare la vegetazione arborea e arbustiva negli spazi aperti e nei pascoli, in pianura e in collina (fino a 600 m s.l.m.), dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, qualora non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.	SI	NO	N.A.
Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale, rispetto dell'obbligo di mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo.	SI	NO	N.A.
Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale, rispetto dell'obbligo di mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. (Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua).	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.	SI	NO	N.A.
Rispetto dell'obbligo di lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti), se presenti, con diametro superiore a 1 m per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto. (1)	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di tagliare nei castagneti la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di tagliare nei castagneti la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura.	SI	NO	N.A.
Rispetto del divieto di sradicare nei castagneti le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente gestore o previa valutazione di incidenza (Vinca).	SI	NO	N.A.
Rispetto di eventuali vincoli specifici, inerenti alle attività agricole, definiti dagli Enti gestori del sito	SI	NO	N.A.

9. Qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, compresa in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)	**ESITO**		
Assenza di infrazioni sulle superfici agricole rilevate durante i controlli svolti dall'Ente gestore del sito	SI	NO	N.A.
Mantenimento dell'habitat di specie animali protette	SI	NO	N.A.

(2) In caso di particelle con frazioni di ettaro il computo delle piante da rilasciare viene arrotondato all'unità per difetto e vale per ogni singola particella accorpata (coltivata da frutto senza soluzione di continuità da un unico soggetto conduttore); 2 o più appezzamenti non accorpati non sono sommabili ai fini dell'individuazione del numero di piante da rilasciare.

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile;

Impegno 1, 3 e 4.
(A) Superficie aziendale in SIC - Ha _____
(B) Di cui in infrazione - Ha _____ % di infrazione B/A _____

Impegno 2.
(A) Superficie aziendale in SIC - Ha _____
(B) Di cui in infrazione - Ha _____ % di infrazione B/A _____

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Al verificarsi di **entrambe** le seguenti condizioni: *v.* superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 2 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZPS **e** *vi.* superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 2 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.
3	**Media**	In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto
5	**Alta**	Al verificarsi di **almeno una** delle seguenti condizioni: ix. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 2 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZPS, x. superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 2 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, xi. superficie sulla quale è stata riscontrata un'infrazione all'impegno 3 superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZPS o superiore ad 1 ettaro; xii. siano riscontrate infrazioni con **effetti extra-aziendali**.
Gravità		
1	**Bassa**	Violazione ad un **Impegno tra 1, 2 e 4**
3	**Media**	Violazione a due **Impegni tra 1, 2 e 4**
5	**Alta**	Violazione ai tre **Impegni tra 1, 2 e 4** oppure al solo **Impegno 3**
Durata		
3	**Media**	In tutti i casi
5	**Alta**	Presenza di infrazioni con livello alto di portata
CASI PARTICOLARI: PORTATA, GRAVITA' E DURATA		
3	**Media**	Nel caso di infrazioni per mancato rispetto dei vincoli inerenti all'attività agricola approvati con atti dagli Enti Gestori delle SIC/ZSC, gli indici di verifica assumeranno il ***Livello medio*** di portata, gravità e durata, fatto salvo i casi di intenzionalità.

INTENZIONALITA'	**SI**
Riscontro di infrazione agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)	
Distruzione di habitat di specie animali protette ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC)	
In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.	

CUAA _____ Prov (_____)

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

NOTE:

Firma funzionari controllori: _____ CGO3

ALLLEGATO CGO3

Specifici divieti e regolamentazione delle attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura nei siti Natura 2000.

Sito Natura 2000	Divieti e regolamentazione
SIC-ZPS IT4010016 - Basso Trebbia	E' vietato il pascolo nelle aree a prato e negli incolti dal 1 aprile a 30 giugno.
SIC-ZPS IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio	E' vietato il pascolo nelle aree a prato e negli incolti dal 1 aprile a 30 giugno.
SIC-ZPS IT4020020 - Crinale dell'Appennino parmense	Sono vietati: Il danneggiamento degli habitat individuati nella "Carta degli habitat" del Sito; L'attività di pascolo sugli habitat 3130 – 3140 – 3240 – 7140 – 7220* – 7230, al fine di evitare l'alterazione degli equilibri idrici caratteristici tipici degli habitat acquatici di montagna; Le attività antropiche che comportino l'alterazione degli habitat 7140 e 7230, con particolare riferimento alle attività di movimento terra o di drenaggio delle acque di torbiera ad eccezione degli interventi di conservazione naturalistica condotti dall'Ente gestore, Il pascolo con carico superiore a 1 UBA/ettaro per comprensorio pascolivo al fine di evitare l'eccessivo costipamento del cotico erboso. La transumanza è comunque consentita; La trinciatura dei pascoli, il controllo della vegetazione arboreo-arbustiva nel periodo tra il 15 aprile e il 30 giugno. Detto periodo di divieto potrà essere esteso (in corrispondenza del sito riproduttivo) dall'Ente di gestione, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, ciò al fine di favorire il successo riproduttivo delle specie di interesse comunitario presenti nel sito; La coltivazione e/o le rotazioni colturali dei terreni con pendenza media superiore al 60% che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo; Il pascolo nel periodo tra il 31 ottobre e il 15 maggio nei terreni situati ad altitudine inferiore a 1000 m s.l.m., e nel periodo tra il 15 settembre e il 15 giugno nei terreni situati ad altitudine superiore a 1000 m s.l.m. salvo diversa, espressa autorizzazione dell'Ente competente; Il pascolo nei terreni interessati da frane attive; Il taglio degli esemplari spontanei appartenenti alle specie, cerrosughera (Quercus crenata).
SIC-ZPS IT4020021 - Medio Taro	E' vietato utilizzare neonicotinoidi e loro derivati.
SIC-ZPS IT4030011 - Casse di Espansione del Secchia	E' vietato il pascolo.
SIC-ZPS IT4030015 - Valli di Novellara	E' vietato Il pascolo dal 1 aprile al 30 giugno nelle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con Paspalo-Agrostidio.
SIC IT4030017 - Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano	E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi, geodisinfestanti, rodenticidi, diserbanti nell'area archeologica del Castello di Borzano. E' vietato effettuare le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o altri fenomeni carsici superficiali e profondi. Le arature, a profondità maggiore di 30 cm, devono essere realizzate ad una distanza di almeno 10 m dagli ingressi del sistema carsico.
SIC-ZPS IT4030020 - Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara	E' vietato effettuare il tombamento e il deposito di qualsiasi materiale nei bugni e nelle altre zone umide.
SIC IT4030021 - Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmirolo	E' vietato effettuare il tombamento e il deposito di qualsiasi materiale nei bugni e nelle altre zone umide.
SIC-ZPS IT4040001 - Monte Cimone,	E' vietato il pascolo a meno di 10 m dalle zone umide.

Sito Natura 2000	**Divieti e regolamentazione**
Libro Aperto, Lago di Pratignano	È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC-ZPS IT4040002 - Monte Rondinaio, Monte Giovo	E' vietato il pascolo in una fascia di 10 m dalle zone umide. E' vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC-ZPS IT4040004 - Sassoguidano, Gaiato	È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC IT4040007 - Salse di Nirano	È vietato convertire dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
SIC-ZPS IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa	Attività agricola e zootecnica E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC-ZPS IT4050002 - Corno alle Scale	E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC IT4050003 - Monte Sole	E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea su aree prative di proprietà/gestione pubblica utilizzando la barra di involo.

Sito Natura 2000	Divieti e regolamentazione
	E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC IT4050016 - Abbazia di Monteveglio	Attività agricola e zootecnica E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC IT4050020 - Laghi di Suviana e Brasimone	E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea su aree prative di proprietà/gestione pubblica utilizzando la barra di involo. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici. E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale. E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza la chiusura dei fondi agricoli. E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo autorizzazione dell'Ente gestore. E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medicai) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.
SIC-ZPS IT4060012 Dune di San Giuseppe	E' obbligatorio effettuare lo sfalcio nei prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra.
SIC-ZPS IT4060015 - Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra.
SIC-ZPS IT4070001 - Punte Alberete, Valle Mandriole	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono

Sito Natura 2000	**Divieti e regolamentazione**
	essere posizionati a 10 cm da terra.
SIC-ZPS IT4070002 - Bardello	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra. E' vietato sfalciare i prati dal 1 marzo al 31 luglio.
SIC-ZPS IT4070005 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini	E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicai, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra. E' obbligatorio mantenere una fascia incolta di almeno 1 m tra le superfici coltivate e gli ambienti ecotonali o forestali degli habitat 2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides e 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.
SIC-ZPS IT4080001 - Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco	E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).
SIC-ZPS IT4080002 - Acquacheta	E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).
SIC-ZPS IT4080003 - Monte Gemelli, Monte Guffone	E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).
SIC IT4090001 - Onferno	E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.
SIC IT4090004 - Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno	Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno E' vietato il pascolo e le colture agrarie negli impluvi calanchivi e per una fascia di rispetto di 20 m nel ciglio superiore.
SIC-ZPS IT4090005 - Fiume Marecchia a Ponte Messa	E' vietato il pascolo e le colture agrarie negli impluvi calanchivi e per una fascia di rispetto di 20 m nel ciglio superiore.

CUAA _____ Prov (_____)

Check List CGO 4 REG (CE) 178/2002 - PRINCIPI E REQUISITI GENERALI, PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE			
Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali dei mangimi			
Verifica degli impegni a carico dell'azienda	**ESITO**		
2.a Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);	SI	NO	N.A.
2.b – Presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;	SI	NO	N.A.
2.b.i - presenza del registro o della documentazione relativa alle analisi effettuate;	SI	NO	N.A.
2.b.ii - aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle analisi effettuate;	SI	NO	N.A.
2.c Conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, ed in particolare:	SI	NO	N.A.
2.c.i - presenza del registro dell'anno in corso;	SI	NO	N.A.
2.c.ii - aggiornamento del registro dell'anno in corso. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento;	SI	NO	N.A.
2.c.iii - per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);	SI	NO	N.A.
2.c.iv - il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;	SI	NO	N.A.

Verifica impegni nelle aziende che producono latte	**ESITO**		
3.e - Corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;	SI	NO	N.A.
3.f - Presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco);	SI	NO	N.A.

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile

INDICI DI VERIFICA		
Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi		
Portata		
3	**Media**	Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta
5	**Alta**	Infrazione con effetti extra-aziendali
Gravità		
1	**Bassa**	Incompletezza della documentazione o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.ii **o** 2.c.ii **o** 2.c.iii)
3	**Media**	Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) **oppure** assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b.i o 2.c.i) compresa l'assenza delle registrazioni relative ai due anni precedenti all'anno di campagna (2.c.iv)
5	**Alta**	Infrazioni relative all'elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), **oppure** assenza di entrambe le registrazioni previste e di ogni documentazione equivalente (elementi di verifica 2.b.i e 2.c.i).
Durata		
3	**Media**	Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta
5	**Alta**	Presenza di carenze di tipo strutturale

Produzioni di latte		
Portata /Gravità / Durata		
3	**Media**	Mancato rispetto dell'**Impegno 3.e**
Produzioni di latte fresco		
Portata		
1	**Bassa**	Assume valore basso per infrazioni relative alla mancanza o incompletezza del Manuale aziendale
3	**Media**	Sempre stabilita a livello medio eccetto quando è bassa
Gravità		
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte, impegno 3.f parametri di valutazione: 1. presenza e completezza del Manuale aziendale; 2. presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita; 3. aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.		
1	**Bassa**	Rilevamento di un'infrazione al parametro 1
3	**Media**	Rilevamento di un'infrazione al parametro 3
5	**Alta**	Rilevamento di un'infrazione al parametro 2
Durata		
3	**Media**	Sempre considerata di livello medio eccetto il caso in cui è alta
5	**Alta**	In totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita

INTENZIONALITA'	**SI**
Inadempienze che hanno causato contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo	
Presenza di inadempienze con Gravità e Durata di livello alto in più di un settore (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali)	

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	
Media	Media	Media
	Alta	Alta

Inadempienze di importanza minore
Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di **latte fresco.**
La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un'infrazione di importanza minore.

Allerta tempestiva e azioni correttive
Per le sole aziende produttrici di **latte fresco**: completamento o redazione del Manuale aziendale, così come previsto dalla normativa.

RICHIESTA DI AZIONI CORRETTIVE	
☐	Regolarizzazione del manuale di rintracciabilità del latte/adesione al protocollo di rintracciabilità del latte entro 30 giorni)

RICHIESTA DI IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Ripristino del corretto stoccaggio delle sostanze pericolose e/o dei rifiuti speciali (entro 30 giorni)
☐	Regolarizzazione delle registrazioni della movimentazione del latte (entro 10 giorni)
☐	Predisposizione del registro dei trattamenti/quaderno di campagna (entro 10 giorni)
☐	Regolarizzazione delle registrazioni dei prodotti fitosanitari (entro 10 giorni)

VERIFICA RICHIESTA DI AZIONI CORRETTIVE/IMPEGNI DI RIPRISTINO:

ESITO: POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐

Note:_____

Data _____

Firma controllore_____

NOTE:

Firma funzionari controllori: _____ CGO4

CUAA _____ Prov (_____)

Check list CGO 10
REG. CE 1107/2009 – CONCERNENTE L'IMMISSIONE SUL MERCATO E L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Verifica degli impegni relativamente all'uso di prodotti fitosanitari	**ESITO**		
1 - Disponibilità, conformità e aggiornamento del **registro dei trattamenti** e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;	SI	NO	N.A.
1a – Registro dei trattamenti aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (anagrafica azienda, coltura trattata ed estensione in ettari, data trattamento, prodotto utilizzato, quantità, avversità, dati e firma utilizzatore, ecc.), con presenza delle registrazioni riferite al triennio precedente al controllo	SI	NO	N.A.
2 - L'azienda utilizza prodotti ammessi, non revocati dal commercio	SI	NO	N.A.
3 - Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato	SI	NO	N.A.
3a – Corretto utilizzo di prodotto registrato su coltura/avversità/terreno/derrata alimentare prevista in etichetta (confronto con registro dei trattamenti o documentazione commerciale)	SI	NO	N.A.
3b - Rispetto della dose massima prevista	SI	NO	N.A.
3c – Rispetto del numero massimo di trattamenti	SI	NO	N.A.
3d - Rispetto del tempo di carenza o intervallo di sicurezza	SI	NO	N.A.
4 - Presenza dei dispositivi di protezione individuali - DPI - (per il capo, gli occhi, le vie respiratorie, il corpo, le mani e i piedi) in ragione del tipo di prodotto impiegato e in funzione delle prescrizioni riportate in etichetta	SI	NO	N.A.
5 - Presenza di un sito (ARMADIO/LOCALE MAGAZZINO) a norma (armadio/locale chiudibile e areato, non accessibile dai non autorizzati, con pavimento lavabile) [1]	SI	NO	N.A.
6. Azienda che si avvale di persona terza per effettuare i trattamenti	SI	NO	N.A.
6.a Presenza Scheda trattamento contoterzisti	SI	NO	N.A.
6.b Presenza di delega sottoscritta dal titolare dell'azienda (se l'azienda si avvale di persona diversa da contoterzista)	SI	NO	N.A.
7 – Verifica presenza e validità dell'autorizzazione/certificato di abilitazione per l'acquisto e utilizzo (patentino)	SI	NO	N.A.
Patentino n. _____ rilasciato a _____ Data scadenza _____ ☐ titolare ☐ familiare ☐ delegato ☐ contoterzista			
8 – Presenza delle fatture per tutti i prodotti acquistati e copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi per tre anni	SI	NO	N.A.

SI: Impegno rispettato (Conforme) NO: impegno non rispettato (Infrazione) NA: Non Applicabile.

1 - Il sito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari deve essere appositamente segnalato e chiuso a chiave.
Nei locali (armadi) adibiti alla conservazione dei prodotti fitosanitari, devono essere freschi e asciutti, non devono essere presenti né alimenti o contenitori destinati a prodotti alimentari
I prodotti fitosanitari devono essere conservati nei loro contenitori originali, con etichette originali e leggibili; i contenitori non più integri, utilizzati parzialmente, devono essere chiusi

Ai fini del calcolo, in caso di violazione relativa alla scorretta utilizzazione di prodotti fitosanitari (punto 2) per una determinata coltura (es. grano), sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura (sempre grano), rilevata dal registro dei trattamenti, a meno che non sia possibile, analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata (individuazione dei singoli appezzamenti aziendali).

(Compilare solo in caso si riscontri infrazione)
(A) Superficie investita alla coltura ha _____
(B) Superficie con infrazione ha _____ % infrazione (B/A*100) _____

N.B.:
La presenza del **registro dei trattamenti in azienda**, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno **diretto** solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4.
Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.

Effetti extra-aziendali	SI	NO
Presenza di infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessano corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.		

Inadempienze di importanza minore	SI
Presenza di un sito (ARMADIO/LOCALE MAGAZZINO) che non rispetti uno dei seguenti impegni: 1. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali. 2. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto; Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. 3. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. 4. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.	

INDICI DI VERIFICA		
Portata		
1	**Bassa**	Autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto in assenza di richiesta di rinnovo (nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI) **oppure** infrazione relativa all'assenza dei dispositivi di protezione individuale
3	**Media**	Si verifica in caso di presenza di **entrambi** i parametri di livello basso
5	**Alta**	In tutti gli altri casi di infrazione
Gravità		
1. patentino scaduto all'atto dell'acquisto o uso (**Impegno 7**); 2. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (**Impegno 3**); 3. assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (**Impegno 4**); 4. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture, moduli d'acquisto - **Impegno 8**); 5. assenza del patentino (**Impegno 7**); 6. uso di prodotto revocato o non più commerciabile (**Impegno 2**);		
1	**Bassa**	rilevamento del solo parametro 1 (**Impegno 7** – mancanza del rinnovo del patentino)
3	**Media**	rilevamento di uno tra i parametri 2 (**Impegno 3**) o 3 (**Impegno 4**)
5	**Alta**	rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 (**Impegno 8**), 5 (**Impegno 7** - assenza del patentino), 6 (**Impegno 2**)
Durata		
3	**Media**	In tutti i casi in cui il parametro non assuma livello alto (in coerenza con quanto previsto dall'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014)
5	**Alta**	Assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto

CASI PARTICOLARI PORTATA GRAVITA' DURATA		
3	**Media**	Nel caso in cui l'unica infrazione commessa dall'azienda sia l'assenza delle schede dei contoterzisti o della delega. Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che l'unica infrazione

		commessa dall'azienda sia lo stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino)
5	**Alta**	In caso di assenza o di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche **oppure**, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore **oppure** nel caso in cui all'assenza delle schede dei contoterzisti sia associata un'altra qualsiasi infrazione

INTENZIONALITA'	**SI**
Quando sia rilevata l'assenza contemporanea di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, autorizzazione per l'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari e documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d'acquisto), ove previsti - rispettivamente I**mpegni 4, 7 e 8.**	
Quando sia rilevata la contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma - rispettivamente **Impegni 1 e 5.**	
Quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno	
Sia identificata un'infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli	

VALUTAZIONE DELL'INFRAZIONE COMMESSA PER NEGLIGENZA		
Portata	**Gravità**	**Durata**
Bassa	Bassa	
Media	Media	Media
Alta	Alta	Alta

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

RICHIESTA DI AZIONI CORRETTIVE

☐ Ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio

RICHIESTA DI INTERVENTI DI RIPRISTINO

☐ Rilascio o rinnovo patentino

☐ Acquisto Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) se l'azienda utilizzerà ancora i prodotti fitosanitari

☐ Smaltire correttamente eventuali scorte di prodotti non più utilizzabili (revocati)

☐ Realizzare o mettere a norma il sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

VERIFICA RICHIESTE ☐ AZIONI CORRETTIVE ☐ IMPEGNI DI RIPRISTINO:
ESITO: POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐
Data _____ Firma controllore_____

NOTE:

Firma funzionari controllori: _____ CGO10
